# P E R

## La Illuſtre Ducheſſa di Miranda

*Nel S. R. C. a Ruote giunte*

*COMMISSARIO*

*Il Regio Conſigliere Signor D. Angiolo di Fiore,*

E gli statuti di tutte le Nazioni hanno ammeſſo i figliuoli alla ſucceſſione de' loro genitori, l'univerſal conſenſo manifeſta, che dalla Natura iſteſſa vi ſon eglino chiamati. *Omni in re*, diſſe Tullio, *conſenſio omnium Gentium lex Naturæ putanda eſt. Et omnium conſenſus Naturæ vox eſt* (1). La più culta Giuriſprudenza Romana a queſta opinione ſi attenne, come il Giureconſulto Paolo gravemente lo atteſta: *Cum ratio naturalis, quaſi lex quædam tacita, liberis parentium hereditatem addiceret, velut ad debitam ſucceſſionem eos vocando* (2). Ed al modo ſteſſo han penſato ne' tempi moderni quegli uomini ſommi, che del Dritto naturale han trattato, fra' quali il Grozio, il Puffendorfio, il

A

(1) *Cicer. Lib. I. Tuſcul. Quæſt.*

(2) *L. 7. ff. De bon. damn.*

il Seldeno, ed il Beclero non seggono in ultimo luogo. Or poichè la successiòn de' figli a' genitori loro dalla Natura discende, un tal dritto sarà per essi sempre fermo ed immutabile: *Naturalia quidem jura, quæ apud omnes Gentes peræque observantur, Divina quadam providentia constituta, semper firma atque immutabilia permanent* (1). Nè la più studiata sottigliezza di Ragion civile, nè la umana malizia, e la sfrenata ambizion dell' uomo potranno unquemai alterare ciò, che dalla Natura è stabilito: *Civilis ratio*, scrive Gajo, *naturalia jura corrumpere non potest* (2). Dovè fremere adunque la Natura, quando, conculcate le sue leggi, e soffogate le sue voci, vide esclusa interamente dal paterno retaggio D. Gaetana Caracciolo figliuola unigenita di D. Francesco Marino Caracciolo Principe di Avellino. Quel dritto, che per D. Gaetana doveva esser fermo ed immutabile; quel dritto, che la Ragion civile non poteva giammai alterare, fu trasandato nel testamento del padre; fu depresso per opera del zio D. Giovanni Caracciolo, istituito erede universale dal Principe suo fratello. E' famigerata la lite, che si agitò allora tra la nipote, ed il zio nel possessorio, ove D. Giovanni incontrò non aspettati favori. Compilato ora un termine ordinario, questa contesa vie-

(1) *Instit. De jur. natur.* §. 11.

(2) *L.* 8. *ff. De cap. min.*

viene a diffinirſi dal S. R. C. fra D. Gaetana Caracciolo, al preſente Ducheſſa di Miranda, e D. Marino Caracciolo figliuol primogenito di D. Giovanni, che ultimamente è trapaſſato. L'oggetto della cauſa è intereſſante; e gravi e ſerj ſono gli eſami, che ſi preſentano alla penetrazione e ſagacità del Magiſtrato. Noi, che dobbiamo tener le parti della Ducheſſa di Miranda, eſporremo prima i pochi fatti, che nella cauſa concorrono; ed indi colla maggior preciſione, che ſia poſſibile, rileveremo le ragioni della noſtra cliente, e la luminoſa giuſtizia delle di lei azioni. La difeſa, che faremo per la Ducheſſa di Miranda, ſarà diretta ſolo a porre il Vero nel ſuo ſemplice aſpetto; e ſarà compiuta l'opera noſtra, ſe giungeremo a diffondere su queſte carte la forza ed il lume della Verità.

## *Teſtamento e codicilli del Principe di Avellino D. Franceſco Marino Caracciolo.*

IL Principe di Avellino D. Franceſco Marino Caracciolo ſcriſſe il ſuo ultimo teſtamento a' 18. di dicembre del 1782. Un ſolo frutto aveva egli del ſuo matrimonio colla Ducheſſa di Miranda D. Marianna Caracciolo, che era l'attuale Ducheſſa D. Gaetana; ed aveva un fratel ſecondogenito per nome D. Giovanni. In quel giorno fatale,

in cui fu indotto a testare, il Principe, come appresso farà spiegato, non potea godere di quella serenità di mente, che ad un sì grande atto è richiesta; e se non avea ragione per esser avverso alla figlia, molto meno ve n'era per esser propenso ad un fratello, che non fu mai prediletto da lui. Tuttavia la seduzione vinse i moti del sangue; ed il Principe, obbliando di esser padre, dovè parlare quelle voci, che piacquero a' ministri del germano, che il circondavano. Dichiarò adunque egli prima di ogni altro nel testamento, che il valore di tutti i beni di sua Casa, e spezialmente de' feudali, era assorbito da' vincoli de' fedecommessi e de' Maggiorati istituiti da' suoi antenati, in guisa che altra facoltà non aveva a lui accordata il defunto suo padre coll'ultima di lui disposizione, se non di potersi liberamente valere di soli ducati ventimila. Passò poi alla istituzion dell'erede, e disse, che inerendo alla idea de' suoi maggiori di conservare i beni in famiglia, istituiva erede universale in tutti i beni, e nominatamente ne' feudali, compreso l'Uffizio di Gran Cancelliere del Regno, il suo germano fratello D. Giovanni Caracciolo. Ma poichè la istituzion del fratello importava la esclusione della figliuola unigenita, così il Principe testatore spiegò, che egli a questo oggetto si valeva di tutte le Grazie accordate al Baronaggio del Regno per poter escludere dalla successione feudale la figlia femmina, e chiamar quel maschio, che succederebbe, se la figliuola non esistesse.

Per

Per non render vano il gran concerto fu rammentato al Principe, che dovea far motto della figlia, che avea poſtergata. Noi riportiamo le parole, colle quali il padre riguardo a lei ſi eſpreſſe; e par che la mano ſi rifugga dal traſcrivere un monumento, che fa riſentire la umanità. Si aſcolti per bocca del Principe di Avellino quel che l'unica ſua figlia ritrae dal giudizio paterno: *Iſtituiſco mia erede particolare nella legittima, che de jure le ſpetta ſopra i mentovati ducati ventimila, de' quali, come ho detto di ſopra, poſſo diſporre, la Signora D. Gaetana Caracciolo mia unica dilettiſſima figlia, la quale come Dama godente al Monte di Ciarletta, è ſufficientemente e decentemente dal detto Monte provveduta di dote* (1).

Così teſtò il Principe di Avellino: così provvide alla unica, innocente, e tenera ſua figliuola. Ma ſerbando a miglior tempo le noſtre riflеſſioni intorno a sì fatto teſtamento, e continuando il corſo della ſtoria, facciamci a vedere il Principe ravveduto dal ſuo traſcorſo. Nel 1784., paſſati già due anni dalla prima diſpoſizione, fece egli tre codicilli. Co' due primi, formati a' 26. di maggio, laſciò alla moglie, di cui nel teſtamento non avea parlato, l'aſſegnamento di annui ducati ſettemila, di lei vita durante; ed aſſegnò alla figlia annui ducati 2400. fi-



(1) *Fol.* 152. *Proc. hereditatis &c.*

no a che non prendesse marito, e non riceveſſe la ſua dote (1). Il terzo, ſcritto a' 21. di giugno, manifeſta il rimorſo del Principe pel torto recato alla figlia col teſtamento; e moſtra l'uomo agitato nel cercare la emenda al fallo commeſſo. Il Principe vi ſi eſprime così: *Laſcio a mia figlia alla mia morte la piena libertà di poter pretendere dalla mia Caſa tutto quello, che di giuſtizia le deve ſpettare* (2). In tutti e tre i codicilli tanto volle il Principe, che ſi eſeguiſſe il teſtamento, *in quanto però non foſſe contrario al diſpoſto in queſti codicilli, e non ſia moderato, rivocato, mutato, e dichiarato da eſſi*; ed obbligò il fratello ad accettare con pubblico ſtrumento, e ad eſeguire quanto nel teſtamento e ne' codicilli era diſpoſto, ſotto pena della privazione della eredità. A ſal modo parve al Principe di aver ſalvati i dritti della figlia; e meſſo il cuore in calma, non pensò a far altra diſpoſizione. Avvenuta indi la ſua morte nella Città di Capua a' 27. di luglio dello ſteſſo anno 1784., nacque al momento quell'aſpra lite, che andiamo a rammentare.

*Giu-*

(1) *Fol.* 213.
(2) *Fol.* 220.

## *Giudizio nel S. R. C. fra D. Gaetana, e D. Giovanni Caracciolo.*

Giunta appena la notizia della morte del Principe, nel seguente dì 28. di luglio comparvero ad un tempo nel S. R. C. il fratello, e la figlia del defunto. D. Giovanni, senza allegare il testamento, espose, che per la morte del Principe suo fratello ei si trovava di già nel possesso di tutti i beni feudali e burgensatici della Casa di Avellino in virtù de' fedecommessi istituiti da' suoi maggiori, e spezialmente di un Maggiorato di annui ducati quarantottomila, col capitale di un milione e dugentomila ducati, fondato dal Principe Francesco Marino seniore nell' anno 1669. Deducendo quindi nel S. C. ogni sua ragione, e tutti i beni soggetti a que' fedecommessi, dimandò di essere nel possesso mantenuto. Esibì a questo uopo gli atti del possesso di tutti i beni, che egli in un modo inconcepibile fece apparire di aver preso di propria autorità, giusta le leggi de' Maggiorati, per mezzo de' suoi procuratori, nel corto intervallo dalla morte del fratello, avvenuta in Capua, alla mattina del giorno seguente (1).

D. Gaetana per l'opposto disse, che avendo il padre lasciata



(1) *Fol. 1. & seqq. Proc. pro D. Joanne Caracciolo.*

lei unica figlia, e non ancora maritata, era indubitato, che a lei appartenevano tutti beni feudali e burgenfatici rimafti nel paterno retaggio, e que' dritti foprattutto, che le provenivano dal Maggiorato del *1669*. Perchè dunque neffun oftacolo aveffe incontrato per la ritenzione, immiffione, e manutenzione ne' divifati beni, ella deduffe la eredità del padre, e le di lei ragioni nel S. R. C., dal quale chiefe, che le fi rendeffe giuftizia (1). Ambedue le fuppliche furon commeffe al Configliere D. Nilo Malena.

Procedendo con quella regolarità, che ad onefto litigante fi conviene, D. Gaetana dimandò nella G. C. della Vicaria, ed ottenne a' 30. di luglio il preambolo del padre *in feudalibus, vigore legis Inveftituræ* (2). Nel tempo ftefso ebbe le provvifioni per prendere il poffeffo, delle quali commeffa la efecuzione ad un subalterno della G. C., colui fi recò toftо ne' feudi, e compì interamente gli atti poffeffivi (3).

Intanto al Configlier Commiffario, che col fuo intervento faceva eseguire l'annotazione de' beni mobili chiefta da D. Gaetana, furon prefentate due dimande. Una in di lei

(1) *Fol.* 1. *Proc. hereditatis &c.*

(2) *Fol.* 24.

(3) *Fol.* 25. *ad* 133.

lei nome, colla quale esponendosi di trovarsi ella legittimamente nel possesso de' feudi in virtù del preambolo, se ne chiedeva la manutenzione (1). L'altra di D. Giovanni, il qual dicea, che mentre egli era nel possesso in vigor delle leggi de' Maggiorati, avea voluto D. Gaetana prendere con violenza il possesso per effetto del preambolo. Chiamava perciò un attentato quel che si era fatto, e ne dimandava la purgazione (2). Sulle scambievoli petizioni il Consiglier Malena, di consenso delle parti, riserbò al S. C. la provvidenza (3).

Non è nostro intendimento di far quì parola delle vicendevoli dimande ed eccezioni, colle quali i contendenti andarono spiegando al S. C. le loro idee; e molto meno di rammentare tutte le carte, che a questo oggetto furon presentate nel corso della lite. Ne ragioneremo noi estesamente e più acconciamente nell' esame di Dritto, che dobbiam fare. Ora soltanto ci convien dire, che D. Giovanni, trovandosi mal sicuro nel solo appoggio de' Maggiorati, ebbe bisogno del testamento del fratello; ed il fece artifiziosamente comparire negli atti a richiesta di un



(1) *Fol.* 12.
(2) *Fol.* 15.
(3) *Fol.* 16. *a t.*

finto creditore del defunto (1). E comechè sulle prime facesse sembiante di sfuggirne l' accettazion piena ed assoluta (2); tuttavolta nel momento della decision della causa obbligato dal S. C. a dichiarare il suo volere, abbandonando ogni simulazione, si determinò ad una espressa e semplice accettazione delle disposizioni del fratello (3). All' apparire del testamento D. Gaetana lo impugnò da tutti i lati per le ragioni, che appresso saranno sviluppate. Ed intanto quella lite, che fra due era cominciata, ebbe nel progresso un terzo contendente.

## *Dimanda del Duca di Parete.*

PRima che la causa si proponesse nel S.C., venne in giudizio il Duca di Parete D.Francesco Caracciolo, esibendo il testamento del Principe di Avellino Camillo Caracciolo, formato nel 1617. (4); e disse, che a lui appartenean tutti i beni della Casa di Avellino non meno in virtù di un Maggiorato di duc. 600.m. istituito in quel testamento, che dell' altro già detto Maggiorato di un milione e dugentomila du-

(1) *Fol.* 150. *ad* 154.
(2) *Fol.* 173.
(3) *Fol.* 418.
(4) *Fol.* 174.

ducati fondato nel *1669.* dal Principe Francesco Marino seniore. In sostegno di un tal assunto allegò, che giusta le leggi de'due Maggiorati, essendo egli il maschio discendente da' fondatori pronto a prendere in isposa l'unica donna rimasta nella famiglia, e vera erede ne' feudali, a lui era dovuta de' Maggiorati stessi la spettanza. Opponendosi quindi a D. Giovanni, ed impugnando il testamento dell' ultimo Principe, venne a far pubblica dichiarazione presso gli atti di voler in moglie D. Gaetana, chiedendo di esplorarsi la di lei volontà. E poichè in ogni evento non sarebbe mancato per lui di accettarla per sua sposa, conchiuse dimandando, che gli si desse frattanto la immissione nel possesso de' beni (1).

Non mancò D. Gaetana di risponder congruamente a sì fatta dimanda (2). Ma essendo poi trapassata la vedova madre, le convenne andar a marito; e scelse quello sposo, che dal suo genio, e dalla volontà de'maggiori l'era destinato.

*Ma-*

(1) *Fol.* 195.

(2) *Fol.* 259.

## *Matrimonio della Ducheſſa di Miranda.*

LE nozze di D. Gaetana Caracciolo, divenuta già Ducheſſa di Miranda, ſono un avvenimento marcabile nella ſtoria di queſta lite, poichè novella energia diedero alle ragioni di lei. A' 23. di novembre del 1785. la Ducheſſa ſposò D. Ferdinando Caracciolo de' Principi di Torella (1). Lo ſpoſo era della medeſima agnazione di lei; ed era individuo di una famiglia prediletta da' fondatori de' Maggiorati. Con queſte nozze adunque la Ducheſſa evitò l'oſtacolo, che avea dato luogo alle Grazie, di traſportare i feudi in aliena famiglia; e con queſte nozze ſi fè certa per lei la chiamata a' Maggiorati di ſua Caſa. Era ella dunque ſicura, e lo era ben a ragione, che ſarebbe ceſſata ogni lite; che D. Giovanni Caracciolo avrebbe deſiſtito da' coraggioſi ſuoi intraprendimenti; e che del pari avrebbe depoſto ogni impegno il Duca di Parete. Si rimaſero nondimeno deluſe le di lei giuſtiſſime ſperanze, poichè D. Giovanni Caracciolo col più coſtante coraggio continuò a ſoſtenere i ſuoi dritti; e celebrato il matrimonio della Ducheſſa, non laſciò egualmente il Duca di Parete di replicare le prime inchieſte riguardo a' beni, riſtringendoſi però al ſolo Maggiorato del 1617., e ſoſtenen-

(1) *Fol.* 103. *Acta hereditatis D. Joannis &c.*

nendo, che a lui foſſe dovuto per effetto della dichiarazione, alla quale aveva adempito, non altrimenti che ſe aveſſe ſpoſata la Ducheſſa (1). E tale era lo ſtato delle coſe quando il S. C. ſi accinſe alla deciſione.

## *Decreto del S. R. C.*

BRamava il pubblico, e ſe lo augurava, di veder attribuiti alla Ducheſſa dal Magiſtrato que' dritti, che il teſtamento paterno avea conculcati. Ma colla deciſione del S.C. ſi rimaſe fallita la pubblica eſpettazione, conciofiachè a' 24. di agoſto del 1787. fu profferito il ſeguente decreto, quanto inaſpettato, altrettanto fatale per li luminoſi dritti della Ducheſſa: *Magna Curia Vicariæ, nulla habita ratione decreti præambuli quondam Illuſtris Principis Abellinarum D. Franciſci Marini Caracciolo, vigore legis Inveſtituræ interpoſiti, iterum procedat ad interpoſitionem decreti præambuli ex teſtamento dicti quondam Illuſtris Principis D. Franciſci Marini Caracciolo. Et tam ſuper deductis per Illuſtrem Duciſſam Mirandæ D. Cajetanam Caracciolo adverſus dictum teſtamentum, quam ſuper petitis ſpectantiis Majoratuum, etiam per Illuſtrem Ducem Paretarum, in biduo audiantur partes; & interim, explicando proviſionem reſervа-*

(1) *Fol.* 340. *Proc. hereditatis &c.*

*vatam per tunc Dominum causæ Commissarium fol. 13. & 16., Illustris D. Joannes Caracciolo manutenebatur in possessione bonorum tam feudalium, quàm burgensaticorum, hæreditariorum dicti quondam Illustris Principis ejus fratris. Verum ex redditibus bonorum prædictorum, citra præjudicium ambarum partium, & donec aliter, idem Illustris D. Joannes ab hodie in antea solvat dictæ Illustri Ducissæ Mirandæ unicæ filiæ ejusdem Principis Abellinarum annuos ducatos quatuormille in causam declarandam viso exitu termini* (1).

Venuto fuori un tal decreto, la Ducheſſa di Miranda penetrata nel più vivo del cuore da una deciſione, che ſcoſſe i cardini della giuſtizia, del rito, e della Natura iſteſſa, ne diſſe immantinenti di nullità (2). D. Giovanni con fronte ſerena ebbe il coraggio d'inerirvi, non contento, fra tanti favori, degli annui ducati 4000. aſſegnati alla Ducheſſa per una inopportuna pietà del Tribunale (3). Nè omiſe il Duca di Parete di dolerſi ancor egli del decreto (4). Frattanto non giovò alla Ducheſſa il grave parere de' due zelanti Avvocati Fiſcali del Real Patrimonio, i quali raſſegnarono a S. M., che la determinazione del S.C.

(1) *Fol.* 419.
(2) *Fol.* 426.
(3) *Fol.* 439.
(4) *Fol.* 450.

S. C. dava quella estensione alle Grazie, che dipendeva unicamente dall' arbitrio della M. S. (1); nè le giovò di aver implorato l' intervento di uno almeno de' due Avvocati Fiscali nella discussione delle nullità, per sostenere i dritti della Sovranità (2). Al S. C., cui S. M. si degnò di ordinare delle relazioni sul parere de' Fiscali, e sulle suppliche della Ducheſſa, tutto parve estemporaneo; e tanto di fatto rassegnò al Real Trono nelle sue rimostranze (3). Quindi avvenne, che discusse le nullità a' 2. di settembre del *1789.*, la Ducheſſa ebbe la sciagura di veder confermato il decreto (4).

In tale stato si rimase la lite fino a che visse D. Giovanni Caracciolo, senza che si attendesse alla compilazion del termine. Fra questo intervallo trapassò nel *1796.* D. Ferdinando Caracciolo marito della Ducheſſa (5); e nel seguente anno *1797.* ella sposò in seconde nozze D. Onorato Gaetani de' Duchi di Laurenzana (6). Alla morte di D. Giovanni si ravvivò la contesa nel modo, che andiamo a divisare.

*Fat-*

(1) *Fol.* 454.
(2) *Fol.* 477.
(3) *Fol.* 461, & 492.
(4) *Fol.* 515.
(5) *Fol.* 104. *Acta hereditatis D. Joannis &c.*
(6) *Fol.* 105.

## *Fatti posteriori alla morte di D. Giovanni Caracciolo.*

D. Giovanni Caracciolo finì di vivere a' 20. di agosto dell'anno 1800. Aveva egli fin dal 1797. scritto il suo testamento, nel quale era istituito erede universale il suo figliuol primogenito D. Marino Caracciolo. Nel giorno medesimo D. Marino, allegando, che tutti i beni rimasti nella eredità del padre, e spezialmente i feudali, spettavano a lui in virtù de' Maggiorati di famiglia, dedusse nel S. R. C. il retaggio paterno, e de' suoi maggiori (1).

Contemporaneamente si presentò nel S. C. la Ducheſſa di Miranda. Narrò la lite agitata col defunto D. Giovanni, e ne dedusse, che colui avea soltanto goduto di un temporaneo possesso, giacchè non avea nè titolo, nè causa da possedere, e non era stato giammai riconosciuto spettatario de' beni soggetti. Disse, che D. Giovanni era morto dopo di avere fra pochi anni dissipato con prodigalità il vasto patrimonio della Casa di Avellino. E poichè in ciò ella aveva il massimo interesse, dovendo tutti i beni feudali e burgensatici pervenire a lei in vigor della Investitura e de' Maggiorati; e poichè i figli di D. Giovanni non

(1) *Fol.* 1.

non potean giovarsi nè di possesso, nè di titolo: dimandò quindi la Duchessa di potere sperimentar le sue ragioni per effetto del decreto del S. C., e di attribuirlesi frattanto il possesso de' beni con quelle cautele, che il Tribunale avrebbe stimato, od almeno di sommettersi i beni stessi a sequestro (2). In piè di cotesta supplica fu inibita la G.C. della Vicaria a procedere; e fu la inibitoria ritualmente notificata (2).

Intanto D. Marino Caracciolo era comparso nella G. C., ove esponendo il testamento paterno, disse, che avea deliberato di accettare quel che importava mero e solo titolo ereditario, spezialmente rispetto alla successione feudale, astenendosi da qualunque altro dritto, e valendosi del beneficio dell'inventario, a cagion che egli era chiamato *ex propria persona* a tutti i Maggiorati di famiglia. Dimandava quindi dalla G. C. il preambolo *ex testamento* del padre, soprattutto riguardo a' feudi e titoli di Casa, accettando per semplice rispetto il nome di erede, ma separando i dritti, che gli provenivano dalla Investitura e dalle disposizioni de' suoi maggiori, senza che dal testamento del padre gli fosse recato il menomo pregiudizio (3).

La

(1) *Fol.* 5.

(2) *Fol.* 8.

(3) *Fol.* 42.

La dimanda di D. Marino così concertata avendo incontrato nella G. C. l'ostacolo della inibitoria, l'affare fu portato alla decisione del S. C.. E sebbene in nome della Duchessa si fosse dimostrata la irregolarità di sì fatta petizione, tuttavolta il S. C. abilitò la G. C. a procedere, non ostante la inibitoria (1). Così D. Marino ottenne dalla G. C. il preambolo colle riserbe e proteste, che avea dedotte.

Dovea frattanto il S. C. provvedere sulla dimanda del sequestro fatta dalla Duchessa (2). Eran concorsi alla dimanda istessa i creditori tutti del defunto Principe e di D. Giovanni (3). Erano ancor comparsi presso gli atti il Cavalier D. Carlo Caracciolo fratello di D. Giovanni, allegando de' dritti sulla di lui eredità. ed il Monte di Ciarletta per assicurare un ingente suo credito (4). Tutti i concorrenti si avean proposto di seguire le orme, che la Duchessa avrebbe segnate nel camino della lite. Ma ella sempre uguale nella dignità de' suoi sentimenti si rivolse ad uno espediente, che merita di esser rimarcato in questa narrazione.

Ar-

(1) *Fol.* 55.
(2) *Fol.* 39., & 54.
(3) *Fol.* 47.
(4) *Fol.* 10, 13, 16, 18, & 19.

## *Arbitramento proposto dalla Duchessa di Miranda.*

Riflettè la Duchessa di Miranda, che la moltiplice contesa, la quale andava a svilupparsi, avrebbe prodotta la desolazione della Casa di Avellino. Riguardando in D. Mariño Caracciolo un suo cugino, non volle confondere la ragion d'interesse co' doveri del sangue: considerandolo come un minore, volle rimuovere il menomo sospetto di oppressione su di colui, che era sotto la protezion delle leggi. Immaginò dunque uniforme a' doveri del sangue, alla decenza, al bene scambievole delle due famiglie, e principalmente del di lei cugino, di rassegnare questi suoi pensieri al Real Trono. Espose, che la disputa giudiziaria avrebbe recati gravi dispendj e disastri alla famiglia; ed implorò dalla Sovrana Clemenza di rimettersi all'amichevole composizione di uno o due Magistrati le sue vertenze col cugino. Il Re N.S., avvisando commendevoli di molto i sentimenti pacifici della Duchessa, si degnò di accogliere benignamente le di lei suppliche; e con Real Carta de' 20. di aprile del 1801. commise al su Caporuota Marchese Bisogni, ed al Consiglier Gorgoglione di comporre e diffinire amichevolmente l'affare.

Questo espediente, che manifestava le placide idee della Duchessa, ed era diretto al bene della Casa, non fu gra-

di-

dito da D.Marino Caracciolo. Non lasciò egli alcun mezzo intentato per eludere la clementissima Determinazione di S.M., e le premure della Ducheſſa, che in di lui vantaggio ridondavano. Fu sicuramente graziosissimo il fenomeno. Mentre l'attrice andava additando le vie di pace, il reo le schivava, alzando le grida al cielo, ed altamente dolendosi, che gli si volesse inferire una manifesta violenza. Volle S. M. sulle prime compatire la sconsigliatezza di D. Marino; ed anzichè dar retta alle strane di lui doglianze, estese con Real Dispaccio de' 18 di luglio le facoltà de' due Ministri prescelti; li dichiarò Arbitri; e comandò loro di emanare il Laudo, quando le parti non convenissero in un accomodo spontaneo. Non per questo D. Marino si ritenne dalla sua intrapresa. Tanto si querelò, e tanto si dolse, che alla fine annojata la M. S. da' molesti di lui lamenti, si degnò di prescrivere, che l'affare riprendesse giudiziariamente il suo corso nel S.R.C., dando sibbene le più provvide Sovrane disposizioni per la ultimazione della lite, affinchè da D. Marino *non sia abusato del possesso, che gode, de' beni, con prolungare la causa*. E la Ducheſſa, contenta di aver palesata la rettitudine del suo cuore, e le sue placide intenzioni al Trono, al Magistrato, al pubblico, ed al cugino, ritornò tranquillamente alla lite.

*Con-*

# *Continuazione della lite tra la Ducheſſa di Miranda, e D. Marino Caracciolo.*

POichè piacque à D. Marino Caracciolo di vedere, che la conteſa ſi trattaſſe per le ſtrette vie giudiziarie, la Ducheſſa di Miranda venne a dedurre dettagliatamente nel S. C. tutte le ſue azioni, e tutti i dritti, che le competono ſull' intero aſſe della Caſa di Avellino (1). Ed avendo il S. C. rinnovato il termine impartito col decreto del 1787., anche ſu quel che la Ducheſſa ha ora dedotto, ſi è compilato da ambe le parti il termine, colla ſcienza del Duca di Parete. La cauſa va a deciderſi a Ruote giunte (2); e nella deciſione ha S. M. preſcritto l' intervento dell' Avvocato Fiſcale del Real Patrimonio col carico del Cedolario, onde i ſupremi dritti della Sovranità non rimangano negletti (3).

Queſta è la genuina ſtoria della lite. Dovendo ora rivolgerci alla difeſa della Ducheſſa, egli è meſtieri, che ſi premetta un' idea della conteſa.



(1) *Fol.* 57. *&* 76.
(2) *Fol.* 73.
(3) *Fol.* 72.

## *Stato attuale della controversia.*

LA Duchessa di Miranda figliuola unigenita dell'ultimo Principe di Avellino afferma, che a lei spettino i beni tutti e feudali e burgensatici della Casa di Avellino. Riguardando il testamento del padre come un prodotto dell'ira ingiusta, che in quell'atto il dominava, e che nel momento istesso non mancò di eccitatori, lo attacca di manifesta nullità. Il dice ancora rivocato da' posteriori codicilli, ove il Principe, calmato lo sdegno, provvide alla salvezza de' dritti della figliuola. Lo impugna di vantaggio come inofficioso, poichè ella vi si vede defraudata della legittima sul feudale, della quale non potea privarla il padre, quando voleva escluderla dalla successione in virtù delle Grazie. Ma poichè le Grazie istesse accordano di rimuover soltanto quella figlia, che in estranea famiglia si mariti, la Duchessa chiama nullo di nuovo il testamento del padre per abuso delle Grazie, giacchè ella prese marito in famiglia. A cagion di sì fatto matrimonio chiede eziandio la Duchessa la spettanza de' Maggiorati di Casa, poichè gl'istitutori non ne esclusero quella unica donna lor discendente, che nell'agnazione si maritasse. Nè crede la Duchessa, che facciale ostacolo le seconde sue nozze in famiglia aliena, poichè dipendendo la sua esclusione dalla condizione di non prender marito fuori dell'agnazione, somiglianti condizioni col-

colle prime nozze rimangono risolute; ed avendo ella colle prime acquistato un dritto alla successione, non poteva colle seconde nozze esserne privata. Quando tuttavia le fosse ciò d'impedimento riguardo a' Maggiorati, dimanda la Ducheſſa i frutti di questi, che per espressa volontà de' fondatori le son dovuti dal dì della morte del padre fino a quello del secondo matrimonio. In ogni sinistro nè prevedibile evento si riduce ella a chiedere su' feudi e sul burgensatico la sua legittima in proprietà, una co' frutti dalla morte del padre, da calcolarsi per triente, secondochè dalle leggi è stabilito. Ed in ultimo luogo aggiunge la dimanda di esser soddisfatta di tre crediti, un de' quali rappresenta nel proprio nome, e due altri come erede della Principessa di Avellino sua madre.

Per un fato propizio al genitore, e non inimico del figlio, D. Marino Caracciolo si trova nel possesso, qualunque egli sia, de' beni tutti, a' quali la Ducheſſa con buon dritto aspira. Egli con molte eccezioni si fa incontro alle dimande della Ducheſſa. Dice, che il Principe testò ad animo tranquillo; ed aggiunge spiritosamente, che i codicilli ne sono una pruova. Nega l'azion di inofficiosità, perchè il Principe lasciò alla figlia unigenita la legittima sopra de' 20m. ducati liberi. Non ammette l'abuso delle Grazie, sostenendo, che quelle non distinguono tra la donna maritata nella propria, o nella estranea famiglia, ed escludon poi affatto la innupta. Vuol esclusa la Ducheſſa da' Maggiora-

ti; giacchè immagina, che per volere degl' istitutori dovesse ella sposare l' agnato più prossimo, ed esser erede del padre. Da tutto ciò trae per conseguenza, che sia inutile la disputa delle seconde nozze. Riguardo a' frutti de' Maggiorati assume, che in ogni caso potrebbero avervi dritto gli eredi del primo marito della Ducchessa, il quale sarebbe stato, a parer suo, il chiamato, e non già la Ducchessa sua moglie. Si oppone acremente, e con coraggio degno d' invidia, e non d' imitazione, alla dimanda della legittima; e ripetendo, che tutti i beni sono vincolati; che la Ducchessa ha ricevuta la dote dal Monte di Ciarletta; e che in fine ella è ricca per la successione materna, spiritosamente le accorda la legittima su i duc. 20m., de' quali poteva il padre disporre. Finalmente per gli altri crediti della Ducchessa la invia in una lite, a lei ignota, che fecero a D. Giovanni suo padre i legatarj del Principe defunto. Ed in risultato di tutte queste eccezioni conchiude D. Marino, che egli unicamente ha dritto a' beni della Casa di Avellino, come chiamato *ex propria persona* a' Maggiorati di famiglia, de' quali si fa a chiedere la spettanza.

Da altra banda si presenta in giudizio il Duca di Parete. Ei concorre colla Ducchessa ad attaccar di nullità il testamento del Principe, soprattutto per l' abuso delle Grazie; e dice, che la Ducchessa è quella erede femmina gravata nel testamento del Principe Camillo del 1617. a pagare un legato di duc. 600m. a quel Caracciolo più prossimo, che po-

poteſſe, e voleſſe ſpoſarla. Soggiunge, che quel Caracciolo fu egli, il quale non mancò di offerirſi; e che ſebben la Ducheſſa lo aveſſe rifiutato, il legato tuttavia a lui ſi debba, quando alla Ducheſſa, annullata la diſpoſizion del padre, ſi diano i beni dal Magiſtrato.

Al Duca di Parete riſponde la Ducheſſa, che ella maritandoſi con un Caracciolo meno proſſimo, avrebbe ancora ben ſerbata la condizione appoſta nel Maggiorato del Principe Camillo; ma che ella non pertanto ſposò un diſcendente prediletto dal fondatore. Aggiunge, che quando anche alcun dritto poteſſe vantare il Duca, rimarrebbe annientato dalla condizion di certe nozze, ſoprattutto riſpetto a lui, la quale dalle leggi è aborrita e deteſtata.

Tale è lo ſtato della conteſa; e tali ſono le idee ſpiegate da' contendenti. A buon conto D. Marino Caracciolo vuol che nulla abbia la Ducheſſa di Miranda; ed il Duca di Parete, più generoſo, vuol che tutto ella prenda con una mano, ma per darne a lui la maggior parte coll'altra. Quanto mal ſi appongano ambedue, ſarà noſtra cura di andar dimoſtrando.

## *Nullità del teſtamento del Principe di Avellino, perchè fatto nel calore dello ſdegno.*

Biſognerebbe non aver viſſuto fra noi negli anni ſcorſi per ignorare i gravi ed animoſi diſturbi, che furono tra il Principe di Avellino, e la Principeſſa ſua conſorte; e biſognerebbe ignorare la ſtoria del cuore umano per non ſapere a quali ſconſigliati ed irragionevoli eccessi riducano ſomiglianti diſſenſioni. Ardentiſſime liti ſi agitavano fra il Principe, e la moglie: e la Principeſſa vivea da più anni affatto divisa dal marito. L'unica di lor figliuola D. Gaetana fu ſempre ſeguace della madre; e non diſtaccandoſi da lei, non era perciò veduta nè deſiderata dal padre. Nell'animo del Principe non altro ſi rivolgea, che uno ſdegno implacabile contro della moglie; e ne' ſuoi riſentimenti avverſo di lei confondeva ancora l'innocente figliuola, appunto perchè era l'oggetto delle materne tenerezze.

Erano così fatti diſguſti nel maſſimo loro fervore, quando piacque al Re N. S. di comandare con Real Carta de' 14. di dicembre del 1782., che il Principe andaſſe preſo nella Cittadella di Meſſina, e che partiſſe fra due giorni con

un

un Baſtimento a tal effetto già noleggiato (1). Fu inutile al Principe lo allegare il cattivo ſtato di ſua ſalute; e furono inutili gli atteſtati de' medici, che lo accertavano. S. M. fu ferma nella prima Sovrana Riſoluzione, e reſcriſſe a' 18. dello ſteſſo dicembre, che *non oſtante tutto il riferito, ſi faceſſe ſenza replica partire* (2).

La immutabile determinazione del Re colpì qual fulmine il Principe di Avellino. E poichè era egli prevenuto, e men fidi conſiglieri lo aſſicuravano, che ogni male doveſſe venirgli dalla moglie; così agevolmente ſi perſuaſe, che colei foſſe ſtata preſſo il Trono la eccitatrice della ſua pena. Tanto baſtò, perchè non aveſſe più limiti l'ira concepita contro alla Principeſſa; e tanto baſtò, perchè D. Giovanni Caracciolo profittaſſe del più fortunato momento.

Adempiendoſi rigidamente all'Ordine Sovrano, il Principe dovea partire nel giorno medeſimo 18. di dicembre; ma il Principe prima di andar via volea manifeſtare il ſuo ſdegno colla moglie, e farne riſentire a lei i triſti effetti. Quì furon pronti gli aderenti di D. Giovanni ad additargliene il mezzo; e confermandolo nella idea, che il roveſcio dalla moglie gli foſſe cagionato, e che la figlia ugualmente che la moglie meritaſſe la ſua avverſione,



(1) *Fol.* 101.

(2) *Dict. fol.*

giacchè in lei alimentavansi i sentimenti della madre, lo indussero nel giro di quelle poche ore a testare in favor di D. Gio:, escludendo la propria figliuola, e non serbando il menomo riguardo per la Principessa di lui moglie. Aveva in quel tempo la Principessa conchiuso il matrimonio di D. Gaetana col Marchese del Cirò Spinelli; e questo avvenimento giovò per dare un' aria di plausibilità al gran concerto, perchè si fece presente al Principe, che con tali nozze avrebbe la figlia trasportati i beni fuori dell' agnazione, contro al volere de' suoi maggiori. Tante suggestioni ebbero il loro effetto in un cuore agitato dallo sdegno. Il Principe incontrò lieto la occasion della vendetta. Le Grazie vennero adattate all'oggetto. D. Giovanni, che il fratello non avea mai molto amato, fu istituito erede universale. Ed i fabbri dell' opra si videro segnati per testimonj alla disposizione del Principe (1).

Il testamento adunque fu scritto nello stesso dì 18. di dicembre, nel giorno della comandata istantanea partenza, nel bollor dell' ira, fra la perturbazion dello spirito, e nel momento che il testatore dovea volare a subire la pena. E sarà valida tal carta, formata in quel rincontro, che tutto avea annebbiato l' intelletto del suo autore? Non vi sarà difetto nella volontà del Principe? Non sarà nul-

(1) *Fol.* 373. *Proc. hereditatis &c.*

nullo quel teſtamento fatto nel calore dello ſdegno? Noi crediamo inutile il ricordare, che la legge, ammonita dalla ſana ragione, ha per nullo *quidquid in calore iracundiæ vel fit, vel dicitur* (1). Diciam ſibbene, che ingiuſto era lo ſdegno del Principe contro alla innocente figliuola; e che la legge deteſta tal ſorta d'ingiuriosi teſtamenti: *Non eſt enim conſentiendum parentibus, qui injuriam adverſus liberos ſuos teſtamento inducunt: quod plerumque faciunt, malignè circa ſanguinem ſuum inferentes judicium, novercalibus delinimentis, inſtigationibusque corrupti* (2). Annulla la legge il teſtamento di colui, che *inconſulto calore* ſieſi contro alla propria figlia ſdegnato (3); e non ammette quel teſtamento, ove ſi pruovi, irragionevolmente *offenſum atque iratum patrem ad exheredationis notam prolapſum eſſe* (4). A ragion dunque noi chiamiamo nulla la diſpoſizion del Principe di Avellino, poichè è certo, *non ſanæ mentis fuiſſe, cum teſtamentum inique ordinaret* (5).

Ma poichè lo ſdegno del Principe ebbe un fomento nella



(1) *L.* 48. *ff. de R. J.*
(2) *L.* 4. *ff. de inoff. teſt.*
(3) *L.* 19. *Cod. eod.*
(4) *L.* 18. *Cod. eod.*
(5) *L.* 5. *ff. eod.*

conchiusion del matrimonio col Marchese del Cirò, lo scioglimento di tali nozze, avvenuto dopo la morte del testatore, ed il matrimonio di D. Gaetana nell' agnazione ci dan luogo a dir annullata la prima disposizione per ministero di Dritto. Gli antenati del Principe, come appresso diviseremo in parlando de' Maggiorati, intenti sempre a conservare i beni nella famiglia predilessero quella donna unica lor discendente, che prendesse a marito un agnato. Fu detto al Principe, che D. Gaetana sposando il Marchese del Cirò, che era un estraneo, non avrebbe secondato il genio de' suoi maggiori; ed il Principe, che era già irritato, trovò quivi un appoggio al suo sdegno per rimuover la figlia dalla successione. Ecco perchè alla istituzion del fratello, ed alla esclusion della figlia premise le seguenti parole: *Intendo alla idea, che hanno avuti sempre i miei maggiori, di conservare i beni nella famiglia*. Ma svanito il matrimonio col Marchese, ed essendo *l' idea de' maggiori*, alla quale il Principe voleva *inerire*, di preferir la donna, che sposasse un agnato, *etiam manco prossimo*; ne segue, che avendo D. Gaetana sposato l' agnato, dovesse ella succedere per volontà del padre istesso, mancata la causa impulsiva della esclusione.

Non è questo un ragionar capriccioso, ma è consentaneo al sistema legale; e due autorevoli luoghi delle Pandette il dichiarano apertamente. Narra in uno il Giureconsulto Paolo, che avendo una madre inteso di esser morto suo fi-

figlio, istituì altri eredi col testamento, e trapassò. Ma poichè la notizia della morte fu falsa, ed il figliuol di colei si vide ricomparire, e chiedere la eredità materna, l'Imperador Adriano sentenziò, che, malgrado il testamento, il figlio succedesse: *Cum mater militem filium falso audiſſet deceſſiſſe, & teſtamento heredes alios inſtituiſset, Divus Hadrianus decrevit, hereditatem ad filium pertinere* (1).

Non è diverso l'altro caso riportato dallo stesso Giureconsulto: *Pactumejus Androſthenes Pactumejam Magnam filiam Pactumeji Magni ex aſſe heredem inſtituerat, eique patrem ejus ſubſtituerat. Pactumejo Magno occiſo, & rumore perlato quaſi filia quoque ejus mortua, mutavit teſtamentum, Noviumque Rufum heredem inſtituit hac præfatione: Quia heredes, quos volui habere mihi, continere non potui, Novius Rufus heres eſto. Pactumeja Magna ſupplicavit Imperatores noſtros: & cognitione ſuſcepta . . . . ex voluntate teſtantis putavit Imperator ei ſubveniendum: igitur pronunciavit, hereditatem ad Magnam pertinere* (2). Nè mancano somiglianti esempj in Cicerone (3), ed in Valerio Massimo (4).

Or

(1) *L.* 28. *ff. de inoff. teſtam.*

(2) *L. ult. ff. de hered. inſtit.*

(3) *Lib.* 1. *de Oratore.*

(4) *Lib.* 7. *c.* 7. *Moral. exempl.*

Or se il Principe di Avellino, persuaso che la figlia sposasse un estraneo, protestò nell' atto di escluderla, che inerivа alla idea de' suoi maggiori; e se l'idea de' maggiori era di non escluder la donna, che impalmasse l' agnato; è legalmente a dirsi, che il Principe non vinto dallo sdegno e dalla vendetta contro della moglie e dell' innocente di lui figliuola; non irritato dal sentire, che senza il suo volere si mandasse a marito la figlia con un estraneo; ed asficurato all' opposto del di lei matrimonio con un agnato, conformandosi al genio de' suoi maggiori, non l' avrebbe sicuramente escluса dalla successione. E poichè la figlia così fece in effetti, abbandonando le nozze dell' estraneo sul momento di stringergli la mano (1); la legge accorre provvida a rammentare, *ex voluntate testantis filiæ subveniendum*, e dichiara; reso inefficace il testamento, *hereditatem ad filiam pervenire*.

Fra tanta ira adunque, sostenuta da una supposizion fallace insinuata nell' animo del corucciato Principe, fu scritto quel testamento, ove la figliuola unigenita del testatore fu privata ad un colpo della successione. Questo tuttavia è quel testamento, che D. Marino Caracciolo esalta e decanta come il parto di una mente serena, e come il risultato delle più placide e quiete riflessioni. Noi lasciamo,

(1) *Fol.*

mo, che D. Marino ammiri la regolarità del teſtamento ; e rimettiamo alla giuſtizia del S. C. il giudicarne . Dobbiamo però vedere come il Principe ad animo veramente tranquillo penſaſſe del torto recato alla figlia col teſtamento , e qual vi appreſtaſſe rimedio efficace, ad onta delle ſuggeſtioni degli aderenti di D.Giovanni, che fino agli ultimi periodi di ſua vita lo circondarono.

## *Il teſtamento del Principe di Avellino fu rivocato dal codicillo.*

I Difenſori di D.Giovanni Caracciolo non eſitarono, con ammirabile franchezza, di chiamare errore graviſſimo in legge ciò che andiam noi a dimoſtrare. Noi per l' oppoſto, diſprezzando gl' inſulti , che ſon ſempre figli del torto o della mancanza di diſcrezione, faremo contenti di far la difeſa della Ducheſſa di Miranda colla maſſima moderazione . D. Marino Caracciolo, con un coraggio ſtupendo, non dubita di affermare , che gli atti del Principe poſteriori al teſtamento aſſicurano la tranquillità di animo , colla quale ei teſtò . Or che direm noi ? Noi, ammirando tanto ſpirito , ci faremo per contrario a conſultare la legge, la quale unicamente deve eſſere la ſuprema regolatrice delle diſpute giudiziarie .

Se il Principe di Avellino non foſſe ſtato oltremodo adira-

to

to nell' atto di testare, sarebbe rimasto fermo nella primiera determinazione riguardo alla figlia per tutto il tempo, che al testamento sopravvisse. E' questa la norma, che con sana filosofia danno le leggi, onde ravvisare, se un atto nel bollor dello sdegno, ovvero con deliberazion di animo siesi fatto: *Quidquid in calore iracundiæ vel fit, vel dicitur, non prius ratum est, quam si perseverantia apparuit, judicium animi fuisse* (1). Ma cotesta perseveranza non veggiam noi negli atti del Principe, che al testamento seguirono. I suoi codicilli, che con qualche placidezza e serenità maggiore di spirito furon formati, palesano ad evidenza, *judicium animi non fuisse* il torto recato col testamento alla figliuola.

Erano scorsi già due anni dalla prima disposizione. Il Principe, per Sovrana degnazione, era passato a trattenersi in Capua. La mente di lui era più serena; ed allo sdegno era succeduto il pentimento. Cominciò dunque a dar de' segni del suo ravvedimento coi due primi codicilli, ne' quali volle beneficar la moglie, che nel testamento non avea pur mentovata, e la figlia, che avea resa priva della successione. Quì si vede già trasparire la mutazion di sua volontà; ma tanto a lui stesso non parve sufficiente. Egli era agitato da' rimorsi, che il testamento gl'infondeva nel cuo-

(1) *L. 48. de R. J.*

cuore, *quasi tortore aliquo mentem ejus interius cruciantes; quod animadvertebat & Superis Diis invisum esse, & Inferis detestabilem futurum* (1). Fra queste smanie la ragione ed il sangue ripresero in parte il loro potere; ed il Principe col terzo codicillo *lasciò alla figlia la piena libertà di poter pretendere dalla sua Casa tutto quello, che di giustizia le dovea spettare*. Ricordianci, che questa *figlia* era unica; e che alla figliuola unigenita *spetta di giustizia* la intera successione.

Or se si proponesse ad un uomo del volgo il caso di un padre, che irritato ingiustamente colla figlia tutto le toglie col testamento, ed indi ravveduto tutto le accorda col codicillo; costui certamente, malgrado la sua crassa ignoranza, risponderebbe, che la volontà del padre è cambiata. Molto meno bastò all' Imperador Alessandro, perchè, negletto il testamento di un uomo sdegnato, si atteneste ai soli indizj dell'ultimo di lui volere. Si sentano le autorevoli voci di cotesto Legislatore: *In ipsius mariti tui fuit potestate mutare quod in servos suos iratus testamento caverat, Ut unus quidem in perpetuis vinculis moreretur, alter vero exportandus venundaretur. Proinde si offensam istam clementia flexit; (quod licet scriptura non probetur, aliis*

(1) Così dicea Valerio Massimo di un simil testatore. *Exempl. Moral. Lib. VII. cap. 9.*

*aliis tamen rationibus docere nihil impedit, præsertim cum posteriora eorum talia merita deprehenduntur, ut ira domini potuerit mitigari,) novissimam ejus voluntatem arbiter familiæ erciscundæ sequetur* (1). Su di questa legge si noti quanta maggior forza ne prende la ragione della nostra cliente. Ivi trattavasi di servi; e quì si tratta della unica figlia. Ivi nulla vi era di scritto; e quì abbiamo il codicillo. Ivi dovette ricorrersi ai posteriori meriti de' servi; e quì vi è il maggior merito, che era la voce insinuante del sangue, la qual parlava in pro della figlia al cuore del padre. E farà più tollerabile il sentirsi, che i codicilli pruovano la costante volontà del Principe di Avellino nella esclusion della figliuola? Ma passiamo ad altre più forti e più stringenti ragioni.

Le riportate espressioni del codicillo siccome sono una pruova certa del cambiato voler del testatore, così ci han dato luogo a sostenere, che il Principe col codicillo rivocasse il testamento, onde non defraudar la figlia della successione. Ma quì ci si oppone, che non si può senza errore affermare, che la volontà del testatore venga rivocata col codicillo, il quale prende sua forza dal testamento, di cui è appendice. Noi per altro non ignoriamo, che niente si possa cangiar del testamento, senza che tutto

(1) *L. 4. Cod. Famil. erciſc.*

to si faccia da nuovo : *Si quid post factum testamentum mutari placuit , omnia ex integro facienda sunt* (1) ; e sappiamo ancora , che a distruggere il primo testamento, formato con tutte le ritualità, un altro in ugual forma richieggasi : *Tunc autem prius testamentum rumpitur , cum posterius rite perfectum est* (2). Ma a coloro, che riprendono gli altrui errori, dovrebbe essere pur nota la trita eccezione, che fa la legge a cotesta regola generale . Rammentando eglino, che noi difendiamo una figlia , dovrebbon sapere , che il primo valido testamento è annullato dal secondo imperfettissimo , ove i venienti *ab intestato* sian favoriti : *nisi forte* , continua la citata legge, *posterius vel jure militari sit factum , vel in eo scriptus est qui ab intestato venire potest : tunc enim & posteriore non perfecto superius rumpitur* . Dovrebbon anche non ignorare, che un testamento non perfetto è il codicillo ; onde la Glosa ebbe a dire : *In testamento imperfecto , ut & codicillis, venientes ab intestato institui possunt : nimirum ut in imperfecta voluntate scribi possunt venientes ab intestato* (3) . E se tutto ciò è vero ; se la Ducheſſa di Miranda succedeva

(1) *L.* 21. §. 1. *ff. Qui testam. fac. pos.*
(2) *L.* 2. *ff. De injusto , rupto &c.*
(3) *Glos. ad dict. leg.*

va al padre *ab intestato*, dicano, ove è l'errore, di cui tanto rumore e tanto schiamazzo si mena?

Le disposizioni del nuovo Dritto non sono diverse da quelle dell'antico. A nessuno può essere ignota la celebre legge *Hac consultissima*, nella quale è stabilita la forma del testare. Ivi fra l'altro gl'Imperadori Teodosio e Valentiniano, confermando in prima ciò che riguardo al secondo testamento si trovava già determinato, differo: *Si quis autem, testamento jure perfecto, postea ad aliud venerit testamentum, non alias quod ante factum est infirmari decernimus, quam si id, quod secundo facere testator instituit, jure fuerit consummatum*. Ma non mancarono di soggiungere bentosto la medesima eccezione a favore degli eredi legittimi: *nisi forte in priore testamento scriptis his, qui ab intestato ad testatoris hereditatem, vel successionem venire non poterant, in secunda voluntate testator eos scribere instituit, qui ab intestato ad ejus hereditatem vocantur*. In tal caso gl'Imperadori riguardano la seconda carta, quantunque imperfetta, sufficiente a diroccare il primo testamento, e voglion che si abbia per una espression sicura dell'ultimo volere del defunto: *eo enim casu, licet imperfecta videatur scriptura posterior, infirmato priore testamento, secundam ejus voluntatem non quasi testamentum, sed quasi voluntatem ultimam intestati valere sancimus*. Ed a render valida la scrittura esprimente questo ultimo

volere ſon contenti, che v' intervengan ſoltanto cinque teſtimonj: *in qua voluntate quinque teſtium juratorum depoſitiones ſufficiunt* (1). Or nel codicillo cinque teſtimonj appunto intervengono (2); e cinque ne intervennero al codicillo del Principe di Avellino.

Ma ſi dirà, che la Ducheſſa di Miranda non è nominatamente iſtituita erede nel codicillo del padre. Noi tralaſciam di riſpondere, che all' Imperador Giuſtiniano in ſimili caſi baſtò qualunque eſpreſſione oppoſta al primo teſtamento; e gli baſtò, che il teſtatore, *aliis verbis utendo, contrariam aperuerit voluntatem* (3). Ricordiam ſolo, che le leggi ſteſſe, le quali a riguardo degli eredi legittimi in generale ammettono i ſecondi imperfetti teſtamenti, ſono poi aſſai più indulgenti ove ſi tratti de' proprj figli. Poichè con rincreſcimento dobbiamo quì ripetere le più ovvie notizie del Dritto, rammentiamo primieramente ciò che nella medeſima legge *Hac conſultiſſima* è in grazia de' figli ſtabilito: *Ex imperfecto autem teſtamento voluntatem tenere defuncti, niſi inter ſolos liberos a parentibus utriuſque ſexus habeatur, non volumus* (4). E queſta im-

(1) *L.* 21. §. 3. *Cod. de teſtam.*

(2) *L. ult.* §. *ult. Cod. de codicil.*

(3) *L.* 27. *Cod. de teſtam.*

(4) *L.* 21. §. 1. *Cod. eod.*

imperfezione non ripongon le leggi nella sola mancanza de' richiesti solenni, ma nel difetto eziandio delle espressioni. Quindi è valida la disposizion fatta a favor de' figli, *quibuscunque verbis* sia concepita (1); ed è valida ancor quando da un leggiero indizio si desuma: *qualicunque indicio* (2). Cosicchè il Gotofredo, stringendo in poche parole tutto il disposto delle leggi, si fece a dire: *Quævis defuncti voluntas, quibusvis verbis, vel scriptis expressa, inter liberos valet* (3). La Duchessa di Miranda era figlia, ed era unigenita, alla quale, convien replicarlo, *per giustizia spettava* la intera successione del padre. Costui volle, che ella avesse tutto ciò, che *per giustizia le spettava*. Dunque quali espressioni più adatte, qual pruova più sicura si richiede, perchè questa figlia debba succedere *ex ultima voluntate patris*?

Ogni anima più restia, e più nemica della giustizia cederebbe alla cospicuità di così sode e parlanti ragioni. Ma pur non si rifina, e si dice, che ne' codicilli stessi il Principe riconobbe sempre D. Giovanni pel suo vero erede. E noi rispondiamo, che il Principe medesimo di quel testamento, ove D. Giovanni era istituito, volle la osservanza

(1) *L. 16. Cod. famil. erciſc.*

(2) *L. 21. Cod. eod.*

(3) *Gothofr. ad L. 21 Cod. de teſtam.*

za in quanto non lo avea *moderato*, *rivocato*, *mutato*, *dichiarato* coi codicilli. Il Principe dunque contraddiceva a se stesso? Noi nol sappiamo; ma sappiam solo, che in quanto alla figlia il testamento fu *rivocato e mutato*, secondochè finora ci è parso di dimostrare evidentemente. Ma, a buoni conti, avendo il Principe lasciata alla figlia la facoltà di chiedere tutto ciò, che *per giustizia le spettava; e spettando di giustizia* a costei figlia, come più volte abbiam detto, la intera successione; la conseguenza sarà, che o D. Giovanni non doveva esser più l'erede universale, ovvero il legato fatto dal Principe alla figlia fu derisorio ed inutile. Ricordianci, che il padre istesso avea detto col testamento, che alla figlia non altro spettava, che la immaginaria legittima, che le lasciò, sopra i ventimila ducati liberi. Or se questo padre cambia linguaggio nel codicillo, e vuol che la figlia abbia ciò che per giustizia realmente le spetta; potrà supporsi, che volesse egli deriderla, o darle un legato, che ricadesse nella massa del nulla? Sarebbe questa una suppositione sgridata e ripresa dalla legge. Splendidi esempj vi sono nel corpo del Dritto, diretti ad evitare la inutilità de' legati; ed è grave l'ammonimento di Modestino: *Non sic interpretandam scripturam, . . . ut fideicommissum inutile fiat* (1).

C Ja-

(1) *L.* 34. §. 1. *ff. de legat. II.*

Jacopo Cujacio, interprete profondo, ci lasciò scritto: *Hoc cavere maxime debemus semper, ne inutilia faciamus legata, vel inania: eam debemus semper accipere interpretationem, quæ non faciat inutile legatum* (1). In favor soprattutto de' discendenti, disse il Cardinal de Luca, *etiam verba enunciativa, vel præsuppositiva, seu alias de per se non apta, latam recipiunt interpretationem* (2). E tutto ciò è conseguenza della massima legale: *Commodissimum est id accipi, quo res, de qua agitur, magis valeat, quam pereat* (3). Dunque quel che disse il Principe di Avellino riguardo alla figlia nel codicillo, perchè non può divenire inutile, dovrà esser riputato di somma efficacia a distruggere il testamento. E da ciò s'intende la ragione, per la quale e prima D. Giovanni Caracciolo, ed oggi D. Marino suo figlio han sempre evitato lo scoglio di venire all' esame delle parole di quel codicillo. Fra quel molto, che inutilmente han detto, non han voluto mai azzardarsi ad interpretarle, persuasi, che la spiega ne sarebbe risultata incomoda di molto e dannosa, quando quelle non possono nè debbono rimaner vane e superflue.

Ma non si creda, che queste sole armi ha la Duchessa di Mi-

(1) *In Commen. ad lib.* 17. *Quæst. Papin. ad leg.* 66.

(2) *De fideicomm. Discur.* 118. *n.* 7.

(3) *L.* 12. *ff. de reb. dub.*

Miranda per combattere il teſtamento del padre. Altre di ugual valore e tempera vi ſono, delle quali paſſiamo a far pruova.

## *Inofficioſità del teſtamento del Principe di Avellino.*

PEr dimoſtrare la inofficioſità del teſtamento del Principe di Avellino, noi dobbiamo immaginare per un momento, che aveſſe egli potuto liberamente valerſi delle Grazie per eſcludere interamente la figlia dalla feudal ſucceſſione. In queſta aſſurda ipoteſi, che noi fingiamo, egli è certo, che nemmen poteva il Principe adoperar le Grazie contro alla figlia, ſenza laſciarle la legittima ſul feudale, di cui volea privarla. E poichè queſta legittima a lei non laſciò, ne riſulta quella inofficioſità del teſtamento, di cui la figlia ſi querela.

Il teſtamento del feudatario era una moſtruoſità nella Ragion feudale. Riſtretta fra' cancelli della Inveſtitura, la ſucceſſion feudale non ſentiva le voci dell'ultimo poſſeſſore: *Nulla ordinatione defuncti in feudo manente, vel valente* (1). Alla ſua morte il feudo andava a coloro, che dal-



(1) *Feud. I.* 8.

la Inveſtitura eran diſegnati, ſenza che ei poteſſe in favor altrui diſporne col teſtamento. Queſto ſtatuto del feudal Dritto è ancora tra noi in piena oſſervanza (1), all'infuori di due eccezioni, che per grazia degli Auguſti noſtri Sovrani hanno ottenuto di potervi fare i Baroni del Regno. Siccome coſtoro ſi erano ſtudioſamente adoperati preſſo del Trono per eſtendere i confini della ſucceſſion legittima, così impegnaronſi del pari ad impetrar la facoltà di cuſtodire i feudi nelle loro famiglie per mezzo delle teſtamentarie diſpoſizioni. A queſto oggetto due Grazie riuſcì loro di ottenere dalla Sovrana Clemenza. La prima dal Re Filippo II., ampliata poi dall' Imp. Carlo VI., i quali permiſero di poter eſcludere la donna immediata ſucceditrice, ed iſtituire il maſchio, che avrebbe dovuto ſuccedere in difetto di lei. L'altra dal Re Filippo IV., che accordò di fondare de' Maggiorati ſu i feudi, fra' termini però della feudal ſucceſſione. Della prima Grazia ſi valſe il Principe di Avellino per eſcludere la figliuola, ed iſtituire il fratello. Immaginando noi, che aveſſe potuto valerſene, ſi noti, che ſtiamo unicamente in termini di Grazia, e veggaſene la conſeguenza.

Accordata dal Re Filippo II. nel 1595. la diviſata Grazia per la eſcluſion della donna in favor del maſchio, nacque ben-

(1) *Pram.* 4. §. 4. *de feud.*

bentosto il dubbio, se ella comprendesse eziandio la femmina discendente. Diceasi, che la Grazia, espressa semplicemente nella parola *Placet*, dovea, giusta le regole legali, ricevere la intera sua spiegazione dalla supplica del Baronaggio. Or il Baronaggio riguardo alle donne da escludersi avea nella supplica detto così: *Nè meno si causarla molto danno alle dette femine, potendo oggi il Feudatario gravarle sopra il feudo, usque ad valorem feudi.* Ma queste espressioni non potevano adattarsi alle donne discendenti, perchè non potean esser gravate nell'intero valor del feudo, senza che rimanesse salva per loro la legittima sul feudo istesso (1). Inoltre avea detto il Baronaggio nella supplica istessa, che potesse il Feudatario alla donna da escludersi, *essendo maritata, per amorevolezza disponerle, e lasciarle.* E queste parole molto meno si adattavano alla figlia, o discendente, la quale avèva una quota definita per la sua legittima. Finalmente il Baronaggio medesimo disse in quella supplica, che potesse il Feudatario alla don-



(1) *De Franch. Decis.* 1. *n.* 39.
*De Ponte Conf.* 88. *n.* 50. & 57.
*Marcian. Disp.* 76.
*De Marin. Cap.* 82. *lib.* 2.
*Staiban. Resol.* 99. *n.* 51.

na da escludersi non maritata *stabilire quel tanto gli parerà per sua dote*. E questi detti neppur corrispondevano al caso della donna discendente, giacchè essendo per costei taffata la porzion legittima, non poteva il Feudatario riserbare al suo arbitrio la semplice dotazione. Da tutte queste avvertenze deducesi, che la Grazia di Filippo II. non comprendesse la facoltà di postergare anche la donna discendente, perchè nella supplica non si era parlato della legittima indispensabilmente dovuta a costei. Così avvertì il Rodoerio: *Nostra intentio comprobatur ex aliis verbis supplicis libelli, in eo quod dicitur §.* Nè meno si causarìa molto danno alle dette femine, potendo oggi il Feudatario gravarle sopra il feudo, *usque ad valorem feudi. Quæ longe evidentius fœminis descendentibus disconveniunt, quia onerari feudum usque ad concurrentem illius valorem fieri nequit in præjudicium filiæ, cui salva esse debet saltim legitima super feudo, & in corpore feudi* (1). E così più estesamente divisò Carlantonio de Luca: *Ego opinatus sum, quod Gratia non loquatur contra filiam, adductus quia dicta Gratia loquatur de fœminis, quæ possunt gravari in toto valore feudi, ex illis verbis*: Nè meno si causarìa molto danno alle dette femine, potendo oggi il Feudatario grava-

(1) *Rodoer. Comment. ad Pragm. 33. de feud. cap. 8. n. 7.*

varle ſopra detto feudo, *uſque ad valorem feudi. Sed fœminæ, quæ gravari poſſunt uſque ad valorem feudi, ſunt fœminæ collaterales, ut ſoror, neptis ex fratre, amita; ergo Gratia dat facultatem excludendi fœminas collaterales, & non filiam, quoniam ubi non conveniunt verba legis, nec convenit ejus diſpoſitio. Præterea quia Gratia vult, ut fœminis maritatis legetur aliquid ex benevolentia, in filia adeſt præciſa & taxata pars pro ſua legitima, nempe tertiæ partis ſuper corpore feudi; ergo Gratia loquitur de fœminis collateralibus . . . & longa eſt differentia inter legatum ex benevolentia, & portionem jure debitam in feudo. Adhuc neque conveniunt illa verba Gratiæ volentis, ut Feudatarius fœminæ innuptæ legaret quod ſibi videtur pro dote, tum verbum* poſſit *ſit facultativum, & non importet neceſſitatem; & inſuper cum legitima ſit a jure taxata, nullum adeſt arbitrium in Feudatario. Dixi ulterius, Gratiam non comprehendere facultatem excludendi filiam, & cum non faciat mentionem exiſtentiæ filiæ fœminæ, conſequenter loquatur de fœminis collateralibus, cum adverſus filiam videatur requiri ſpecialis mentio, tum quia ad privationem legitimæ ſuper corpore feudi debebit expreſſa eſſe mentio, cum legitima non veniat ſub generali renunciatione, tum quia ſub verbis dictæ Gratiæ potius ſubintelligitur conditio ſi ſine filia feudatarius deceſſerit, ut in dicto caſu poſſit diſponere de feudo, excluſis*

*fœminis collateralibus* (1). Finalmente così anche rifletterono il de Rosa (2) ed il Capecelatro (3). Spiegandosi adunque la Grazia dalla supplica rassegnata per ottenerla, ed avendo in questa i Baroni tralasciato di far parola della legittima, cotesta omissione fu il principal motivo, per cui si credette, che la donna discendente non potea si escludere per opera della Grazia.

Tanto è ciò vero, che i Baroni nel *1617.* risolverono di porger novelle suppliche al Re Filippo III., onde la ottenuta Grazia si estendesse anche alla esclusione della donna discendente. Imploraron quindi dal Sovrano di poter preferire il maschio, *essendoci la femina in grado, tanto in linea discendente, o ascendente, quanto in linea anche transversale*. Filippo III. non accordò loro la nuova Grazia, ma confermò soltanto la prima, *prout in aliis Parlamentis concessa fuit;* e può dirsi con ogni sicurezza, che Ei non l'accordò appunto perchè non avean detto i Baroni, che fosse necessario di lasciare almeno alla propria figlia, o ad altra discendente la legittima dovutale sul feudo. *Rex noluit annuere, videns fortasse quam iniquum fo-*

(1) *De Luca Observ. ad decis.* 704. *de Franch. n.* 29.

(2) *Prælud. feud. lect.* 10.

(3) *Consult.* 86. *lib.* 2.

*foret*, *& extraneum a Gratia semel conceſſa id*, *quod contra proprias filias petebatur*; *& proinde illam in ſuis antiquis terminis confirmavit* (1).

Il Baronaggio tuttavia conſervò ſempre la luſinga di poter ottenere la bramata ampliazione. Nel 1711. ſe ne preſentò opportuna la occaſione nel rincontro delle grazie, che ſi doveano implorare dell' Imperador Carlo VI. Ma allora più avveduti i Baroni rifletterono, che ove laſciaſſero al loro arbitrio la quantità della dote per la donzella, ed alla loro amorevolezza un compenſo per la maritata, ſecondochè prima ſi erano eſpreſſi, nulla egualmente di più avrebbero ottenuto. Crederon dunque neceſſario di rivolgerſi ad offerir la legittima, ſenza la quale la giuſtizia del Sovrano non avrebbe giammai permeſſa la eſcluſion della diſcendente. La ſupplica, che raſſegnarono a queſto oggetto, moſtra quali penſieri volgeanſi nell'animo loro. Ivi il Baronaggio dichiarò, che alla chieſta eſtenſione non altro *oſtacolo* vi era, *ſe non che della legge comune*, *per la quale ſi deve ſolo la legittima alli ſucceſſori*, *che ſono di linea diſcendente*. Per la qual coſa domandava la nuova grazia, da doverſene però valere a queſto modo: *con laſciare alle femmine*, *o al ſucceſſore di linea diſcendente*



(1) *Rodoer. n.* 12.

*la legittima nel prezzo, o li beni burgenſatici per la concorrente quantità della legittima, che le ſpetterìa nelli beni feudali.* E ragionando la dimanda, ſoggiunſe: *nè anco ſi fa pregiudizio alli ſucceſſori, li quali nelli feudi colla qualità ereditaria non poſſono impedire la diſpoſizione anche in eſtraneo, e coll'Aſſenſo; e quel ſucceſſore, che ſarìa di linea diſcendente, non può pretendere altro, che la legittima.* Sulla qual ſupplica il Conſiglio Collaterale raſſegnò all' Imperadore il ſuo parere ne' termini ſeguenti: *E ſoggiungendoſi:* Con laſciare alle femine, o al ſucceſſore di linea diſcendente, la legittima nel prezzo, o nelli beni burgenſatici per la concorrente quantità della legittima, che le ſpetterìa ne' beni feudali, *ciò s'indrizza a togliere la quiſtione, che naſcea da quelle parole della Prammatica* 33., Alle quali donne poſſa detto Feudatario ſopra detti ſuoi ſtati e feudi ſtabilire tanto, quanto li parerà per ſua dote, o eſſendo maritata, per amorevolezza donarle, o laſciarle; *per le quali ſi è tanto altercato, ſe niente laſciandoſi alla femina eſcluſa in virtù delle Grazie, foſſe la diſpoſizione invalida.* Eſſendoſi così eſpreſſamente ſpiegati i Baroni, a queſto patto, e non altrimenti, riuſcì loro di veder accolta dal Trono la preghiera. Carlo VI., vedendo il modo, col quale la ſupplica era giuſtificata, confermò la Grazia precedente, e permiſe che aveſſe luogo, *quamvis agatur de filiabus, aut aliis*

*foe*

*foeminis descendentibus ab ultimo possessore* (1).

I Baroni adunque così poterono unicamente ottenere la Grazia di escluder finanche le proprie figliuole, come fece il Principe di Avellino. Essendo noi per conseguenza in termini di Grazia, come abbiam premesso, ci troviamo in termini strettissimi: *Privilegia*, è regola di legge, *in suis terminis sunt servanda* (2). Quindi ove di Grazia si tratti, non è permessa la menoma estensione a caso simile, ancorchè maggior ragione vi sia; non si può la Grazia altrimenti interpretare, che dal tenor della supplica; e non può ella stessa aver luogo, se non concorrano tutte le circostanze, fra le quali fu chiesta ed ottenuta: *Non solum ad alium casum ex majoritate rationis non extenduntur Gratiæ; verum etiam neque ad illum, in quo fuerunt concessæ, nisi omnia concurrant, quæ in precibus collata sunt. Assensus enim a petitione regitur, ut ait Isernia, quem sequitur de Ponte* (3). Fra termini sì ristretti trovandoci, ne segue, che se la nuova Grazia non si ottenne, che a patto di dar la legittima ne' beni feudali, non possa il Feudatario valersene, se la legittima non lasci alla discen-

den-

(1) *Pragmat. XXXVIII. De Feud.*

(2) *Bald. in summ. ad l. 2. Cod. De leg., & constitut.*

(3) *Rodoer Comment. ad Pragmat. 33. de Feud. cap. 25. n. 14. & 15.*

dente, che vuole in virtù della Grazia ſteſſa privare della feudal ſucceſſione. Quella donna, che nel caſo della eſcluſione *non può pretendere altro, che la legittima*, giusta il linguaggio de' Baroni ſupplicanti, deve avere per patto eſpreſſo della Grazia, riſultante della offerta de' Baroni medeſimi, *la legittima, che le ſpetta nelli beni feudali*. Il Feudatario, che la Grazia adoperi, è tenuto a ſerbare religioſamente un tal patto. *Qui ſecundum Gratiam prædictam diſponere vult, debet illam ſervare cum omnibus qualitatibus in ea contentis* (1). E ſe vi traſgrediſce, rendeſi indegno di profittare del favor della Grazia, poichè non merita la protezion delle leggi colui, *qui dum leges invocat, contra eas committit* (2).

Tal fu il Principe di Avellino, il quale eſcludendo la figlia da' feudi in virtù della Grazia, non le laſciò la legittima nel feudale, come la Grazia preſcrive. Or non ſarà inofficioſo il teſtamento di coteſto Feudatario? E' inutile, che ci ſi ponga innanzi la legittima, che ei laſciò alla figlia ſopra i ventimila ducati liberi. Noi tralaſciam di dire, che a ſcorno della umanità la figliuola unigenita del Principe di Avellino avrebbe riportato dalla ſua doviziosiſſima Caſa poco più di ſeimila ducati per la legitti-

ma

(1) *Rodoer. Comment. &c. cap. 9. n. 7.*

(2) *L. 37. ff. de minor.*

ma sua porzione . Dobbiam mettere da banda questa veduta, che fa raccapricciar per orrore, poichè il nostro discorso si aggira intorno alla legittima feudale . La eredità feudale è affatto diversa dalla burgensatica , giacchè son due patrimonj distinti fra loro: *Quemadmodum*, dice Baldo, *quis potest habere duplex patrimonium , unum paganicum, & alterum castrense , ita potest habere patrimonium burgensaticum , & feudale* (1). Ed in conseguenza colui, che ha questi due patrimonj , può col testamento far due eredi diversi: *Baronia est quid universale , sicut peculium castrense; & ideo quis potest habere unum heredem in Baronia, & alium in paganicis* (2). Ma perchè valgano queste due separate istituzioni , è sempre necessario , che il figlio, che si esclude dalla universal successione , abbia almeno la sua legittima così nel feudale , che nel burgensatico . Checchè sia dunque della vergognosa legittima sopra i 20mila ducati, è senza fallo a supporsi, che il Principe intendesse lasciarla alla figlia sul burgensatico, poichè nel principio del testamento avea detto , che non potea disporre *de' beni di natura feudale* .

Ma come va, che il Principe dica di non poter disporre de' feudi, e poi mostri , che può tanto disporne , che li toglie

(1) *Bald. ad L. Si certarum ff. de milit. test.*

(2) *Idem in Auth. Cessante Cod. de legit. hered.*

glie interamente alla figlia in vigor della Grazia, e li dà tutti al fratello ? Dunque il Principe solo smentì quella gran verità, che l'uom., che non ha, non può porgere altrui. Il certo però è, che se ei poteva disporre de' feudi in favor del fratello, era sempre nulla la sua disposizione ove non dasse la legittima feudale alla figlia. Senonchè D. Giovanni quì opponea, che quantunque il Principe non potesse realmente disporre de' feudi, ad ogni modo era necessaria la istituzione in suo favore, perchè lo abilitava alla spettanza de' Maggiorati, che ei supponeva appartenere a quel maschio, che fosse l'erede *aut ex lege*, *aut ex testamento* dell'ultimo Feudatario. Ma questa objezione nulla toglie alla ragione della Ducchessa, poichè se la di lei esclusione tanto valore avea, che la privava di tutti i beni della Casa di Avellino per trasferirli al supposto chiamato ne' Maggiorati, non potea certamente dirsi, che nulla valesse la eredità feudale del Principe di Avellino, cosicchè potesse toglierla alla figlia unigenita col favor della Grazia, senza lasciarle la legittima, come la Grazia dispone. Oltracciò o il caso è a dirsi totalmente nuovo, e non compreso nella Grazia; o il pretesto de' Maggiorati sostenuto dal ministero della Grazia servì per defraudare la Ducchessa della legittima a lei dovuta per patto della Grazia medesima. In ambedue gli aspetti l'uso della Grazia fu inefficace, poichè o non era del caso, od avrebbe autorizzata una fraude. *Ex quibus omnino dicere debemus*, con-

conchiuderemo col de Ponte, *Reſcriptum tale . . . . . contra Regis intentionem ad incogitata non extendi; in ſucceſſorum præjudicium non operari; & . . . . omnino corruere. Devenitur enim per illud ad illicitum* (1).

Tutto quello, che della inofficioſità abbiam detto finora, è combattuto dagli avverſarj col ſeguente ragionamento. La offerta del Baronaggio, e' dicono, fu relativa al comun Dritto, ſecondo il quale non può la figlia eſſer privata della legittima. Non avendo Carlo VI. interloquito ſu di tal offerta, dee ſupporſi, che abbia laſciato il caſo ſotto la diſpoſizione del Dritto comune. Ma quel Dritto nega la querela d'inofficioſità, ed accorda ſoltanto l'azion ſuppletoria, quando il padre abbia nominati i figliuoli col titolo di eredi, ancorchè la iſtituzione ſi riduceſſe ad un briciolo. Dunque, conchiudono, avendo il Principe di Avellino laſciata alla figlia con quel titolo la legittima ſopra i 20mila ducati, l'azione, che dovea proporre la Ducheſſa di Miranda, non era d'inofficioſità, ma sì bene di ſupplimento di legittima.

Ma ſiaci permeſſo di redarguir di fallacia l'oppoſto ragionamento. La offerta della legittima fatta dal Baronaggio non potea non eſſer relativa al Dritto comune, come eſſo me-

de-

(1) *De Ponte Conſil.* 5. *n.* 32.

desimo si spiegò. Nella Ragion feudale era ignota la legittima de' figliuoli del Feudatario, poichè o tutti nel feudo Longobardico, od il solo primogenito nel feudo Francico succedeano per proprio dritto, come chiamati dalla Investitura. Quindi avvenne, che per un modo di espressione dicesi comunemente dagli Scrittori, che ne' feudi individui la legittima del primogenito era il feudo istesso. Ma introdotta ne' feudi la qualità ereditaria, sursè bentosto la dottrina lusinghiera della facoltà di gravare il successore fin nell' intero valore del feudo. Allora si considerò, che se duro era sì fatto gravame per un successor più rimoto, diveniva poi affatto ingiusto verso il proprio figlio, cui non altro sarebbe rimasto, che la sterile feudalità, di cui non poteva esser privato a cagion della Investitura, la quale però nel tempo stesso chiamavalo al feudo ed ai frutti del feudo. Ad ovviare ad un tanto disordine si ebbe ricorso alle disposizioni del comun Dritto; e fu detto, che gravandosi il figlio nel valor del feudo, dovea rimaner salva per lui la legittima nel feudale, a somiglianza di ciò, che per gli beni allodiali è dalle leggi civili stabilito (1). La stessa ragione trovarono i Ba-

(1) *De Marin. resolut. lib. 2. cap. 82., De Franch. decis. 1. n. 39., De Pont. Cons. 88. n. 50. & 57., Marcian. Disput. 76., Staiban. Resolut. 99. n. 51.*

Baroni adattabile al caso della esclusione, che imploravano, della propria figlia disegnata dalla Investitura; e quindi dissero, come dir doveano, che vi era unicamente l'ostacolo della legge comune, per la quale era dovuta la legittima alla figlia, che si chiedeva di poter postergare. Ma si avverta, che i Baroni dimandavano di escluder la figlia da' feudi, e che in conseguenza parlavano della legittima da darsi a colei su' feudi, la quale dovea regolarsi sulle norme della legge comune, giacchè al Dritto feudale era sconosciuta. Quindi noi conveniamo cogli avversarj, che Carlo VI. lasciasse il caso sotto la disposizione del comun Dritto, ma ne discordiamo nella conseguenza. Il Dritto comune non accorda certamente l'azion supletoria a coloro, che siano stati affatto privi della legittima, ma dà loro la querela d'inofficiosità. Or noi abbiam dimostrato, che il Principe di Avellino nè punto nè poco lasciò alla figlia la legittima sul feudale. Quindi ella a ragione querela d'inofficiosità il testamento feudale del padre con quelle armi, che il Dritto comune le somministra, poichè non ebbe la legittima su que' feudi, donde il padre col testamento la escluse.

La semplicità della nostra risposta dovrebbe obbligare gli avversarj a tacere. Ma eglino in ultimo luogo vengono a far eco ai due pretesti immaginati dal Principe testatore per defraudar la figlia della legittima. L'uno, che il prezzo de' feudi era interamente assorbito da' Maggiorati; l'altro,

tro, che la figlia era decentemente dotata dal Monte di Ciarletta; e per terzo vi aggiungon essi con una singolar Giurisprudenza, che la Ducheſſa è molto ricca per la materna ſucceſſione. Poichè queſte ſteſſe objezioni han propoſto alla dimanda della legittima, che condizionatamente ha fatta la noſtra elientola, così noi ſoſpendiamo di confutarle, riſerbandoci di farlo quando ſaremo a ragionare della mentovata dimanda. Intanto paſſiamo ad eſporre l'ultima pruova della manifeſta nullità del teſtamento.

## *Il teſtamento del Principe di Avellino è nullo per abuſo delle Grazie.*

ABbiam finora ragionato nella ipoteſi, che il Principe di Avellino poteſſe valerſi delle Grazie per eſcludere la figlia dalla ſucceſſion feudale: ed abbiam pur veduto, che nullamente ſe ne valſe, perchè non laſciò ſu' feudi la legittima alla figliuola. Dobbiamo ora abbandonar coteſta ipoteſi, poichè non era in facoltà del Principe di adoperare le Grazie a danno della figlia, che potea maritarſi in famiglia; che in effetti vi ſi maritò; e che con tali nozze faceva e ſè ceſſare l'oggetto delle Grazie. Noi adunque, ad occaſion del matrimonio contratto dalla Ducheſſa coll' agnato D. Ferdinando Caracciolo di Torella, intendiam dimoſtrare, che il Principe abuſò delle Grazie nel teſtamento,

to, il quale perciò fin dal suo nascere fu nullo. La dimostrazion nostra sarà portata al grado ultimo della evidenza colla semplice storia delle Grazie medesime, e con pochi, ma opportuni schiarimenti, che vi apporremo.

Dopochè l' Imperador Federigo II. colla nota Costituzione *Ut de successionibus* ammise alla feudal successione le femmine, che per lo innanzi dalla Ragion de' feudi ne erano escluse, mal tolleravano i Baroni del Regno, che le donne impalmandosi con estranei, menassero i feudi fuori delle famiglie proprie di coloro, che gli aveano acquistati. Urtavano sì fatti matrimonj col genio Italiano di conservar in eterno la durata e lo splendore delle agnazioni; e quindi i Baroni si rivolsero ad ottenere una dispensa alla legge, onde ad un tanto male si ovviasse. Non prima del 1595. riuscì loro d'impetrarla dal Re Filippo II., che in quel tempo regnava; e dal tenor della supplica, che noi trascriveremo, si vede qual fosse l'unico fine, che ad implorar la Grazia li spinse.

La supplica fu concepita così: *Item questa fedelissima Città, Baronaggio, e Regno, conoscendo con quanta facilità gli Stati, e Feudi tanto titolati, quanto non titolati, tanto quaternati, quanto non quaternati, in molto tempo, e con molte fatiche, e servigj acquistati, in un punto si perdono dalle proprie famiglie acquirenti, succedendo in essi le donne, le quali si casano in famiglia aliena: supplica la M. V., che si degni abilitare i presenti Feudatarj, e futu-*

*turi, titolati, e non titolati*, etiam *quelli, che non aveſſero feudi quaternati, che de' loro Feudi, e Stati poſſano* tam in actu inter vivos, quam in actu ultimæ voluntati *diſporre de' detti Feudi, e Titoli in beneficio di quel maſchio della loro famiglia, il quale a tempo della diſpoſizione ſuccederìa, non eſſendoci femmina* in proximiori gradu, *non oſtante che ci foſſero donne ſimilmente* in gradu ſucceſsibili, & proximiori : *alle quali donne poſſa detto Feudatario ſopra detti ſuoi Stati, e Feudi ſtabilire tanto, quanto gli parerà per ſua dote, o eſſendo maritata, per amorevolezza di donarle, e laſciarle: ſopra le quali diſpoſizioni per lo preſente Capitolo* ex nunc *s' intenda dato il Regio Aſſenſo, e Beneplacito di V. M.: con dichiarare, che per tal diſpoſizione gli Feudi, e gli Stati predetti reſtino come Feudi, e Stati antichi, ed ereditarj. A riſpetto de' quali Feudatarj ſi ſupplica la M.V., che per queſto non ſi proroghi la ſucceſſione più di quello, che ſi contiene nelle Coſtituzioni, Capitoli, e Grazie fatte da V.M. Sarà queſta grazia a queſta fedeliſſima ſua Città, Baronaggio, e Regno d' infinitiſſima ſoddisfazione ; al ſuo Regal Patrimonio non apporterà danno alcuno, atteſo che come ſuccederebbe la femmina, ſuccede il maſchio ; neppure ſi cauſerà molto danno alle dette femmine, potendo oggi il feudatario gravarle* uſque ad valorem feudi, *e ſi eviteranno moltiſſime cautele inventate per ſimile diſpoſizione, quale ha partorito a' ſuoi fedeliſſimi ſudditi infinite liti, diſpen-*

*pendj, aggravj, ed intrighi ne' Regj Tribunali*. Il Sovrano si compiacque di rescrivere : *Placet Suæ Regiæ, & Catholicæ Majestati quoad feuda hereditaria* (1).

Or se *Assensus declaratur a supplicatione pendentis* (2), la Grazia si spiega abbondantemente da se. Che piacque al Re Filippo II. di accordare a' Baroni ? Quello senza dubbio, che nella supplica era contenuto, cioè la esclusion delle *donne in gradu successibili & proximiori*, a favor *di quel maschio, il quale a tempo della disposizione succederìa, non essendoci femmina in proximiori gradu*. Perchè lo accordò ? Perchè succedeano ne' feudi *le donne, le quali si casano in famiglia aliena*. Qual era l' inconveniente, a cui il Sovrano graziosamente provvide ? Era, che casandosi le donne *in famiglia aliena*, i feudi *in un punto si perdono dalle proprie famiglie acquirenti*. Dunque quali donne permise, che si escludessero ? Quelle, le quali *si casano in famiglia aliena*, e producono con sì fatti matrimonj l'avvisato sconcio e disordine. In conseguenza o dovrà rinunziarsi alla sana ragione, o bisognerà confessare, che la causa finale, che determinò unicamente i Baroni a supplicare, ed il Sovrano ad annuire, fu quella di evitare il passaggio de' feudi in estranee famiglie per



(1) *Pragmat. 33. de feud.*

(2) *Frecc. de subfeud. Lib. II. Quæst. 11. num. 9.*

mezzo de' matrimonj delle donne succeditrici; fu quella di privar della successione le donne, che sì fatto passaggio con tali nozze avessero procurato. Comunque la supplica si consideri; comunque ella si legga, o intera, o distaccata in parti, sarà sempre vero, e sempre ne risulterà, che il grande e'l solo oggetto de' Baroni fu di farsi incontro alla perdita de' feudi dalle proprie famiglie, che gli aveano acquistati con molte fatighe e servigj; il che avveniva per opera delle donne, che prendean marito in famiglia aliena. Vero e certo sarà sempre del pari, che avendo il Sovrano accolta la supplica, ed essendo condiscefo alla grazia, permise la esclusion delle donne, ma di quelle donne, che facean perdere i feudi *in un punto*, casandosi *in aliena famiglia*. Il caso non abbisogna d' interpetrazione: basta legger la supplica per rimaner convinto di sì splendida verità.

Non vi ha legge, o rescritto, che non abbia la sua ragione, e la sua mente. La ragione è il motivo, che persuase il Principe ad emanar la legge; la mente è il sentimento della legge dedotto dalla retta intelligenza delle sue parole. Così l'una e l'altra son definite dall' erudito Gronovio: *Ratio est causa, quæ Legislatorem movit, ut legem poneret: mens, sententia, seu id, quod ex verbis recte acceptis intelligitur* (1). Or sebbene sian queste due cose di-

(1) *Gronov. in not. ad Grot. De Jur. B. & P. lib. 2. cap. 16.*

distinte fra loro, tuttavia taluni le han confuse, riputandole una cosa medesima: errore ripreso dal Grozio (1), e via più dal Puffendorfio, il quale elegantemente avverte così: *Præcipuam quoque vim hic habet ratio legis, seu causa illa & respectus, qui ad legem ferendam latorem movit; quam qui cum mente legis confundunt, vehementer decipiuntur, cum hæc nihil aliud sit, quam sententia legis genuina, ad quam venandam in subsidium ratio legis adsumitur* (2).

Ma della Grazia del 1595. avviene, che o si distingua la ragion dalla mente, ovvero ambedue si confondano assieme, sempre ne risulterà, che la Grazia permise di escluder soltanto quelle donne, che si casassero in famiglia aliena. Qual fu infatti *causa illa & respectus, qui Legislatorem movit*, se non il dispiacimento mostrato dal Baronaggio per quella *tanta facilità, con cui i feudi in molto tempo, e con molte fatiche, e servigj acquistati, in un punto si perdono dalle proprie famiglie acquirenti, succedendo in essi le donne, le quali si casano in famiglia aliena?* E quale altra fu *mens, seu sententia legis genuina*, che dee raccogliersi dalle parole della supplica formanti il ragionamento del *Placet* del Sovrano, se non la facoltà di esclu-



(1) *Grot. loc. cit.*

(2) *Puffend. De I. N. & G. lib. 5. cap. 12.*

dere unicamente quelle donne, *le quali casandosi in famiglia aliena*, fanno, *che i feudi in un punto si perdano dalle proprie famiglie acquirenti?* Son tanto chiare, son tanto precise, son tanto semplici le parole della Grazia, che è grave sconcezza di porne in disputa la intelligenza. Quindi sarà a dirsi a buona ragione, che molto inutilmente fiensi gli avversarj affaticati nell'indagare qual fosse il fine de' Baroni nel chiedere la grazia, e quale il fine di Filippo II. nell'accordarla. Perchè tante assannose cure ed inutili pene, mentre la Grazia palesemente il manifesta? Noi ci dispensiamo di confutare la investigazione degli avversarj, poichè la legge ci riprende di far quistioni, *cum in verbis nulla ambiguitas est* (1); poichè ci sgomenta Baldo nell'avvertirci: *Omittere certitudinem verborum, & quærere conjecturas, est imbecillitas intellectus* (2); poichè finalmente ci rammenta il Curzio, che *omnis argumentatio in casu claro dicitur calumniosa* (3). A scanso dunque di sì fatte tacce, noi direm solo, che se i nostri contraddittori immaginano di aver eglino scoverto il fine dei Baroni supplicanti nel desiderio di uguagliare la successione feudale ai Majoraschi di Spagna col totale abor-

ri-

(1) *L.* 25. §. 1. *ff. de legat. III.*

(2) *Bald. in L. Continuus ff. de verb. obl.*

(3) *Curt. sen. Cons.* 29. *n.* 6.

rimento delle donne; ed il fine di Filippo II. nel massimo favore de' supplicanti, onde le donne in ogni caso si rimanessero escluse da' feudi; non sono sicuramente riuscite felici le loro discoverte. Ove è, che ne' Majoraschi di Spagna siano all' intutto aborrite le donne? Ludovico de Molina, autor grandemente riputato, scrisse su di que' Majoraschi un compiutissimo Trattato, che a tutti è noto. Consegrò un intero capitolo in grazia delle femmine; e tanto è lungi, che le ritrovasse aborrite ne' Majoraschi di Spagna, che per l'opposto essendosi impegnato a pruovare il contrario, conchiuse così: *Quod adeo verum est, ut non solum in Majoratibus simplicibus, sed etiam in Regnis, Ducatibus, Comitatibus, Marchionatibus, & Baroniis, in quibus jure Majoratus succeditur, procedat. Ad eorum namque successionem semper fœmina, masculo ejusdem lineæ & gradus deficiente, admittenda erit* (1). Molto meno è sostenibile col senso legale, che Filippo II. avesse tanto oltre estesa la sua Sovrana condiscendenza al favore de' supplicanti, che fosse venuto a conceder loro quella generale esclusione delle



(1) *Molina de Hispan. Primog. L. III. c. 4. n. 5.* L'epigrafe del capitolo è questa: *Fœminam primogenitam ad Majoratus successionem, masculo ejusdem lineæ & gradus deficiente, admittendam esse, exclusis masculis remotioribus.*

le donne, che eglino ſteſſi non aveano implorata. *Neque ſic conceditur*, dice ſul propoſito Ulpiano, *niſi forte quis hoc impetraverit* (1). Ma ove è, che i Baroni la general eſcluſione chiedeſſero, quando le loro doglianze eran ſolo dirette alle donne, che *ſi caſano in famiglia aliena*? Inutili adunque ſaranno a dirſi sì fatte diſpute, e ben infelici le ricerche de' noſtri contraddittori, mentre la Grazia medeſima del 1595. eſibiſce la vera cauſa finale, per cui fu e chieſta, ed accordata.

Argomentando noi ora *a contrario ſenſu*, potremo con certezza affermare, che ſe la Grazia fu conceduta pel ſolo oggetto de' matrimonj delle donne in eſtranea famiglia; non poſſano nè debbano eſcluderſi da' feudi per opera della Grazia quelle donne, che nell'agnazione prendan marito, poichè ceſſando in tal caſo la ragion finale della Grazia, deve anche per legittima conſeguenza ceſſarne l'effetto. L'argomento *a contrario ſenſu*, che i noſtri avverſarj ſpiritoſamente e con molta grazia han chiamato *fraliſſimo*, fu nondimeno del Principe de' Giureconſulti valutato cotanto, che il diſſe *fortiſſimum argumentum* (2). Il Cardinal Mantica, la di cui autorità non è di lieve momento, ragionandone a lungo, ſcriſſe: *A communi opinione*

(1) *L. 2. §. 16. in fin. ff. Ne quid in loc. publ.*

(2) *Papinianus in L. 1. ff. de off. ej. cui mand. eſt jurisd.*

*ne non dissentio, quod argumentum a contrario sensu possit etiam sumi ad inducendam contrariam dispositionem* (1). Ed è cosa risaputa, che sì fatto argomento debba avere la sua piena efficacia nell'applicazion delle leggi, quante volte non ne seguano degli assurdi: *Argumentum a contrario sensu in legibus, statutis, & ultimis voluntatibus est validum, nisi hujusmodi interpretatione inducatur legis, statuti, vel juris communis emendatio; vel sententia juri, ejusve rationi contraria; si contrarius ille casus jure decisus sit; si qui statuerunt, ea interpretatione inciderent in pœnam* (2). Or egli è certo, che nessuno de' notati assurdi avviene allorchè la donna legittima succeditrice ne' feudi, sposando un agnato, concorre nel fine della Grazia di conservare i feudi nella famiglia acquirente. Molto meno è a porsi in dubbio, che mancando la causa finale della Grazia, non se ne debba risentire l'effetto. Ed oltre alla ragione ed al buon senso, che 'l persuadono, ne convince del pari la legge. Un esempio luminoso ne abbiamo in un luogo del Giureconsulto Paolo: *Quamvis nulla persona lege excipiatur, tamen intelligendum est, de his legem sentire, qui liberos tollere possunt. Itaque si castratum libertum jurejurando quis adegerit, (ne nubat, aut liberos tollat)*



(1) *Mantic. De conject. lib. 3. tit. 15. n. 7.*

(2) *Gothofr. ad L. 3. C. de condit. insert.*

*lat ) dicendum eſt , non puniri patronum hac lege* (1). Sulla qual legge Bartolo, ſeguito dal Gotofredo, avverte così: *Lex generaliter loquens reſtringitur per rationem. Ceſſante legis ratione, lex ipſa ceſſat.* Laſciamo inoltre di aggiugnere, che coteſta regola di Dritto deve aſſai più valere ne' termini, ne' quali ſiamo, di una Grazia, che per comun ſentimento non eccede i confini della ſupplica, e non ſi eſtende da caſo a caſo, e da perſona a perſona. Conchiuderemo dunque col rammentare, che l'avvedutiſſimo Giovanlionardo Rodoerio, avendo di propoſito trattata la materia nel Comentario, che ſcriſſe ſulla Grazia, ſoſtenne colla maggior fermezza il dritto della donna maritata nella famiglia, e lo riconobbe cotanto ſicuro e certo, che lo allogò nella claſſe delle coſe indubitate e non quiſtionabili (2). Quindi è grave ardimento il recare più in dubbio un dritto garentito dalla ragione, dalla legge, e dalla opinione de' ſommi uomini.

A diſpetto nondimeno di tanta evidenza ſi fanno i contraddittori a ſoſtenere, che la Grazia permetta di eſcludere ancora la donna maritata in famiglia; ed ammaſſano a tal uopo i più ſconci e diſadatti ſofiſmi per far rinvenire nella Grazia quel che nella Grazia non è nè punto nè poco.

(1) *L. 6. §. 2. ff. De jure patron.*

(2) *Rodoer. Comment. &c. cap. 6.*

co. Dicon eglino adunque, che le parole, *le quali si casano in famiglia aliena*, sieno enunciative, e non taſſative; che la dimanda generale contenuta nella ſupplica non poſſa eſſere riſtretta dalla ſpezialità del proemio; che ceſſando la ragion di una legge, non debba ceſſarne l'effetto; che non ſi poſſa andar cercando nel proemio la ragion di una legge; che la ragione eſpreſſa nel proemio di una ſupplica non debba mai riputarſi finale, ma ſemplicemente impulſiva; che nella ſupplica del 1595. non ſi eſprima la cauſa, ma ſi argomenti; e che nella interpetrazion delle leggi l'argomento *a contrario ſenſu* non abbia alcun valore. Si giugne in fine a ſoſtener coraggioſamente, che la Prammatica 33. *De feudis* ſia una legge negativa, malgrado che il reſcritto, che forma la legge, veggaſi ſcritto colla parola poſitiva *Placet*. Ma qual uomo di buon ſenſo, e di ſano penſare non vede, che l'ammaſſo di tante fallacie, e di così atroci inſulti, diretti alla legge, alla verità, ed al ſenſo comune, quanto ſarebbe ben allogato in un Circolo, altrettanto è, e ſarà ſempre indegno della gravità del Foro? Noi lungi dal darci la pena di confutare cotanta ſtranezza, diremo meglio al ſuo autore ciò che Aulo Gellio rammenta di aver detto Sesto Cecilio a Favorino: *Digrediare pauliſper e curriculis iſtis diſputationum veſtrarum academicis, omiſſoque ſtudio quidquid libitum eſt arguendi, tuendique, conſideres*

*gravius* , *cujusmodi sint ea* , *quæ reprehendisti* ( 1 ). E chi è che ignori , che i Sovrani nel concedere le grazie se favorisconо un individuo , evitano il menomo pregiudizio altrui ? Gl' Imperadori Teodosio e Valentiniano vollero , che si eseguissero quei soli rescritti , nei quali *sit aliquid* , *quod non lædat alium* , *& prosit petenti* (2). Or nel caso presente vi era il pregiudizio delle donne ; ma poichè elleno poteano evitarlo col maritarsi in famiglia , così Filippo II. restrinse la Grazia alla esclusione di quelle , che si casavano *in famiglia aliena* , e colla scelta di uno sposo estraneo portavano a lor piacere i feudi fuori della propria famiglia acquirente .

Ma si ammetta per poco una stranezza senza pari , quanto è quella , che dubbio vi sia nella interpetrazione della Grazia del 1595. , e che ne siano ambigue le espressioni . Qual pro per D. Marino Caracciolo ? Il Giureconsulto Meciano in questa stessa straniſſima ipotesi ci somministra la seguente regola : *In ambiguis orationibus maxime sententia spectanda est ejus* , *qui eas protulisset* (3) . Convien dunque vedere quali fossero i sentimenti degli stessi Baroni , che ottennero la Grazia , e che andavano posteriormente im-

plo-

(1) *Aul. Gel. L.* 20. *noct. attic. cap.* 1.

(2) *L.* 7. *C. de prec. Imp. off.*

(3) *L.* 96. *ff. de regulis juris* .

plorandone l' ampliazione . Sicuramente neſſun altri più di eſſi potrà aſſicurarci del vero ſenſo della lor ſupplica , e del reſcritto Reale , che impetrarono nel 1595.

Nell' anno 1617. fu chieſta da' Baroni al Re Filippo III. un' ampliazione della Grazia , così per dar fine a varie diſpute , come per ottenere ancora la eſcluſione delle donne diſcendenti . Nella ſupplica , che raſſegnarono per queſto oggetto , dopo di aver rammentata la Grazia del 1595. , eglino ſi eſpreſſero così : *Con dichiarare ancora , e di nuovo concedere , che quella s'intenda in tutti i feudi predetti , tanto nuovi , quanto antichi , tanto acquiſtati , quanto acquiſtandi ; e che la predetta diſpoſizione tra vivi , o per ultima volontà , poſſa farſi a beneficio della perſona della famiglia , ancorchè non fuſſe in grado ſucceſſibile , ed eſſendovi la femina in grado , tanto in linea diſcendente , o aſcendente , quanto anche in linea tranſverſale , ancorchè il detto maſcolo nominando fuſſe preceduto da altri in grado , e pure per ragione di primogenitura . E queſto s' intenda non ſolo quando i Feudatarj aveſſero femine per loro ſucceſſori , ma maſcoli diſcendenti da femine , che non fuſſero della famiglia di eſſi Feudatarj ; poichè in queſto non ſi fa pregiudizio alcuno alle ragioni del Regio Fiſco , mentre ſolamente ſi muta la perſona del ſucceſſore , acciocchè i beni feudali ſi conſervino nelle famiglie .*

Or ſe il Baronaggio conchiuſe la ſupplica , colla quale implorava la eſcluſione delle diſcendenti , dicendo , *acciocchè i be-*

*i beni feudali si conservino nelle famiglie* ; chiaramente spiegò, che non dimandava la esclusione di quelle donne, le quali maritandosi nella propria famiglia acquirente, producevano il bramato effetto della conservazione de' beni feudali nelle famiglie de' Feudatarj. Inoltre dimandando il Baronaggio di poter escludere quei maschi discendenti da donne, *che non fussero della famiglia di essi Feudatarj* ; venne in conseguenza ad ammettere la inclusione di quei maschi discendenti da donne, che *fussero della famiglia di essi Feudatarj*. Ma costoro non altrimenti potean essere della famiglia, se non per effetto de' matrimonj contratti dalle madri loro nella famiglia medesima. Quindi se i Baroni non chiesero la esclusione di tali maschi, ne segue, che ebbero per certo, che maritandosi le loro madri in famiglia, non cagionavano quello inconveniente di passare i feudi ad estranei, per lo quale unicamente aveva Filippo II. accordata la Grazia. E se eglino si limitarono a dimandar soltanto la esclusione de' maschi discendenti da donne, i quali non fossero della famiglia, palesarono due innegabili verità. L' una, che non avean Grazia permettente la esclusione de' maschi discendenti da donne maritate in famiglia, e molto meno delle madri loro. L' altra, che non avean l' ardimento di dimandare una Grazia, che accordasse la esclusione di tali donne, e de' maschi discendenti da esse.

Così il Baronaggio istesso con questa seconda supplica manife-

festamente spiegò, che la Grazia del 1595. non conteneva il permesso di escluder la donna, che si maritasse nella famiglia acquirente. Ma vie meglio il fece in appresso. Imperciocchè non avendo ottenuta da Filippo III. la desiderata ampliazione, ne ripetè le suppliche nell'anno 1711. all'Imperador Carlo VI.; e concepì la dimanda in questi termini: *Con dichiarare, e concedere espressamente, che si possa anco per via di sostituzione diretta, o fedecommessaria, pura, o condizionata, disponere delli feudi antichi, e nuovi, anche titolati, e di gran momento, con esclusione non solo della femina immediata, o del maschio discendente dalla femina, anco se questa si fusse maritata nella famiglia, che sarebbe immediata successore, ma anco perpetua nelle femine, e loro discendenti.* Cotesta supplica somministra la più viva e parlante dimostrazione di quella verità, che per noi si è fin qui sostenuta; poichè se in essa per la prima volta si dimanda di potersi escludere la donna, *anco se questa si fusse maritata nella famiglia*, egli è evidente, che colla Grazia di Filippo II. tanto non era permesso.

Ma havvi ancora di più. L'Imperador Carlo VI. volle sulla dimanda del Baronaggio sentire il parere del Collateral Consiglio. Sommi uomini sedevano allora in quell'augusto consesso, fra' quali il celebre Gaetano Argento; e la Consulta contenente il di loro parere fu formata dalla sua mano. Or si senta qual parere sull'articolo della esclusione della donna ma-

maritata in famiglia il Collaterale raſſegnaſſe: *Chiedendoſi oltre a ciò, che poſsa il Feudatario anteporre il maſcolo alla femina caſata nella famiglia, ed al figlio maſcolo di queſta nato da tali nozze; il che non ſarebbe permeſso per detta Prammatica* 33., *così per le maſſime comunemente ricevute, per le quali la femina in queſto caſo ſi conſidera come maſcolo, ed il figlio nato dal matrimonio contratto con perſona della famiglia ed è agnato, ed è più proſſimo, potendo preſtarſi il grado della madre, e l' agnazione del padre; come per quelle parole della Prammatica:* LE QUALI SI CASANO IN FAMIGLIA ALIENA. Dal recato parere del Collaterale traggonſi due ſicuriſſime conſeguenze. La prima, che quel ſapientiſſimo Magiſtrato conobbe, che nella Grazia del 1595. non era contenuta la eſcluſione della donna maritata nella famiglia. La ſeconda, che a que' gravi e dottiſſimi uomini ſembrò ingiuſto, che ſi pretendeſſe allora dall' Imperadore la grazia di sì fatta eſcluſione.

Venne quel Sovrano nel 1720. a profferire il ſuo reſcritto: E comechè la ſupplica conteneſſe più capi, piacque nondimeno al Sovrano di accordar ſoltanto la eſcluſione delle figlie e diſcendenti: *Placet S. C. C. M., Gratiam conceſſam Pragmatica* 33. *de feudis, cujus vigore poſſint Feudatarii, quibus ex legibus Regni eſſent fœminæ ſucceſſuræ, illis poſthabitis, inſtituere proximiorem maſculum, cui, dictis fœminis non extantibus, deferenda eſſet ſucceſſio; proceſſere, ac vires habere, quamvis agatur de filiabus, aut*

*aliis fœminis descendentibus ab ultimo possessore*. Cotesto rescritto compie perfettamente la nostra dimostrazione. Se il Sovrano tacque sull' espresso punto di escluder la donna maritata nella famiglia, il suo silenzio è un invitta pruova o di aver negata tal grazia, o di avere per lo meno sospeso di accordarla in vista del contrario sentimento del Collaterale.

Adunque la semplice storia delle Grazie, che finora si è narrata, e le opportune riflessioni, che di tratto in tratto vi si son fatte, accertano ad evidenza, che non vi sia Grazia tra noi, che permetta di escluder la donna, che si mariti nella famiglia. La qual verità riduce gli avversarj a dire, che se non si può escludere dall' ultimo possessore la donna già maritata nella famiglia, si può ben tuttavia postergare la innutta, come era la Duchessa di Miranda alla morte del padre. Imperocchè, dicon essi, non avendo la innutta ancor deciso di maritarsi in famiglia, produrrebbe lo sconcio di far rimanere in sospeso la successione feudale, laddove questa dee passare *tamquam fugitiva* all' erede.

Non può darsi una sfuggita più infelice di questa. L'inconveniente, al quale la Grazia si fece incontro, viene egualmente riparato col matrimonio della donna in famiglia, o che questo avvenga prima, o che avvenga dopo della morte del Feudatario. Disse il Baronaggio: *I feudi si perdono dalle proprie famiglie acquirenti, succedendo in*

*essi*

*essi le donne, le quali si casano in famiglia aliena*. Non disse: *si fian casate*, mal sibbene. *si casano*. Coteste parole esprimono un tempo indeterminato, nè fan distinzione tra il matrimonio avvenuto, ed il futuro. Se succeda, che le donne *si casino nelle proprie famiglie*, i feudi *non si perdono*, e cessa la ragion della Grazia. Se avvenga, che le donne *si casino in famiglia aliena*, i feudi *si perdono*, ed ha luogo la Grazia. Ma fino a che la donna o all'uno, od all'altro partito non si appigli, non può a lei torsi quel dritto alla successione, di cui la Grazia non privolla, quando al partito di maritarsi in famiglia si appigliasse. A

Nè può sentirsi senza noja, che sebbene la innutta sia abile alla succession feudale, diventi nondimeno inabile subito che sia esclusa nel testamento in virtù della Grazia, cosicchè trovandosi già inabile in morte del testatore, i feudi, che si debbono deferire *tamquam sagitta*, volano all'erede scritto, nel quale se ne perfeziona l'acquisto; e sopravvenendo quindi l'abilità alla donna per effetto del suo matrimonio in famiglia, non si è più al caso di ritrattare la delazione già seguita. Conciosiachè tutto cotesto ragionamento offende al tempo stesso la legge ed il buon senso. E primieramente esso è del tutto fuori della quistione, poichè mancando la Grazia, che permetta a' Feudatarj di escludere la donna innutta, costei non può mai diventare inabile per qualunque testamento. Inoltre non vi ha chi non comprenda, che tutto l'op-

l'opposto sistema porterebbe, che il successor legittimo nell'atto del testamento, che lo esclude, e prima che muoja il testatore, rimanga già fuori della successione. Ma questo è un assurdo, quando anche si dica sospeso l'effetto del testamento fino alla morte del testatore; poichè potrebbe l'erede scritto non adire, e così succederebbe, che taluno morisse col testamento, e senza testamento insieme: col testamento per la esclusione dell'erede legittimo: senza testamento riguardo all'erede scritto, che non adisca; giacchè è intestato ancor colui, *ex testamento* del quale non sia adita la eredità. Il tempo dell'adizione è il solo, che debba riguardarsi, e non già quello del testamento, o della morte del testatore. *Jus heredis*, dice la legge, *eo vel maxime tempore inspiciendum est, quo acquirit hereditatem* (1). Ed insegna il Cujacio: *Extranei vero heredes non ita subito existunt, sed mortuo eo, de cujus bonis agitur, postquam deliberaverunt, & fecerunt etiam aliquid, quo declararent, se heredes esse velle. Nequc enim tam jure fiunt, quam facto, ut crctione, aditione, vel gestione pro herede* (2). Or se l'ultimo Principe d'Avellino col solo suo testamento, prima della di lui morte, e prima dell'adizione dell'erede scritto, non potè rendere la fi-

(1) *L. Si alienum 49. §. in extran. hered. ff. de hered. instit.*

(2) *Cujac. lib. 3. Quæst. Papin. ad l. 12. de vulg., & pupil.*

figlia inabile a succedere ; ne segue , che in tempo della di lui morte la facta dovea portare i feudi assolutamente alla figlia , che non era inabile alla successione . E siccome prima dell'adizione dell'erede scritto la figlia col matrimonio in famiglia si rese indegna della esclusione , alla quale aveala condannata il testamento ; così non può dirsi , che la successione si trovava già deferita all'erede scritto , che non aveva ancora adita la eredità .

Tutto ciò nonpertanto sia detto per dimostrare sempre meglio gli assurdi , ne' quali s'imbatte D. Marino Caracciolo, seguendo i bizzarri suoi sistemi ; poichè il certo egli è , che la Grazia non fa distinzione tra la donna maritata , e la innutta : ed è certo del pari ; che una Grazia ristretta e limitata non può estendersi capricciosamente per sovvertire le leggi più salde di Natura e di stabilita Ragione , e per recare altrui la ingiuria più atroce . Ma che dovrà farsi dal Feudatario , che abbia per legittima succeditrice una donna nubile , e tema , che costei trasporti col matrimonio i feudi in famiglia aliena ? Ei non può fare altra disposizione, a nostro avviso , se non condizionata , istituendo nei feudi il maschio , nel caso che la donna non si mariti nella propria famiglia ; ed o dovrà attendersi l'esito delle nozze di costei , o alla peggio se le potrà prefiggere un termine a deliberare . Garante de' nostri detti è l'insigne Giovanlionardo Rodoerio , il quale nel lodato suo Comentario sulla Grazia , dopo di avere stabi-

bilito , *quod fœmina nupta in familia acquirentis feudum non possit excludi vigore Gratiæ* , soggiunge : *& quid de virgine nuptura?* E quindi ragiona così : *Hinc iterum resultat , quod si Feudatarius haberet fœminam proximam & immediatam succeditricem non nuptam , sed nuptiis , & proli aptam , nequiret eo casu , postbabita hac muliere , uti beneficio Gratiæ , nisi viso exitu status ipsius fœminæ , quæ si velit nubere in familia , non posset excludi , ut diximus ; & successive priusquam culpam contrahat nuptiarum extra familiam , non debet feudo privari , ex argumento tit. de feud. sin. culp. non amit. , eo magis , quia verba supplicis libelli non loquuntur de fœminis , quæ possunt nubere extra proprias familias , sed de illis , quæ ita nubunt ; & sic non fuit considerata simplex potentia ad introducendam exclusionem , sed ipse actus nuptiarum , quarum successive exitus oportet expectari , juxta tex. in l. aut facta 16. §. eventus ff. de poen. , istaque expectativa in aliis casibus non abborret a regulis feudalibus , imo illis consonat ; si credamus Felyn. in cap. inter dilectos sub num. 3. de fid. instr. , qui loquens ad interpetrationem tex. in can. præsens 20. quæst. 3. , in cap. 1. de milit. vasal. qui arm. bellic. depos. , & in cap. 1. §. qui clericus , si de feud. defunct. conten. sit int. dom. & agnat. vassal. , docet expresse , quod Feudatarius , qui Ecclesiasticum statum elegit , non statim perdat feudum , sed expectandus sit invariabilis exitus emissæ professionis , aut susceptionis Sacrorum Ordinum ; istamque sen-*

*sententiam tamquam verissimam sequuntur Cuman. Cons.* 107. *Joseph*, & *Antonius &c.*, *Capyc. in invest. feud. fol.* 63. *col.* 2. *versic. adverte tamen*, *Menoch. de arbit. casu* 231. *num.* 13, & *Præs. Ursin de success. feud. par.* 1. *quæst.* 9. *artic.* 2. *sub num.* 15. *versic. item profitetur. Itaque arguendo a simili, non videtur exorbitans, quod fœmina feudatario proximior sit expectanda, donec nuptias elegerit, ne a debito sibi succedendi jure prius decidat, quam culpam committat.*

*Nec obstant verba libelli paulo inferius expressa* : Alle quali donne possa detto Feudatario sopra detti suoi Stati, e Feudi stabilire tanto, quanto li parerà per sua dote, o essendo maritata, per amorevolezza di donarli, e lasciarli ecc., *ex quibus aperte convincitur, posse Feudatarium uti beneficio Gratiæ etiam in præjudicium fœminæ proximioris nupturæ, ac non expectatis nuptiis illius. Quia pro responsione considero, quod debemus studere concordiæ verborum, ubi adest illorum repugnantia; & concordia in casu præsenti desumitur ex illo relativo:* alle quali donne, *quod conjunctum cum suo relato ita sonat:* alle quali donne, le quali si casano in famiglia aliena, *prout superius expressum fuerat; & successive non exorbitat, quod Feudatarius relinquat, aut donet mulieri extra familiam nuptæ, vel etiam ita nupturæ propter ejus declarationem; alias verba libelli continerent repugnantiam.*

*Ne autem familiarum status sit in suspenso, posset Feudata-*

*rius*

*rius fœminam ſibi proximam ſucceditricem, nubiliſque ætatis, requirere, ut nuptias eligat, atque declaret ſibi magis placitas; quod eſt regulare in feudis, ut interpellatio exigatur ad contrahendam culpam, ut feudum amittatur, cap. unic. §. ad hoc Tit. hic finit. lex; & in facto hoc ipſum obſervamus practicari in Clerico, aut Novitio, cui feudi ſucceſſio debetur, ut non prius a ſuccedendo repellatur, quam fuerit interpellatus, & præfixus ei terminus, intra quem valeat deliberare, utrum malit eumdem incapacem ſtatum proſequi, vel illum dimittere, ut feudum obtineat, Ann. & Camil. de Curt., quorum meminimus in noſtra obſerv. ad Reg. de Marin. cap. 120. num. 18.. Eſt tamen advertendum ad duo.*

*Primum, quod fœmina Feudatario proximior, quæ explicite, aut in contumaciam declaravit velle nubere extra familiam, poſſet pœnitere re integra, feudo ſcilicet adhuc maſculo in gradu ſequenti non delato vigore Gratiæ, juxta terminos tex. in l. 2. cum gloſ. C. qui bon. ced. poſ.*

*Alterum, quod fœmina, cui deliberandi neceſſitas præſcripta eſt, an malit extraneo, vel in familia nubere, poſſit quemlibet maſculum de familia eligere; nec cogitur proximiorem ducere, quia dato quod ex connubio cum alterutro idem habetur intentus, idemque effectus conſervationis feudorum in propriis familiis, non eſt curandum, quod iſte, aut ille eligatur, per regulam, Habeamus intentum &c. ad tex. in l. mulier in princ. ff. ad Trebell., l. ſi major ff. de inſt.,*

*& subst., l. fideicommissa §. si cui ff. de leg. 3., & l. si ita ff. quand. dies legat. ced. Eo magis, quia facilius, atque honestius cum remotiori consanguineo nuptiæ contrahuntur, modo tamen sit de familia effectiva, aut contentiva, sursum, vel deorsum, primi acquirentis, ut adimpleatur intentioni supplicantium, & Regis, qui voluerunt propriis familiis consulere* (1).

Al Rodoerio fa eco Carlantonio de Luca, il quale scrisse a tal modo: *Infert idem Rodoerius n. 5., quod si Feudatarius haberet fœminam proximiorem immediatam succedentricem non nuptam, sed nuptiis aptam, nequiret hoc casu, posthabita hac muliere, uti beneficio Gratiæ, nisi viso exitu status ipsius fœminæ, quæ si velit nubere in familia, non possit excludi; ut in simili practicatur in Clerico, & Novitio, ut non prius a succedendo repellatur, quam fuerit interpellatus, & præfixus ei terminus, intra quem velit deliberare, utrum velit eumdem statum incapacem prosequi, vel illum dimittere, ut feudum obtineat* (2).

Dello stesso avviso in fine fu Francesco di Costanzo: *Ex illis verbis*, le quali si cavano in famiglia aliena, *oritur quæstio, an fœmina proximior non nupta, sed nuptiis apta possit excludi, nisi viso exitu status ipsius fœminæ, quæ si ve-*

(1) *Rodoer. Commentar. &c. Cap. 6.*

(2) *De Luca de assensu quæst. 80. n. 1.*

*velit nubere in familia, feudum non exiret de familia, sed in ea magis conservatur. Affirma: quia fœmina si in propria familia nubat, potest in agnatitiis fideicommissis succedere, Jas. conf. 52. lib. 2., Peregr. conf. 50. lib. 3., Rovit. conf. 17. num. 16. lib. 1.. Et ideo fœminæ innuptæ statuendus est terminus ad deliberandum si velit in familia nubere, Carol. Ant. de Luca quæst. 80. num. 1. de Assensu, Rodoer. ibid. cap. 6.* (1).

A cotesti gravi ed uniformi autorità oppongono i contraddittori, che il Rodoerio parlò nel citato luogo con tanta leggerezza, che poco dopo solennemente si ritrattò; e che gli altri due Scrittori di passaggio ed a caso parlarono della quistione. Riguardo ai due ultimi Scrittori noi rispondiamo, che le loro parole istesse, riportate pocanzi, mostrano a sufficienza, che nè di passaggio nè a caso parlarono della quistione. Intorno poi alla ritrattazione del Rodoerio, che credesi essere nel capitolo ventesimo del Comentario più volte citato, egli è a saperssi, che ivi l'autore parlando della refuta fatta all'agnato, prossimiore in quell'atto, dice, che per la sopravvenienza di altro agnato più prossimo non si può ritrattare la delazione già seguita nel primo. Ma vi fa due eccezioni, cioè *Si ipsi refutanti feudum filius, aut filia superveniret*, e *Si ille pro-*



(1) *De Constant. supplem. in Pragm. 33. de feud. num. 12.*

*nimior superveniens fuisset jam in utero tempore refutationis*. Indi passa ad inferire una sua Allegazione scritta molto tempo innanzi a quel Comentario; e poichè ivi scrivea pel cliente, ed era spinto dalla passione della causa, si può bene affermare, che non avesse ragionato con quella stessa indifferenza, con cui lo fece nel Comentario, senza rapporto veruno. Ma nell' Allegazione istessa, ove appunto gli avversarj credono di aver trovata la ritrattazione, egli il Rodoerio non parlava già della successione feudale, alla quale la donna è abile per natura, ma parlava sibbene di un fedecommesso mascolino agnatizio, al quale la donna era inabile per natura, e sperava di potervi succedere pel matrimonio contratto in famiglia dopo la morte del padre. Quindi egli ragionando al caso, si fece a dire: *Cum Majoratus nequeat stare vacuus, nec in suspenso, per consequens per mortem masculi possessoris transit velut sagitta in alium masculum ab institutore vocatum, judicio institutoris, & ministerio Juris, cujus effectus, postquam consummatus est, nequit retractari eo prætextu, quod fœmina, quæ superstes remansit, nupserit in familia, & filios masculos susceperit*. Ove è dunque che il Rodoerio, scrittore giudiziosissimo, e che ben intendea la differenza, che passava tra l'un caso, e l'altro, si fosse in questo luogo corretto, ed avesse receduto da quella opinione, che senza verun dubbio egli palesò, non parlando nè di refute, nè di fedecommessi, ma soltanto della impos-

possibilità di escludere dalla succession feudale la donna innutta, che potea maritarsi nella propria famiglia acquirente? Fole son queste, che non bastano a distruggere un sentimento protetto dalla ragione e dalla legge.

A compiere sempre meglio la dimostrazione, che si è fin quì fatta, del luminoso dritto della Ducheſſa di Miranda alla succession feudale, a cagione del di lei matrimonio contratto in famiglia; conviene ancora aggiugnere il parere conforme, che rassegnarono sull' assunto al Real Trono due gravi e dotti personaggi de' nostri tempi, i quali nell' anno 1788. sosteneano degnamente la carica di Avvocati Fiscali del Real Patrimonio. L' un di essi fu il Marchese D. Domenico Potenza, di onorevole ricordanza, e l' altro il Marchese D. Nicola Vivenzio, ora ragguardevole Luogotenente della Regia Camera della Sommaria. Non dubitaron essi di parlare nella loro Consulta in questi termini: *Vedendosi dunque, che l' Imperatore interpellato per l' estensione della Grazia, così alle femine discendenti, come alle femine maritate in famiglia, accordò soltanto l' estensione alle prime, e nulla rispose per le seconde: da ciò nasce, che qualora il S. C. dando luogo al testamento del Principe di Avellino, abbia inteso di decidere di aver potuto il padre validamente escludere dalla successione feudale l' unica figlia, quantunque maritata* in familia, *sia venuto ad accordare quella estensione di grazia, che non si volle accordare dall' Imperatore, quantunque richiesto dalla*

*Città, e Baronaggio: la quale estensione dovrebbe oggi unicamente dipendere dall'arbitrio di V. M., come Sovrano del Regno.* E riguardo alla quistione della donna innutta difsero: *I nostri Scrittori, che hanno comentato l'anzidetta Prammatica 33., come il Rodoerio, e dopo di lui Carlantonio de Luca, e Francesco Costanzo, hanno scritto concordemente, che il Feudatario non possa avvalersi della Grazia per escludere la femina immediata succeditrice, che non si ritrovi ancora maritata, ma che in questo caso debba aspettarsi l'esito dello stato, che sarà per prendere la femina non maritata, la quale volendosi maritare nella famiglia, non possa essere esclusa dalla successione de' feudi.*

Vinti gli avversarj dalla forza di tante autorità si riducono in ultimo luogo a dire, che essendo D. Ferdinando Caracciolo, al quale si accoppiò la Duchessa di Miranda, della Casa dei Principi di Torella, la quale oggi non serba alcun vincolo di cognazione colla Casa de' Principi di Avellino, non si possa dire di essersi la Duchessa maritata in famiglia. A coresta ultima cavillazione è ben facile la risposta. E primamente convien ricordare, che eglino stessi non negano, *che la Casa di Torella sia un ramo propagginato dalla Casa di Avellino*; ed eglino stessi convengono, che *D. Ferdinando Caracciolo discendeva, per mezzo di Giuseppe primo Principe di Torella, da colui, che acquistò i Feudi della Casa di Avellino.* Or come potranno sostenere, che D. Ferdinando non fosse del-

la

la *propria famiglia acquirente*, giusta le parole della Grazia? Si aggiunga inoltre, che bastava a D. Ferdinando di esser di tal famiglia, senza che dovesse essere di necessità strettamente congiunto alla Duchessa. La donna, secondo l'insegnamento del Rodoerio dianzi citato, può *quemlibet masculum de familia eligere, nec cogitur proximiorem ducere . . . . Eo magis, quia facilius, atque honestius cum remotiori consanguineo nuptiæ contrahuntur, modo tamen sit de familia effectiva, aut contentiva, sursum, vel deorsum, primi acquirentis, ut adimpleatur intentioni supplicantium, & Regis, qui voluerunt propriis familiis consulere* (1).

Dileguata così ogni ombra, ci pare, che rimanga ad evidenza dimostrata la nullità del testamento dell'ultimo Principe di Avellino, per l'abusso, che ei fece, delle Grazie in escludendo dalla successione la Duchessa di Miranda sua unica figlia, la quale potea maritarsi, come fece, in famiglia. Terminato ora l'esame del testamento, andiamo a vedere il dritto della Duchessa medesima a' Maggiorati della Casa di Avellino.



(1) *Rodoer. Comment. &c. cap. 6.*

## *Dritto della Ducheſſa di Miranda a' Maggiorati della Caſa di Avellino.*

VEggonſi eſibite negli atti le ſcritture di tre Maggiorati. Il primo è contenuto nel teſtamento del Principe Camillo Caracciolo fatto nell'anno 1617. Avendo egli da tre mogli quattro figli maſchi e tre femmine, iſtituì il primogenito Duca di Atripalda erede ne' feudali; e previde il caſo, che queſti moriſſe ſenza prole maſchile. In tale rincontro, poichè ſi attendeva la nuova Grazia di eſcludere le femmine diſcendenti, e d'invitarſi un agnato anche remoziore, ordinò, che, poſtergata la figlia femmina del Duca erede, ſuccedeſſe ne' feudi non già Domizio ſuo figlio ſecondogenito, ma il terzogenito Giuſeppe. Ove l'atteſa Grazia non permetteſſe d'invitarſi l'agnato remoziore, chiamò egli il ſecondogenito Domizio. Ordinò tuttavia eſpreſſamente, che ſe la femmina primogenita ſi voleſſe *caſare con Giuſeppe Caracciolo mio figlio, o ſuo diſcendente maſcolo legittimo, e naturale . . . s'intenda detta primogenita iſtituita erede con gli ſteſſi peſi, e condizioni appoſte in favor de' maſcoli, ſempre che ſuccedeſſe femina in infinitum*. Figurò, che la Grazia non concedeſſe eſpreſſamente la eſcluſione delle femmine diſcendenti; ed in tal caſo gravò la primogenita del figlio nella ſomma di ducati 600m. ſul prezzo de' feudi a beneficio di Giuſeppe, il quale

le nominò ancora all' Ufficio di Gran Cancelliere, per la facoltà che ne aveva; *per li quali duc. 600m. posta detto Giuseppe prender la possessione, o tenuta di detti beni feudali, e quella ritenersela sino a tanto, che se li paghi interamente detta somma. Con condizione però, che volendo Roberta Caracciolo, ora primogenita, o quella che terrà detto loco, casarsi con Giuseppe mio figlio, sia obbligato detto Giuseppe casarcisi, ottenuta la dispensa dal Papa a sue spese, nè altrimenti posa goder di detto legato.* In difetto di Giuseppe chiamò il di lui figlio primogenito, indi Domizio, od un di lui figlio, ed in fine il Duca di Bojano, o un suo figlio, purchè ciascun di questi si trovasse in istato di ammogliarsi colla primogenità suddetta. In mancanza di tutti costoro, destinò il legato *a quel Caracciolo più prossimo, che ci sarà, con che ognuno di essi gradatim pigli per moglie detta primogenita, che succederà come di sopra.* E finalmente disse: *E dichiaro, che sempre che a detta eredità succedesse femina nascitura da me, o dalli figli, o eredi miei in infinitum, voglio, che detto legato s' intenda fatto al più prossimo Caracciolo, che con effetto si caserà con detta femina erede. E non volendo, o non potendo detto più prossimo, s' intenda fatto a quel Caracciolo, etiam manco prossimo, che si caserà con detta femina erede* (1).



(1) *Fol. 177. proc. hereditatis &c.*

L' altro Maggiorato fu fondato dal Principe Marino Caracciolo figliuolo di Camillo nell' anno 1629. Egli nel suo testamento istituì erede Carlo Camillo suo figlio primogenito Duca di Atripalda. Previde anche il caso, che morisse senza figli maschi, e rimanessero soltanto femmine. *In tal caso*, disse, *istituisco mio erede universale in tutti i suddetti feudi, e titoli D. Giuseppe Caracciolo mio fratello*, o quel figlio di costui, che tenesse luogo di primogenito, valendosi della Grazia, coll' obbligo di darsi alla femmina ciò che per Dritto le spettava per lo paragio. Immaginò anche il caso, che mancassero Caracciolì maschi di grado permesso dalla feudal successione; e disse: *in questo caso gravo la mia primogenita, che succederà nel mio Stato, e beni feudali, a pagar subito duc. 500m. a D. Antonio Caracciolo Duca di Bojano mio nipote*, o a quel figlio, che tenesse luogo di primogenito, e finalmente *al più prossimo Caracciolo Rosso*, ai quali volle, che pervenissero ancora tutte le cessioni ottenute dai creditori della Casa per li debiti da lui pagati. Indi soggiunse: *E se detta femina, chè succedesse nello Stato, si casasse con alcuno de' Caracciolì Rossi, ancorchè non è prossimo, in questo caso il suddetto legato di duc. 500m. e quantità di debiti, che si trovassero da me estinti al tempo della mia morte, s' intenda a beneficio di quel Caracciolo Rosso, che sarà suo marito . . . essendo la mia intenzione di conservare quanto più si può, o potrà nella famiglia Caracciolo Rossa*

*questa roba, e Stato . . . dichiarando, che se per caso in quel tempo vi fusse Caracciolo Rosso discendente da detto Giuseppe Caracciolo mio fratello, il quale non fusse capace, secondo le Leggi di questo Regno, di succedere a' feudi, ed eredità della Casa, non di meno voglio, che questo tale Caracciolo Rosso sia preferito a tutti nel detto legato, e debiti estinti* (1).

Il terzo Maggiorato ebbe per fondatore il Principe Francesco Marino Caracciolo, il quale nell'anno 1669. sopra tutti i suoi beni burgensatici e feudali, precedente Regio Assenso, vendè per un milione e dugentomila ducati l'annualità di duc. 48m. in beneficio de' chiamati al Maggiorato medesimo. Contemplò egli in primo luogo i suoi discendenti maschi, ed indi altri maschi della sua famiglia Caracciolo; in mancanza di tutti i Caraccioli Rossi chiamò i Caraccioli Svizzeri; e finalmente invitò i Carafeschi, ingiungendo loro l'obbligo di assumere le armi ed il casato del fondatore. Escluse dal Maggiorato perpetuamente le femmine, *come quelle, per le quali non si può conservare nè il nome, nè la dignità della famiglia*. Ma poichè egli sapea, che maritandosi le donne in famiglia, possono bene conservarne la dignità ed il nome, così limitò ne' seguenti termini la loro esclusione: *Item det-*

(1) *Fol.* 233. *d. proc.*

detto Signor Principe dichiara, che sempre che la detta sua erede femina, o qualsivoglia altra erede femina di qualsivoglia di detti, ed infrascritti chiamati per esso Signor Principe, la quale secondo le Costituzioni, e Regie Prammatiche di questo Regno succedesse nelli feudi, e titoli di esso Signor Principe, non trovandosi casata, si volesse casare con mascolo discendente da esso Signor Principe, ed in difetto di esso, perchè non ve ne fussero, o pure ve ne fussero, ma in grado così stretto, che non potesse accanzarsi dispensa; in detto caso, casandosi con uno de' mascoli discendente, ad elezione dell'istessa femina, o dal Principe della Torella suo zio, o dal Duca di Ariola suo nipote, o dal Marchese di Brienza, discendente dal quond. Ascanio Caracciolo della stessa linea di esso Signor Principe di Avellino, o pure in difetto di essi, talmente che non vi fussero maschi di nessuna delle dette Case, che potessero casarsi con detta donna, casandosi con uno de' mascoli discendenti, ad elezione di essa donna, o dalla Casa del Marchese di Torrecuso, o del Duca di S. Vito, o del Principe di Forino, o loro figli, o fratelli, o altri discendenti delle dette Case per linea legittima, e naturale; o pure in difetto di tutti li mascoli di tutte le dette Case Caraccioli Rossi, talmente che non ve ne fusse alcuno da potersi casare con detta donna, in tal caso si maritasse con mascoli de' Caraccioli Svizzeri, o in loro difetto, quando non ve ne fussero di detti Caraccioli Svizzeri, si maritasse

se

*se con maſcolo di Caſa Carafa; in tal caſo, non oſtante la detta diſpoſizione ut ſupra fatta per l'eſclusione delle femine, eſſo Signor Principe vuole, che in tal caſo quello, che ſarà eletto per ſpoſo di detta ſua erede femina, s'intenda eſſer chiamato, conforme lo chiama, al godimento di detti annui ducati 48m. ut ſupra donati, eſcluſo l'altro, che ſi trovaſſe eſſer ſucceduto, ſecondo l'ordine della ſua vocazione, con che in effetto ſegua il matrimonio tra detta erede femina, e detto ſpoſo come di ſopra eligendo. Con dichiarazione, che queſto ſia per eſſo ſpoſo ut ſupra eligendo, e ſuoi diſcendenti dalla detta femina erede, e non per li diſcendenti di altre mogli; che aveſſe avute prima, o che aveſſe dopo: ed in caſo di viduità della detta donna erede, ritrovandoſi ad accaſare con altro della famiglia del modo come di ſopra, la ſuddetta donna con detto nuovo ſpoſo goda, ſua vita durante, i frutti del detto Majorato.*

*Verum dopo la ſua morte dovendo ſuccedere il ſuo primogenito, fra li diſcendenti di detta donna ſi oſſervi la primogenitura, e la prerogativa del ſeſſo, con che diſcendano anche da' padri della famiglia ut ſupra. Con dichiarazione, che in detto caso, nel quale per ragione del matrimonio contraendo con detta femina primogenita la donazione ſi acquiſtaſſe in beneficio del ſuo futuro ſpoſo, ſimilmente s'intenda detto ſpoſo uſufruttuario, e per lui ſi debbano oſſervare li medeſimi vincoli, e condizioni a beneficio de' ſuoi*

*ſuc.*

*ſucceſſori, conforme ſarebbe ſtato obbligato l'altro, che ſarebbe ſucceduto in virtù del preſente contratto, ſe detto matrimonio non foſſe ſeguito* (1).

Potendo la Ducheſſa di Miranda, alla morte del padre, impalmare un individuo della ſteſſa ſua famiglia, ed avendo in effetti ſpoſato D. Ferdinando Caracciolo, diſcendente appunto da quel Giuſeppe, che fu tanto prediletto da' di lei maggiori; diceva ella a ragione, che foſſe a lei dovuta la ſpettanza de' Maggiorati di ſua Caſa, poichè non ne era eſcluſa quella donna unica ſopravvivente all'ultimo poſſeſſore, la quale sì fatto matrimonio contraeſſe. D. Giovanni Caracciolo per l'oppoſto, attenendoſi all'ultimo Maggiorato di Franceſco Marino del *1669.*, e non rammentando le diſpoſizioni precedenti di Camillo e di Marino, ſe non per moſtrare, che l'ultimo ſi unì ai ſentimenti de' due primi; riſpondeva, come ripete ora il figlio, che non potea vantare la Ducheſſa alcun dritto a' Maggiorati, perchè avea ſpoſato un collaterale, e non un diſcendente dal fondatore, laddove coſtui non permiſe alla donna di ſcegliere un collaterale, ſe non quando mancaſſero i diſcendenti, o foſſero a lei così ſtrettamente congiunti, che non ſi poteſſe ottener la diſpenſa; e perchè la Ducheſſa per ſuccedere a' Maggiorati doveva eſſere la erede ne' feudi, lad-

(1) *Fol. §. & ſeqq. Proc. pro D. Joanne Caracciolo.*

laddove l'erede era stato esso D. Giovanni in virtù del testamento dell' ultimo Principe.

La prima parte di cotesta risposta non potea riguardare nè la prima, nè la seconda delle recate disposizioni, giacchè nell'una è contemplata la donna, che si mariti ad un Caracciolo *etiam manco proffimo*, e nell'altra è pur chiamata la femmina, che si unisca ad un Caracciolo, *ancorchè non è proffimo*. E ben può dirsi una regola familiare nella Casa di Avellino di preferirsi le donne, che sposino un Caracciolo, che non sia loro strettamente congiunto: regola, dalla quale neppur si discostò il fondatore del terzo Maggiorato. Egli infatti, cominciando dai maschi suoi discendenti, accordò alla donna la scelta dello sposo non meno fra costoro, che fra tutti gli altri maschi della famiglia Caracciolo, ed indi ancora fra i maschi di Casa Carafa. Tanto dunque era lontano, che D. Giovanni Caracciolo potesse aspirare a cotesto Maggiorato, quanto è vero, che egli trovavasi sostituito a tutto il collegio dei Caraccioli e dei Carafeschi, fra' quali potea la Duchessa scegliere uno sposo. Secondo la lettera del Maggiorato, poteva ella impalmare o un Caracciolo Rosso, o un Caracciolo Svizzero, o in mancanza di costoro un Carafa. Cotesto modo di parlare adoperato dall'istitutore ci afficura, che D. Giovanni era sostituito non a ciascuno, ma sibbene a tutti gli sposi disegnati per abilitar la Duchessa al Maggiorato. *Disjunctivo modo*, dice Papiniano, *conditionibus ad-*

*adſcriptis, alteram defeciſſe non obſtet, altera vel poſtea impleta. Nec intereſt, in poteſtate fuerint accipientis conditiones, an in eventum collatæ* (1). A tutti coteſti ſpoſi copulativamente chiamati era ſoſtituito D. Giovanni; e perchè nelle chiamate copulative la pluralità non ſi può riſolvere in ſingolarità, il ſoſtituito non è ammeſſo, ſe non quando manchino tutti i chiamati. *In ſubſtitutione*, inſegna il Menochio, *facta duobus copulative, vel in eadem oratione conjunctim vocatis, pluralitas non reſolvitur in ſingularitates* (2). E dice il Fuſario: *Declaratur, quando plures eſſent ſubſtituti in prima ſubſtitutione vulgari, & illis datus eſſet alius ſubſtitutus vulgaris; tunc uno mortuo, alii non excluderentur per ſecundum ſubſtitutum . . . . Ratio eſt, quia ſubſtitutio vulgaris pluribus facta non reſolvitur in ſingularitates; ſed ad hoc ut ſubſtitutus admittatur, requiritur, quod omnes vel nolint, vel non poſſint eſſe hæredes* (3).

Ma quì ſi replica, che ſecondo l'eſpreſſo volere del fondatore la Ducheſſa ſi dovea *caſare con maſcolo diſcendente da eſſo Sig. Principe*; nè potea paſſare alla ſcelta degli altri ſpoſi, ſe non nel caſo, che dei diſcendenti dal fondatore non

(1) *L.* 78. §. 1. *ff. de cond., & demonſtr.*
(2) *Menoch. conſ.* 661. *num.* 13. *in fine.*
(3) *Fuſar. de ſubſtit. quæſt.* 469. *num.* 6. *&* 7.

*non ve ne fuſſero, o pure ve ne fuſſero, ma in grado così ſtretto, che non poteſſe accanzarſi diſpenſa.* Or poichè vi era il Duca di Parete diſcendente dall' iſtitutore, e non congiunto in grado così ſtretto alla Ducheſſa, che non ſi foſſe potuta ottener la diſpenſa; così ſi oppone, che avendo la Ducheſſa trafcurato il Duca, che le offerì la mano, ed avendo ſpoſato un collaterale, non fu più al caſo di chiedere la pertinenza del Maggiorato.

Riſerbandoci intorno a ciò di riſpondere particolarmente al Duca di Parete, diremo in queſto luogo quanto baſta per confutare la objezione di D. Giovanni Caracciolo e del figlio. E primieramente è da avvertirſi, che prima del Maggiorato di Franceſco Marino vi era l'altro di Camillo del 1617., nel quale ſono le ſeguenti parole: *Con condizione, che volendoſi detta femina primogenita caſare con Giuſeppe Caracciolo mio figlio, o ſuo diſcendente maſcolo legittimo, e naturale . . . s' intenda detta primogenita iſtituita erede con gli ſteſſi peſi, e condizioni appoſte in favor de' maſcoli, ſempre che ſuccedeſſe femina in infinitum.* Or ſe Camillo Caracciolo così ordinò a favor della donna primogenita; e ſe la Ducheſſa effettivamente ſi maritò con un diſcendente di Giuſeppe, quali oſtacoli ſe le poteano opporre per effetto della diſpoſizione di Franceſco Marino erede di Camillo, *cujus factum præſtare debebat?* Ma di vantaggio ſi conſideri, che Franceſco Marino nell'imporre la condizione, e nel nominare in primo luogo i ſuoi diſcen-

scendenti, non potette certamente prevedere, che questi si trovassero ridotti ad un solo, ed un solo di genio non consacente alla donna. Se tanto egli avesse immaginato, non avrebbe sicuramente prescritto, che la figlia dell'ultimo possessor de' feudi fosse rimasta priva di tutto ad un punto, sol perchè non le fosse bastato il cuore di accoppiarsi a quell'unico discendente. Ma la donna in questo caso è soccorsa dalla legge; imperocchè, per una regola proposta dal Giureconsulto Marcello, *cum in testamento ambigue, aut etiam perperam scriptum est, benigne interpretari, & secundum id, quod credibile est cogitatum, credendum est* (1).

Oltre a ciò sarebbe questa a reputarsi una condizione di certe nozze, la quale, per quanto si possa cavillare in contrario, è stata sempre comunemente aborrita. Di che avremo miglior luogo a ragionare, allorchè dovremo confutare la dimanda del Duca di Parete.

L'altra parte della opposizione fatta alla Ducheſſa per impedirle il possesso de' Maggiorati, ella è, che dovea la Ducheſſa essere erede ne' feudi, ed ella per l'opposto ne fu esclusa dal testamento del padre. A cotesta eccezione basterebbe rispondere, che nessun torto potea certamente ricevere la Ducheſſa da un testamento indubitatamente nul-

(1) *L. 24. ff. de reb. dub.*

nullo. Ma oltre a ciò conviene rammentare, che Francesco Marino avendo chiamata *la femina erede*, spiegò immediatamente, *la quale secondo le Costituzioni, e Regie Prammatiche di questo Regno succedesse nei feudi, e titoli*. Con queste parole adunque egli chiamò la erede *ex lege*, la quale è ben diversa dall' erede *ex testamento*: diversità assai ovvia, perchè vi sia bisogno di autorità, che la confermino. E pur si replica, che essendo le Grazie compresse ancor esse nelle Regie Prammatiche, non possa perciò dirsi la Ducchessa erede *ex lege*, perchè fu esclusa dal retaggio feudale in virtù della Grazia, che è ancor ella una legge. Ma a tal modo rimarrebbe distrutta la differenza tra l' erede *ex lege*, e l' erede *ex testamento*. Le Costituzioni e Regie Prammatiche chiamano alla successione feudale la unica figliuola del Feudatario; e questa è la erede *ex lege*. La Grazia non è una legge, che escluda cotesta donna all' intutto, ma è quella sibbene, che dispensando alla legge, permette al Feudatario di escluderla, quando così gli piaccia, accordandogli di fare un diverso erede *ex testamento*. La femmina dunque, che *succedesse secondo le Costituzioni*, e *Regie Prammatiche*, è quella, che per succedere ha bisogno soltanto della legge, che la chiami; non quella, che per succedere avrebbe ancora bisogno di non essersi formato un testamento, che la escludesse in virtù di una dispensa fatta alla legge. Oltre a che egli era impossibile, che Francesco Ma-

ri-

rino contemplasse soltanto quella donna discendente, che in vigor della Grazia non si trovasse esclusa dall'ultimo possessore de' feudi. Fino all'anno 1669. era cosa non disputata, che la femmina discendente non potesse escludersi colla Grazia del 1595.; e la storia delle Grazie, che di sopra abbiamo recata, mostra ad evidenza, che non prima del 1720. riuscì al Baronaggio di ottener la Grazia per la esclusione delle discendenti. Molto meno poi può opporsi la disposizione di Marino del 1629., ove, chiamata la donna discendente, che si maritasse ad un Caracciolo, *ancorchè non è prossimo*; si soggiunse: *eccetto però il caso, che dal mio ultimo erede fusse disposto altrimenti in beneficio del più prossimo Caracciolo Rosso, in virtù dell'ultima Grazia*. Si sa, che i testatori *plerumque abusive loquuntur*; e così parlò Marino, poichè l'*ultimo* stato delle cose non era già la facoltà di escludere la discendente, ma sibbene da negativa dal Re Filippo III. al permesso chiesto nel 1617. di preferire il maschio, *essendoci la femmina tanto in linea discendente, quanto in linea transversale*.

Aggiungasi, che *la detta femmina* contemplata ne' Maggiorati non poteva intendersi altrimenti, se non per la *figlia* dell'ultimo possessore; giacchè nella Ragion feudale e nella fedecommessaria l'*erede* val tanto, quanto *il figlio*. *Sine legitimo herede masculo*, è detto negli Usi feudali, *quod verbum ita intelligendum est in feudo, id est, sine fi-*

*filio masculo* (1). E riguardo a' fedecommessi è così definito dalla legge. *Si quis ita fideicommissum reliquerit: Fidei tuæ, fili, committo, ut si sine herede moriaris, restituas Sejo hereditatem; videri eum de liberis sensisse D. Pius rescripsit* (2). Coficchè scrisse il Card. de Luca: *Quatenus pertinet ad objectum hereditariæ qualitatis requisitæ, dicebam in primis, extra dubitationem esse, quod dictum verbum* heredibus *non posset convenire extraneis, sed tantum illis sanguinis; licet enim illud in materia indifferenti quibuscumque conveniat, in hujusmodi tamen fideicommissariis dispositionibus, vel conventionibus, non veniunt nisi illi sanguinis, ad textum in l. ex facto §. fin. ff. ad Trebel.* (3). Dunque nella chiamata della femmina erede secondo le leggi, non doveva altro intendersi, che la immediata succeditrice, qual era la Ducheſſa di Miranda.

Noi non ignoriamo, che gli avverſarj, adattando alle loro voglie le diſpoſizioni del Dritto Romano, e ricorrendo ſempre al teſtamento dell'ultimo Principe, giungano a ſoſtenere, che ſiaſi chiamata a' Maggiorati quella donna, la quale nel fatto, non già *ex jure* ſia la erede ne' feudi. Senza far pompa di ricercate legali cognizioni, e ſenza



(1) *Feud. I.* 13.

(2) *L.* 17. §. 8. *D. ad Trebell.*

(3) *Card. de Luca de fideicom. disc.* 145. *n.* 4.

entrare nella sottigliezza delle dispute, noi dimandiamo soltanto: Ove è, che i fondatori de' Maggiorati ne abbian privata quella donna, che essendo figlia dell'ultimo possessore, fosse stata da costui esclusa dalla feudal successione, ancorchè ella avesse voluto maritarsi nella famiglia? I fondatori per l'opposto contemplarono espressamente le donne succeditrici ne' feudi, le quali prendessero marito nella famiglia; nè diedero a' possessori la facoltà di toglier loro in tal caso i Maggiorati. Era questo un dritto già da esse acquistato; e la legge dice, che *nemo privatur jure sibi quæsito sine suo ipsius facto, vel culpa* (1), *etiam si jus in spe tantum sit quæsitum* (2). Qual facoltà poteva avere l'ultimo possessore di recar sì grave torto alla donna? *Non debet esse*, dice il Peregrino, *in potestate heredis gravati deludere testatoris voluntatem, ut conditione existente, legatum non debeatur* (3). Così dal pari il Molina: *Cum igitur bona Majoratus non ab ultimo possessore, sed a primo institutore, nec jure hereditario, sed jure sanguinis deferantur; consequens est, ut non possit ultimus Majoratus possessor sequentem successorem a Majoratus successione, quam ab ipso non capit, etiam ex causa legitima ex-*

(1) *L. ult. Cod. si contra jus vel util. pub.*

(2) *L. in diem vers. non autem ff. de aqua pluv. arc.*

(3) *Peregr. de fideicom. art. 22. n. 75.*

*exheredem facere* (1). Se tanto aveſſero gl' iſtitutori accordato all'ultimo poſſeſſore, ſarebbe ſtata inutile la loro diſpoſizione, perchè rimeſſa all'altrui volontà. La legge aborriſce, e chiama *captatoriæ* quelle diſpoſizioni, *quarum conditio confertur ad ſecretum alienæ voluntatis* (2). Eccone un eſempio: *Si quis ita ſcripſerit: Si Titius voluerit, Sempronius heres eſto: non valet inſtitutio* (3); ed eccone la ragione: *Illa inſtitutio: Quos Titius voluerit: ideo vitioſa eſt, quod alieno arbitrio permiſſa eſt; nam ſatis conſtanter Veteres decreverunt, teſtamentorum jura ipſa per ſe firma eſſe oportere, non ex alieno arbitrio pendere* (4).

Era dunque evidente per tutto ciò il dritto della Ducheſſa di Miranda a' Maggiorati, eſſendo ella la legittima ſuccedítrice ne' feudi, che col ſuo matrimonio in famiglia era eſpreſſamente inviſata dagl' iſtitutori, ed era ſicuramente preferita a D. Giovanni Caracciolo ſuo zio. Rivolgiamci ora agli altri aſſunti della Ducheſſa.



(1) *Molin. de Hiſpan. Primog. lib. 1. cap. 9. n. 2.*

(2) *L. 70. ff. de hered. inſtit.*

(3) *L. 68. ff. eod.*

(4) *L. 32. ff. eod.*

## *Alla Ducheſſa di Miranda non reca pregiudizio il ſuo ſecondo matrimonio in famiglia aliena.*

E regola ovvia e comune, che quel che da principio è nullo, non può col tratto del tempo convalidarſi. Dunque ſe il primo matrimonio della Ducheſſa nella propria famiglia annullò il teſtamento del padre, non poſſon ora le poſteriori ſue nozze in famiglia aliena far riſorgere un teſtamento, che più non eſiſte. Molto meno può nuocere alla Ducheſſa il ſuo ſecondo matrimonio, ove ſi rifletta, che ella acquiſtò il dritto alla ſucceſſione fin dal momento della morte del padre, e che neſſuna ragione da queſto matrimonio proviene a D. Marino Caracciolo *ex perſona* di D. Giovanni di lui padre. La iſtituzion di erede fatta dall'ultimo Principe in favor di D. Giovanni fu inutile fin dal principio; nè lo ſcorrer degli anni ha potuto mai renderla efficace: *Quæ ab initio inutilis fuit inſtitutio, ex poſtfacto convaleſcere non poteſt* (1). Or il ſecondo matrimonio della Ducheſſa qual miglior difeſa può ſomminiſtrare a D. Marino Caracciolo?

Ma

(1) *L.* 210. *ff. de regul. jur.*

Ma non è fuori proposito di riflettere, che le Grazie contengono la condizione di non escludersi la figlia, *si nubat in familia*. E' massima certa di Dritto, che le condizioni dirette al caso delle nozze, rimangano nelle prime nozze affatto risolute. Il disse con precisione il Giureconsulto Pomponio: *Hoc sermone: Dum nupta erit; primæ nuptiæ significantur* (1). Ed insegna il Gotofredo: *Favore nuptiarum, & promissionis dotis, nuptiis nominatis, primæ intelliguntur* (2). Cotesto sistema di legge è così noto, che non fa mestieri di altre autorità per confermarlo. Quindi ne sorge, che non intendendosi per le Grazie esclusa la Ducchessa dalla feudal successione, purchè avesse adempito alla condizione di maritarsi in famiglia; nelle prime sue nozze soltanto doveva ella serbare tal condizione. Il che avendo ella fatto, non rimase esclusa dalla successione; e restò in suo arbitrio di sposare in seconde nozze un individuo fuori di famiglia. Per effetto dello stesso principio, se la Ducchessa nelle prime nozze avesse sposato un estraneo, e nelle seconde un congiunto, non potrebbe sostenere di aver colle seconde adempito alla condizion delle Grazie, poichè la legge dichiara, che doveva ella adempiervi colle prime. Avendo per l'opposto la Ducchessa sposato



(1) *L. 89. §. 1. ff. de verb. signif.*

(2) *Gothofr. ad l. 41. ff. de verb. obl.*

in prime nozze un agnato, e nelle seconde un estraneo, la legge non la obbligava di sposare anche nelle seconde un agnato per adempiere alla condizione, giacchè soltanto nelle prime era tenuta ad eseguirlo.

Ma a che estenderci di vantaggio su di un tal punto, se le disposizioni della legge, e le autorità degli Scrittori assicurano alla Duchessa la inalterabilità di quel dritto, che colle prime nozze acquistò alla intera successione? *Si cognatis*, dice al proposito Ulpiano, *legatum sit, & hi cognati quidem esse desierint, in Civitate autem maneant; dicendum, deberi legatum: cognati enim testamenti facti tempore fuerunt* (1). Nè rispose diversamente il Giureconsulto Paolo: *Si posteaquam filius emancipatus, bonorum possessionem patris petiit, statum suum mutavit, nihil obesse ei, quominus id quod acquisivit, retineat* (2). Con queste norme si regolò il celebre Baldo: *Leo dicit, quod si cognatio deferat alicui successionem, & quis tempore aditæ hereditatis erat cognatus, licet postea desinat, non desinit effectus, qui erat acquisitus, & productus in esse, ut ff. Unde lib. l. fin., & ff. de reb. dub. l. si cognatis* (3). Or se con tan-

(1) *L.* 19. *ff. de reb. dub.*

(2) *L. fin. ff. Unde lib.*

(3) *Bald. in l. generaliter sub num.* 6. *Cod. de Episc., & Cleric.*

tanta fermezza le leggi proteggono il dritto di già acquistato, che il conservano ancora nel caso che cessi la causa dell'acquisto; qual ombra può recare alla Duchessa il secondo suo matrimonio fuori di famiglia per toglierle il dritto già acquistato col primo alla successione ne' beni tutti della Casa di Avellino?

Si vada ora a ragionare sulle dimande, che condizionatamente ha proposto la Duchessa di Miranda.

## *Alla Duchessa di Miranda son dovuti in ogni evento i frutti de' Maggiorati dal dì della morte del padre fino a quello del suo secondo matrimonio.*

QUando pel secondo matrimonio della Duchessa si credesse, che attribuendosi a lei la successione feudale, debba tuttavolta rimaner ella esclusa da' Maggiorati, malgrado tutto ciò, che abbiamo innanzi divisato; non le si potranno per questo negare i frutti de'Maggiorati medesimi per tutto quel tempo, che doveva goderne. E siccome non può esservi quistione, che le spettino tai frutti per tutto il tempo, che fu moglie di D. Ferdinando Caracciolo,

così è indubitato del pari, che le sian dovuti dal momento della morte del padre, e per tutto il corso della sua vedovanza.

Esistendo alla morte del Principe la Ducheſſa sua figliuola unigenita, fino a che ella non si maritasse, la chiamata di ogni altro maschio a' Maggiorati era sospesa dalla condizione in quelli apposta di succeder la donna, purchè si maritasse in famiglia. La Ducheſſa non era obbligata dalla legge a maritarsi in famiglia nell'atto stesso della morte del padre, perchè i Maggiorati non andassero ai maschi. La legge le dava quel tempo, che le fosse piaciuto, per determinarsi a scegliere un marito nella famiglia. *Hæc conditio*, dice Ulpiano, *Filiæ meæ, cum nupserit; talis est, ut qui testatus est, impleri solummodo conditionem voluerit, non satis egerit; quando* (1). Così fatte condizioni non han tempo limitato per adempiervisi. *Infinitum tempus habent*, è scritto in legge, *quandoque enim nupserit, impletur conditio* (2). Ed intanto non potea dirsi succeduto alcun maschio al Maggiorato, giacchè è una opinion ricevuta quella che noi diremo colla parole del Cardinal de Luca: *Durante spe, seu potentia existentiæ personarum de genere vocatorum cum prælatione, factus non est*

(1) *L. 10. ff. de condit., & demonstr.*

(2) *L. 91. ff. eod.*

*eſt caſus ſucceſſionis ad favorem alterius vocati* (1). La qual opinione è affai più efficace nel caſo noſtro, ove non trattavaſi di ſperanza, ma della eſiſtenza della Ducheſſa, che voleaſi maritar nella famiglia, e godere della prelazione.

La Ducheſſa adunque potendo e volendo ſerbar la condizione *nubendi in familia*, potea ben ritenere i Maggiorati. Era queſta una condizione poteſtativa, a cui ſembrava che la Ducheſſa poteſſe adempire fin dal momento della morte del padre. *Qui poteſt facere*, dice la legge, *ut poſſit conditioni parere, jam poſſe videtur* (2). Sulla qual legge Bartolo avverte: *Non dicitur impeditus ille, qui de facili poteſt removere impedimentum*. E ben potea la Ducheſſa ritenere i Maggiorati, giacchè la chiamata de' maſchi ad eſclusion di lei non era pura, ma ſoſpeſa dalla condizione, che non ſeguiſſe il ſuo matrimonio in famiglia. Baſta leggere le ſcritture de' Maggiorati per accertarſi che la donna, che voglia ſerbare quella condizione, debba ſuccedere in primo luogo, ad eſclusione di ogni altro maſchio chiamato. Sono notabili ſoprattutto le parole di Franceſco Marino, che per confeſſione degli ſteſſi contraddittori, raccolſe nel ſuo Maggiorato le opinioni de' ſuoi maggiori.



(1) *Card. de Luca de fideicom. Diſc.* 7.

(2) *L.* 174. *ff. de reg. jur.*

Egli in un luogo parla del maſchio, *che ſarebbe ſucceduto, ſe detto matrimonio non fuſſe ſeguito*. Dunque la ſucceſſion del maſchio è ſoſpeſa fino a che ſi vegga, ſe ſegua, o no; il matrimonio della donna in famiglia. Ma nella chiamata di tal donna ſpezialmente ſi ſpiega con molta chiarezza, poichè egli invita quella, che *non trovandoſi caſata, iſi volcſſe caſare* in famiglia; e la invita *non oſtante la detta diſpoſizione, ut ſupra fatta, per l'eſcluſione delle femine*. Dunque dal punto della morte dell'ultimo poſſeſſore non è eſcluſa la femmina nubile, che voglia nella famiglia prender marito. E quindi è chiaro, che non pura, ma condizionata ſia la chiamata de' maſchi. E' al propoſito un luogo di Gajo: *Ex diverſo quoque purum datum legatum, conditionale videtur: veluti quod ſub conditione ademptum eſt: quia ſub contraria conditione datum intelligitur* (1). Coſicchè il Cujacio ebbe a dire: *Quod ſæpe fit, ut purè concepta, conditionalia eſſe intelligantur* (2). Quando quel che ſi dà *pure*, ſi tolga *ſub conditione*, quel che ſi è dato, rimane ſoggetto alla condizione contraria all'altra appoſta ſull'adenzione. Franceſco Marino chiamò *pure* i maſchi al Maggiorato; ma lo tolſe a' maſchi medeſimi, e lo diede alla femmine *ſub con-*

*di-*

(1) *L.* 107. *ff. de condit., & demonſtr.*

(2) *Tom.* 7. *edit. Neap. pag.* 412. *lit. D.*

*ditione nubendi in familia*. Dunque il Maggiorato s' intende dato a' maschi sotto la condizione contraria, che la femmina *nubat extra familiam*.

Or siccome le condizioni pendenti sospendono per loro natura l' acquisto, così la legge prescrive dal pari, che non acquisti colui, al quale siasi *pure datum*, *& sub condizione ademptum*, prima di verificarsi la condizione contraria a quella dell' adenzione. Che se costui venga a morire, pendente tal condizione, morendo prima di acquistare, non trasmette all' erede, *Si legatum pure datum Titio, adimatur sub condizione, & pendente condizione Titius decesserit; quamvis condizio defecerit, ad heredem Titii legatum non pertinebit: nam legatum cum sub condizione adimitur, perinde est, ac si sub contraria condizione datum fuisset* (1). Il Maggiorato erasi dato *pure* ai maschi; ma erasi loro adento *sub condizione*, *si fœmina nupserit in familia*. Dunque *perinde est, ac si sub contraria condizione datum fuisset*, cioè *si fœmina nupserit extra familiam*. Ed in questo caso si reputa come se mai a' maschi si fosse dato, secondochè acconciamente avverte la Glosa: *Et si quidem adimatur in eodem testamento, videtur nec fuisse datum* (2).

Tut-

(1) *L.* 10. *ff. de adim., vel transf. leg.*

(2) *Glos. in leg.* 17. *Cod. de legat.*

Tutta questa dimostrazione ci ha condotti ad assodare, che la Duchessa, la quale poteva e volea maritarsi in famiglia, succedette a' Maggiorati dal punto istesso, che ne vacò il possesso per la morte del padre. Quindi a lei ne erano da quel punto medesimo dovuti i frutti, che ora chiede.

Sicuro è del pari il di lei dritto per esser soddisfatta de' frutti de' Maggiorati per tutto il tempo di sua vedovanza. Camillo Caracciolo nel suo testamento del 1617. allora chiamò altri maschi, quando la donna, dopo il primo matrimonio con un Caracciolo, *passasse ad altro matrimonio con persona, che non sia Caracciolo*. Dunque per tutto il tempo della vedovanza, nel quale la donna può deliberare di maritarsi con un altro Caracciolo, nessun maschio succede, ed ella continua a godere del Maggiorato. Lo stesso ad un di presso disse Marino Caracciolo nel 1629.; poichè dopo di aver contemplata la donna maritata nella famiglia, soggiunse: *E questo s'intenda ancora in caso, che per morte del marito senza restare figli maschi, se ritornasse a casare*. Le quali parole portano la medesima conseguenza. Finalmente coll'istessa chiarezza si spiegò Francesco Marino Caracciolo nel 1669. Egli disse: *In caso di viduità della detta donna erede, ritrovandosi ad accasare con altro della famiglia, del modo come di sopra, la sudetta donna con detto nuovo sposo goda, sua vita durante, i frutti del detto Majorato*. Dalle quali parole si deduce, che per volontà del fondatore la vedova non la-

laſcia di poſſedere il Maggiorato, ſulla speranza, che di nuovo ſi mariti nella famiglia. Se egli aveſſe voluto, che le ſi ſoſpendeſſe il godimento del Maggiorato fino a che non avveniſſe il ſecondo matrimonio in famiglia, lo avrebbe eſpreſſo, come ſarebbe stato ben neceſſario di dirlo apertamente. Ma il fondatore, anzichè prescrivere alla vedova intermiſſion di poſſeſſo, volle per l'oppoſto, che coſtei godeſſe del Maggiorato col novello ſpoſo, *ſua vita durante*. Dunque laſciandogliene il godimento, *sua vita durante*, volle, che a lei apparteneſſe il Maggiorato, ancorchè tornaſſe ad eſſer vedova. Si aggiunga, che il fondator medeſimo, prevedendo il caſo che, contratto il matrimonio in famiglia, moriſſe lo ſpoſo ſenza figli, non altrimenti ammiſe gli altri chiamati, se non *colla medeſima condizione però*, quando la donna, *reſtando in vita*, non voleſſe rimaritarſi con altri della famiglia. Ecco quindi che la donna fino a che reſta in vita, e non ſi riſolve a prender altro marito, deve godere del Maggiorato, poichè il ſuo ſtato di vedovanza tien ſoſpeſa la chiamata a favore degli altri.

Ma per quanto ſia ſicuro il dritto della Ducheſſa ai frutti de' Maggiorati, D. Marino Caracciolo, non avendo che opporvi, ſi riduce ſolo a dire, che potrebbero avervi unicamente ragione gli eredi di D. Ferdinando Caracciolo, il quale ſarebbe ſtato il chiamato, non già la Ducheſſa di

lui

lui moglie. Coteſta ſtanca e derelitta obiezione non può certamente riguardare i frutti decorſi dai Maggiorati nello ſtato nubile e vedovile della Ducheſſa, giacchè abbiam dimoſtrato, che a lei erano ſicuramente dovuti. Potrebbe dunque aggirarſi ſolamente intorno a' frutti decorſi nel tempo del primo matrimonio della Ducheſſa. Ma conveniva avvertire, che Camillo Caracciolo tanto riguardò la donna, che ſi maritaſſe nella famiglia, che diſſe: *S'intenda detta primogenita iſtituita erede*. E Franceſco Marino non volle già, che il ſolo marito godeſſe de' frutti del ſuo Maggiorato, ma ſpiegò nettamente: *La medeſima donna con detto nuovo ſpoſo goda, ſua vita durante, i frutti del detto Majorato*. Anzi meglio dichiarando, che alla ſola donna maritata in famiglia foſſero dovuti i frutti del Maggiorato, non chiamò alla ſucceſſione il primogenito dopo la morte del padre, ma dopo quella della madre, ſoggiungendo: *Verum dopo la ſua morte, dovendo ſuccedere il ſuo primogenito, fra li deſcendenti di detta donna ſi oſſervi la primogenitura*. Infatti, legalmente parlando, l'agnato ſpoſato dalla donna diſcendente ſuccederebbe nel ſolo caſo, che ſopravviveſſe alla moglie: *ex perſona uxoris*. Sentaſi al propoſito il Raudenſe: *Itaque quod ſexus adimebat, id ex viro, cui & ipſi jus erat in ſucceſſione, ſupplebatur; atque ita ambo conjuges mutuo auxilio innixi juſtitiam omnem hereditatis implebant;*

*ſic-*

*ſicque maritus ex perſona uxoris ſuccedebat* (1).

Dimoſtrata così al punto della evidenza la giuſtizia della dimanda de' frutti, che ha propoſta la Ducheſſa di Miranda, dal dì della morte del padre fino a quello delle ſeconde ſue nozze; veggaſi ora l' uguale luminoſiſſimo dilei dritto per la legittima su i beni della Caſa di Avellino.

## *Ragioni della Ducheſſa di Miranda per la legittima ſul feudale e ſul burgenſatico della Caſa di Avellino.*

LA Ducheſſa di Miranda ha dimandato ancora condizionatamente nel S. R. C. la ſua legittima ſul feudale e ſul burgenſatico della Caſa di Avellino, una co' frutti dal dì della morte del padre; e coteſta dimanda, profferita da una figliuola unigenita, che nulla finora ha ritratto in proprietà dalla Caſa paterna, non può non meritare la più grata accoglienza dalla giuſtizia del Tribunale, come merita la più alta protezione della legge. Allorchè noi abbiam pruovata la inofficioſità del teſtamento del Principe,

(1) *Raudens. reſponſ.* 3. *num.* 24. *vol.* 1.

pe, abbiamo nel tempo ſteſſo manifeſtato il ſicuro dritto della Ducheſſa alla legittima ſua porzione ſul feudale. Ugual dritto ha ella alla legittima ſul burgenſatico, della quale fu ancor defraudata col teſtamento paterno.

Ma poichè nel teſtamento medeſimo furono adoperati due ſconci e puerili preteſti per privare la Ducheſſa della ſua legittima, queſti preteſti iſteſſi viene ora a ripetere D. Marino Caracciolo per oppoſi alla giuſta dimanda, che ſi propone. Il primo egli è, che la Ducheſſa fu dotata dal Monte di Ciarletta. L'altro, che il valore de' beni di Caſa è tutto aſſorbito da' Maggiorati. Se queſte frivole eſcogitazioni fecero orrore nel teſtamento di un padre, che laſciava di ſe una ſola figliuola, rendonſi ora ſtomachevoli ſulle labbra di D. Marino, e così inefficaci, che ſono appena degne di confutazione.

La dotazione del Monte di Ciarletta non può ſomminiſtrare una ragion qualunque per invalidare il dritto della Ducheſſa alla ſua legittima. La Ducheſſa non era già una figlia, che in concorſo coi fratelli maſchi rimaneva per lo Statuto del Regno eſcluſa dalla ſucceſſione, e dovea ſoltanto eſſer dotata di paragio. La Ducheſſa era una figlia unigenita, ed in conſeguenza avendo dritto alla ſucceſſione, doveva avere la legittima ſua parte ne' beni di ſua Caſa. D. Marino Caracciolo non avverte a tutto ciò; e confondendo infelicemente la dote colla legittima, vuol eſcluſa da queſta la Ducheſſa, poi-

chè

chè ebbe quella dal Monte. Ma le disposizioni della legge son contrarie alle smodate voglie di D. Marino. Si ascolti per poco Papiniano: *Pater instrumento dotali comprehendit, filiam ita dotem accepisse, ne quid aliud ex hereditate patris speraret: eam scripturam jus successionis non mutasse constitit* (1). Seguasi del pari l' Imperador Alessandro: *Pactum dotali instrumento comprehensum, Ut contenta dote, quæ in matrimonio collocabatur, nullum ad bona paterna regressum haberet: Juris auctoritate improbatur* (2). Sulla qual legge il Gotofredo dimanda: *Pone, dotatam filiam Statuto excludi a patris successione?* E risponde: *Masculo extante, excludetur* (3). E pur in queste leggi si tratta di dote ricevuta dal padre; e si tratta di rinunzie fatte dalla figlia. Ma la Duchessa non ebbe la dote dal padre; nè fece alcuna rinunzia allorchè fu dotata dal Monte. Che se ella fosse stata dal padre dotata, ed in favor del padre avesse rinunziato, coteste leggi le avrebbero lasciato salvo il dritto alla successione, e quindi alla legittima. Lo Statuto solo in quel caso potea farle ostacolo; ma potea farglielo *masculo extante*, come disse il Gotofredo. Ma poichè il maschio non vi era, la dispo-

(1) *L. ult. ff. de suis & legitimis heredibus.*

(2) *L. 3. Cod. de collat.*

(3) *Gothofr. ad d. l.*

ſpoſizione delle leggi Romane favoriva la Ducheſſa, e ſerbava illeſi i ſuoi dritti. Or come potrà D. Marino Caracciolo contendere la legittima alla Ducheſſa, la quale non eſſendo per lo Statuto eſcluſa dalla ſucceſſione, vi ha un dritto tanto ſicuro, che non le nuocerebbe di eſſere ſtata dotata dal padre iſteſſo, e di aver fatta rinunzia a favor di lui?

Ma oltre a ciò con qual perizia legale potrebbe dirſi, che colla dote del Monte di Ciarletta rimaneſſe eſtinto il debito paterno della legittima? Ancorchè la figlia abbia altronde o la dote, o la legittima, la legge non ſalva il teſtamento paterno dalla querela d' inofficioſità, quando nulla ella riceva dal padre. *Eodemque modo*, comanda l' Imperador Zenone, *cum pater, vel mater pro filia dotem, vel pro filio ante nuptias donationem . . . . dederit, non tantum eamdem dotem, vel donationem conferri, verum etiam in quartam partem, ad excludendam inofficioſi querelam, tam dotem datam, quam ante nuptias donationem præfato modo volumus imputari, ſi ex ſubſtantia ejus profecta ſit, de cujus hereditate agitur* (1). Ma dove è, che la dote del Monte di Ciarletta *profecta ſit ex ſubſtantia* del Principe di Avellino, *de cujus hereditate agitur?* La dote del Monte è una dote avventizia, dipendente dalla

(1) *L. 29. Cod. de inoff. teſt.*

la beneficenza del fondatore Scipione Caracciolo verso delle donzelle del suo casato. Leggasi il testamento di Scipione, e vi si vedrà a chiare note, che egli non pensò per ombra di esonerare coi suoi maritaggi le Case Montiste dall'obbligo di dar la dote, o la legittima alle femmine loro. Anzi Scipione tanto fu lontano da questa idea, che disse espressamente di lasciare tai maritaggi alle donzelle Caracciolo in sussidio della loro dote. E tanto è vero, che la dote del Monte sia una dote avventizia, che i genitori dalle Montiste non credono altrimenti rimaner disobbligati dal loro debito verso delle figlie, se non per mezzo delle rinunzie munite delle più valide cautele. Nè si troverà accorto padre di famiglia, che non abbia riscossa così fatta rinunzia dalla figlia dotata dal Monte di Ciarletta. Lo stesso D. Giovanni Caracciolo era così persuaso di cotesta verità, e trovandosi Governator del Monte allorchè la Duchessa sua nipote andò a marito, tentò tutti i mezzi, onde ella rinunziasse in favor della Casa di Avellino nell'atto di ricever la dote dal Monte. Ma la Duchessa non fu in grado di secondarlo. E quindi è dimostrato, che la dotazione del Monte di Ciarletta fu il più frivolo pretesto, che si mise sulle labbra di D. Francesco Mario Caracciolo padre della Duchessa, perchè si rimanesse la priva della legittima a lei dovuta su i beni della casa di Avellino.

Dello stesso calibro del primo è il secondo pretesto, che es-

sen-

fendo il valore di tutti i beni, e ſpezialmente de' feudali, aſſorbìto da' Maggiorati, non vi ſia donde detrarre la legittima chieſta dalla Ducheſſa. Ma ſe il Principe di Avellino allegava nel teſtamento, che nulla potea dare alla figlia ſul feudale, perchè i Maggiorati ne aſſorbivano il prezzo, come poi ſul feudale medeſimo poteva aver coſa da dare al fratello? E ſe il fratello non poteva acquiſtare i feudi, ſe non dandoſi la legittima alla figlia unigenita del teſtatore, o nulla fu ciò che coſtui diede al fratello, il che neſſuno oſerebbe ſoſtenere; o nullamente glie lo diede, e quindi la figlia non potè rimaner eſcluſa da quel feudale, che ſenza laſciarſene a lei la legittima, non ſi poteva in alcun modo dare ad altri. In caſo diverſo la Grazia ſarebbe riuſcita fraudolenta in tutto per la figlia: quella Grazia iſteſſa, che non permette a di eſcluderla, ſenza laſciarſele la legittima. Nè l'Imperador Carlo VI., che la concedette, potè giammai avere in mente, che ſi poteſſe dar un caſo, in cui ſotto mendicati pretesti, contro all'eſpreſſo patto della Grazia, la figlia unigenita di un dovizioſo Feudatario reſtaſſe priva di tutto d un punto. Or qual conto potrà tenerſi del teſtamento el Principe, col quale, allegandoſi la puerile ſcuſa de' Maggiorati, sì grave torto venne recato alla figlia? *Nulla* dice il de Marinis, *poſſit haberi ratio de diſpoſitione, qu. quomodolibet a Feudatario fieret ad fraudandum legitimum ſucceſſorem; ex quo illud, quod a Feudatario poteſt ordini, intelli*

*ligendum eſt ſemper, dummodo ſincere, bona fide, ſine odio & fraude fiat* (1).

Nè valga l'opporre, che la Ducheſſa non ha dritto di detrarre la legittima da' Maggiorati. La Ducheſſa dimanda la ſua legittima ſu i feudi: ed i feudi della Caſa di Avellino non ſon certamente ſommeſſi a' Maggiorati; non lo ſono gli ſpecioſi titoli; non lo è la Signoria feudale. Or ſe queſte ſon tutte coſe di gran valore; e ſe queſte coſe iſteſſe inteſe il Principe di dare al fratello, come potea dargliele ſenza laſciarne parte alla figlia unigenita? E ſe queſta parte non fu a lei laſciata, il teſtamento non potea valere, perchè la Grazia non vi conſentiva.

Ma vi ha di più. Si è ſoſtenuto da' contraddittori, che al Maggiorato del 1669. debba ſuccedere o la donna maritata nella famiglia, o il maſchio, a condizione però, che ſiano eredi effettivi nei feudi e titoli di Caſa. Or da queſto aſſunto ſteſſo ſi trae una giuſta conſeguenza a favor della Ducheſſa di Miranda. Si vegga ſe è così. Se il ſucceſſor nel Maggiorato deve eſſer erede effettivo ne' feudi, è chiaro, che nella eredità feudale ſi contenga, tra gli altri corpi e dritti, il più prezioſo, quanto è l'abilitazione a ſuccedere al Maggiorato: abilitazione, il di cui valore uguaglia l'importo del Mag-



(1) *De Marin. reſolut. lib. 2. cap. 218. n. 8. & 9.*

giorato medesimo. Or volendosi escludere la figlia, che sarebbe erede ne' feudi, e che rinverrebbe nella eredità un dritto così specioso, non si può altrimenti escluderla, se non dandole la legittima su di questo dritto medesimo. E non si opponga, che il Maggiorato è un debito dell' erede feudale; imperocchè è agevol cosa il rispondere, che il Maggiorato nel tempo stesso è un credito dell' erede ne' feudi, giacchè essendo erede ne' feudi, divien chiamato al Maggiorato.

Inoltre se il fondator del Maggiorato, al dir de' contraddittori, diede all' ultimo possessore l'arbitrio di escludere la donna succeditrice coll' ajuto delle Grazie; ne viene in conseguenza, che il fondator medesimo lasciò all' ultimo possessore il mezzo di valersi di un tal arbitrio. E questo mezzo non è altro, se non l' obbligo di dare alla femmina la legittima, senza la quale le Grazie istesse non permettono di escluderla. Altrimenti ne avverrebbe, che il fondator del Maggiorato avrebbe dato all' ultimo possessore l' arbitrio di escluder la figlia dai feudi e dal Maggiorato, ma per via del Maggiorato istesso gli avrebbe tolto il mezzo da farlo, inabilitandolo a porle dar la legittima. E' dunque manifesto, che anche per volontà del fondator del Maggiorato doveva il Principe dar la legittima alla figlia su i feudi, senza che avesse potuto altrimenti privarla e de' feudi e della legittima ad un tempo.

Ma la dimanda della legittima su' feudi, che propone la Duchess-

cheſſa a diſpetto de' Maggiorati, ha altre più ſolide baſi, che non moſtran di credere i noſtri contraddittori. Abbiamo già detto altra volta, ed ora ci conviene ripeterlo, che nella Ragion feudale era ſconoſciuta la legittima de' figli del Feudatario, in guiſa che diceaſi, che ne' feudi individui il feudo intero era la legittima del figlio primogenito. *Communiter dicunt in Regno, quod totum feudum, in quo vivitur jure Francorum, eſt legitima ipſius filii primogeniti* (1). E ben a ragione diceaſi così, poichè eſſendo il primogenito chiamato dalla Inveſtitura, era il ſucceſſor legittimo nell'intero corpo del feudo. Coſicchè ſoggiunge il citato autore: *Dico quod, feudum totum & integrum eſt legitima ſucceſſio ipſius primogeniti, non legitima aliqua naturalis, quæ nunquam fuit conſiderata in feudis* (2). Ma poichè piacque a' Baroni di diſporre del prezzo de' feudi in pregiudizio del legittimo ſucceſſor feudale; e poichè ottennero anche la Grazia di poter eſcludere la legittima ſucceditrice, conobbero, che le regole ricevute della giuſtizia non permettevan loro di preterire interamente quel dritto, che i ſucceſſori diſcendenti aveano acquiſtato ſul corpo del feudo fin dal primo momento della Conceſſione. Quindi, come anche abbiam detto,



(1) *Frec. de ſubf. lib.* 3. *diff.* 19.

(2) *Idem loc. cit.*

ebbero ricorso agli stabilimenti del Dritto comune, seguaci delle leggi inviolabili di Natura; e convennero di dover lasciare per li discendenti almeno intatta la legittima, non già sul prezzo, ma sul corpo de' feudi. Coresta dottrina viene eccellentemente spiegata dal Reggente de Marinis: *Si filius, res est sine difficultate; nam cum illi super feudo debeatur legitima, gravamen modo alioquin subsistere non potest pro concurrenti feudi valore, sed tantum in eo, quod legitimæ valorem excederet. Modo cum notissimi sit juris,* LEGITIMAM IN CORPORE FILIO DEBERI, *nec aliter ut illam in pecunia numerata accipiat cogi eum posse, quamvis testator id mandasset expresse; consequens est dicere, ut* SUPER IPSO FEUDI CORPORE SIT FILIO LEGITIMA ADSIGNANDA. *Et ut scire possimus ad quam summam ascendat portio illa, devenitur ad feudi æstimationem, non quidem ad finem illud vendendi; nam ex quo necessario, ut diximus,* SUPER IPSO FEUDI CORPORE FILIO LEGITIMA DEBETUR, *& ut dicunt Nostrates, adeo feudum est filio debitum, ut totum dicatur primogeniti legitima, non est cur de venditione tractari possit, sed tantum fit æstimatio, ad finem ut sciatur, facta per expertos feudi æstimatione, deductaque filii legitima portione, quænam quantitas in ipsius posse remaneat, ad hoc ut ex illa legatariis satisfieri possit* (1).

E

(1) *De Marin. Resolut. lib. 2. cap. 82. num. 4. ad 7.*

E più brevemente il Rodoerio, citando molti illustri Scrittori, disse: *Onerari feudum usque ad concurrentem illius valorem fieri nequit in præjudicium filii, cui salva esse debet saltim* LEGITTIMA *super feudo, et in corpore feudi* (1). Finalmente i Baroni stessi nel chiedere la Grazia per la esclusione della donna discendente, espressero la necessità di dare a costei *la legittima, che le spetteria nelli beni feudali* (2).

Da tutto ciò per giusta conseguenza discende, che essendo dovuta alla Duchessa di Miranda, per effetto della Grazia istessa, la legittima *in corpore feudi*; ed essendole dovuta come legittima succeditrice disegnata dalla Investitura, nessun ostacolo possan farle i Maggiorati istituiti da suoi antenati *super pretio feudi*. E quale ostacolo posson farle i Maggiorati, se il dritto della Duchessa alla legittima era anteriore alla istituzione de' Maggiorati medesimi, poichè era peso intrinseco de' feudi, ed a quelli inerente da che entrarono in Casa di Avellino? Ella è questa una verità così evidente e luminosa, che senza una compiuta dote di smodato ardimento non può certamente disputarsi. Ei sembra perciò, che non vi abbia bisogno di autorità di Scrittori, che la contestino; ma non fia inu-



(1) *Rodoer. Comment. etc. cap. 8. num. 7.*

(2) *Pragm. XXXVIII. De Feud.*

tile di rammentare ciò, che scrive al proposito l' acutissimo Bartolomeo Camerario, il quale sostenne con molta fermezza, che un peso intrinseco del feudo sia la legittima da darsi al discendente, rispondendo alla opposizione, che ne' seguenti termini gli si facea da Paolo di Castro: *Feudum est natura, ut nihil deducatur ab eo, etiam pro quarta, quæ deberur uxori, quæ res favorabilissima est, ut est recitus in cap. 11. §. final. De Investit. de re, alien. fact. Ergo idem dicemus in legitima, ut non deducatur a feudo.* Ma il Camerario giudicò con derisione un sì debole argomento, e vi rispose sagacemente in poche parole: *Non obstat*, ei dice, *argumentum Pauli, quia si non deducitur quarta in §. final. &c., non propterea sequitur, Ergo non debetur legitima. Quia quarta est onus extrinsecum, ET LEGITIMA EST ONUS INTRINSECUM; & de onere extrinseco feudi ad onus intrinsecum non venit consequentia, quia pro onere feudi obligatur feudum, secundum Sferniam* (1). Or se la legittima *est onus intrinsecum feudi*; se *pro hoc onere obligatur feudum*; se questo peso e questo obbligo sono della natura del feudo, e debbon soddisfarsi ed adempirsi quando si voglia privar del feudo il legittimo successore; ne segue, che il prelegato de' Magiorati non può nuocere alla Ducheſſa di Miranda, giacchè

(1) *Camerar. Repetit. ad L. Imperialem fol.* 101. *lit.* G. H.

chè ella precedentemente alla loro istituzione aveva obbligati a se i feudi per la legittima sua porzione.

E' inutile di più lungamente fermarci in questi ragionamenti, poichè egli è chiaro, che l'anteriorità del dritto della Ducheſſa alla legittima sul corpo de' feudi non poteva esser violata dai legami, che a' suoi maggiori piacque imporre sul prezzo de' feudi medesimi. Ed è inutile del pari il rammentare, che la legittima del discendente ne' feudi individui sia la terza parte del loro valore, poichè così insegnano tutti i Feudisti (1), e così ha più volte deciso il S. R. C. (2).

Che dovrem dire della legittima appartenente alla Ducheſſa su i beni burgensatici? E' vero, che il padre del Principe, aggregando nel suo testamento tutto quello, che aveva, agli antichi Maggiorati, permise al figlio di poterſi valere soltanto di ventimila ducati. Ma è vero altresì, che il Principe accettò il testamento paterno con infinite riserbe e proteste per li dritti, che gli competeano *ex propria persona* (3). In fatti non poteva il padre pregiudicarlo sulla metà de' beni antichi burgensatici nel Distret-



(1) *Camerar. Repetit. &c. fol.* 104. *lit. K*, *Marcian. Disput.* 86., *Theodor. Allegat.* 79. *num.* 5.

(2) *Larat. Theatr. feud. part.* 12. *dilucid.* 84. *num.* 18.

(3) *Fol.* 411.

to, alla quale il figlio era chiamato dalla Consuetudine. Molto meno poteva il padre disporre de' 60 m. duc. delle doti della moglie, che gli era premorta. Come dunque quel Principe istesso, il quale si protestò per li suoi dritti contro al testamento paterno, quando poi si trattò di danneggiar la figlia, a quel testamento unicamente si attenne? Oltre a ciò l'Uffizio di Gran Cancelliere del Regno è un corpo burgensatico della Casa di Avellino, il quale senza dubbio è esente da vincoli. E potrebbe intanto sentirsi senza ribrezzo, che la legittima burgensatica della figlia unigenita del Principe di Avellino non giungesse a compiere la somma di settemila ducati? Niente par che possa immaginarsi di più strano ed esorbitante. Or se tanto vasti ed estesi, e cotanto giusti e vistosi sono i dritti della Ducheſſa per la sua legittima; qual grave torto non le recò il S. C. con darle il meschino provvisorio assegnamento di annui duc. 4000.; e darglielo di più dal dì del decreto, come se da quel giorno avesse ella cominciato ad esser figlia del Principe di Avellino?

Per non ripetere nuovamente, che la figlia unigenita non è tra noi esclusa dalla successione, omettiamo di rispondere alla graziosissima sfuggita, che si propone a nome di D.Marino Caracciolo, sostenendosi, che alla Ducheſſa di Miranda non la legittima, ma il solo paragio sarebbe dovuto, come se ella concorresse co' maschi alla succes-

sio-

sione paterna . Egualmente a scanso di barattare miseramente il tempo, ci asteniamo noi dal pruovare, che se la Ducheſſa è ricca per la ſucceſſion materna , non laſcia perciò di eſſer figlia del Principe di Avellino , e di avere un dritto inviolabile alla ſucceſſion del padre . Or ſi vada all' eſame della ultima petizione della Ducheſſa di Miranda.

## *Altri crediti della Ducheſſa di Miranda .*

HA dimandato ancora condizionatamente la Ducheſſa la ſoddisfazione di altri tre crediti , l' un de' quali rappreſenta nel proprio nome , gli altri due come erede della madre . Naſce il primo dai codicilli formati dal padre nel 1784. , coi quali laſciò alla Ducheſſa annui duc. 2400. fino a che non prendeſſe marito, foggiungendo : *in maniera che avuto averà le ſue dori , e ſpoſata ſarà , debbano detti duc.* 2400. *conſolidarſi coll' aſſe ereditario mio* . Ma poichè ella dal dì della morte del padre fino a che ſi maritò non ricevette la corriſponſione di sì fatto legato , e dopo del matrimonio nulla del pari ebbe dall' aſſe ereditario paterno fino all' anno 1788. , in cui fu pagata la prima annata degli annui ducati 4000. aſſegnati a lei provviſoriamente dal S. R. C. ; così ora chiede di eſſer

ſoddisfatta de' ſuddetti annui duc. 2400. dalla morte del padre fino all' anno 1787.

L'altro credito proviene dagli ſteſſi codicilli, co'quali il Principe laſciò alla moglie l'aſſegnamento di annui duc. 7000., di lei vita durante, *incluſi in eſſi i frutti dotali, e ciò che de jure le ſpetta, e l'attuale aſſegnamento, che gode*. Siccome la Principeſſa vedova, per tutto il tempo, che ſopravviſſe al marito, non ebbe coteſto legato, così la Ducheſſa ſua erede ne domanda ora il pagamento.

Il terzo credito ha la ſeguente origine. In virtù di ſtrumento ſtipulato nel 1764. il Principe di Avellino, e la moglie, precedente Regia Diſpenſa, fecero vendita di annui duc. 268. in beneficio de' fratelli Garoſalo per lo capitale di duc. 6700.; e ſi convenne, che tale annualità ſi foſſe corriſpoſta alla Marcheſa D. Maddalena de Auſiliis, ſua vita durante. Furono in queſto contratto ipotecati ſpezialmente a' creditori molti corpi, ed alcune partite di Arrendamenti proprie della Principeſſa. Si ſtabilì, che mancandoſi dal pagamento degli annui duc. 268. per un terzo e quindici giorni, foſſe lecito all' Auſiliis di farſi inteſtare l'annualità ſulle partite obbligate dalla Principeſſa.

Coſta dagli atti, che il Principe introitò interamente per ſe i duc. 6700., e ſe ne ſervì per ſolo ſuo uſo. Non fu egli eſatto a pagare le annualità; e la Marcheſa de Auſiliis s'inteſtò, giuſta il patto, le partite della Principeſſa

di

di lui moglie. Si rileva egualmente dagli atti, che allora la Principeſſa dimandò di eſſere rimborſata degli annui duc. 268. dalla Sopraintendenza del marito; ed indi preſe ella l'eſpediente di ritenerne anno per anno l'importo dai ſuoi frutti dotali, come ſi vede dalle partite di Banco, che ſi ſono eſibite. Così ſi praticò fino alla morte del Principe avvenuta nel 1784. Frattanto i creditori han continuato ad eſigere, ed eſiggon tuttavia gli annui ducati 268. dalla partite ereditarie della Principeſſa, le quali ora appartengono alla Ducheſſa di Miranda.

E' noto quanto dalle leggi comuni e del Regno ſian proſcritti gli obblighi di debito, che la moglie contragga aſſieme col marito; ed appena ſi ſoſtengono quando manifeſtamente ſi pruovi, che il denaro ſiaſi tutto verſato in utilità della moglie (1). Egli è vero, che nel diviſato contratto la obbligazion ſolidale della Principeſſa col marito fu autorizzata dalla Regia Diſpenſa. Ma ſe queſta giovava alla cautela del creditore, non perciò eſonerava il Principe dall'obbligo di rendere indenne la moglie, poichè egli è certo, che i duc. 6700. furon verſati tutti in utilità del Principe, ſiccome coſta dalle carte, e ſiccome non ſeppero diſconvenirne i ſuoi Soprantendenti. Quindi è giuſto,

(1) *Auth. Si qua mulier Cod. ad S.C. Vellej, Pragmat. de S. C. Vellej.*

ſto, che la Ducheſſa, come erede della madre, ſia rifatta degli annui duc. 268., che ſi ſono eſatti ſulle ſue partite dal 1784. finora, e riabbia ancora le partite iſteſſe ſciolte dalla inteſtazione fattane a' creditori.

Noi ſappiamo, che D. Marino, opponendoſi alla ſoddisfazione di queſti tre crediti, alleghi una lite, che il padre fece tollerare ai legatarj dell' ultimo Principe. Ma coteſta lite è ignota alla Ducheſſa di Miranda. Ella non vi è intervenuta; nè può trarſene alcuno eſempio a ſuo danno. Sarebbe grazioſa coſa, che nella eredità del Principe di Avellino non vi foſſe ſtato onde dare l' aſſegnamento alla ſua vedova; onde alimentare l' unica ſua figliuola. Sarebbe lodevol coſa, che per un debito del Principe pagaſſero i beni della moglie, che condiſceſe ad obbligarſi per una ſemplice compiacenza, ſenza che nulla ne veniſſe in ſuo vantaggio.

Avremmo noi compiuta la difeſa della Ducheſſa di Miranda contro a D. Marino Caracciolo, ſe non foſſe anche in giudizio il Duca di Parete. Ci rimane dnnque di riſpondere alle pretenſioni del Duca; la qual coſa faremo colla maſſima brevità.

Ri-

# *Risposta al Duca di Parete.*

LA pretensione del Duca di Parete è poggiata al testamento di Camillo Caracciolo del 1617., al quale nel principio della lite volle anche unire il Maggiorato di Francesco Marino del 1669. . Noi diviseremo brevemente, che nè l' una, nè l'altra disposizione somministrano al Duca dritto veruno.

Convien ricordare, che nel testamento di Camillo, nel quale predilesse costantemente il suo figliuolo terzogenito Giuseppe, vedesi tra l'altro ingiunto un gravame alla figlia del suo figliuol primogenito, la quale succedesse ne' feudi, nella somma di duc. 600.mila sul prezzo de' feudi stessi a favore del nominato Giuseppe, *per li quali duc. 600.mila possa detto Giuseppe prender la possessione, o tenuta di detti beni feudali, e quella ritenersela sino a tanto che se li paghi interamente detta somma. Con condizione però, che volendo Roberta Caracciolo, ora primogenita, o quella, che terrà detto loco, casarsi con Giuseppe mio figlio, sia obbligato detto Giuseppe casarciß, ottenuta la dispensa dal Papa a sue spese, nè altrimenti possa goder di detto legato.* In difetto di Giuseppe chiamò altri al legato istesso, purchè fossero nello stato di casarsi colla mentovata Roberta; altrimenti lo destinò, *in difetto di tutti questi, a quel Caracciolo il più prossimo, che ci sarà, con che ognuno di essi gradatim pigli per moglie detta primogenita,*

*ta, che succederà come di sopra*. Ma per non restringere l'arbitrio della donna, aggiunse la seguente modificazione: *Benvero che volendosi detta primogenita casar nella famiglia Caracciolo con discendenti da me, ed in difetto con Marino Caracciolo Duca di Bojano mio nipote, e di lui discendenti legittimi e naturali, ed in difetto di questi con altri della famiglia; intendo, che detto legato sia fatto alla persona, che si caserà con detta primogenita*. Perchè la sua disposizione avesse tratto successivo, soggiunse così: *E dichiaro, che sempre che a detta eredità succedesse femina nascitura da me, o dai figli, o eredi miei in infinitum, voglio, che detto legato s' intenda fatto al più prossimo, Caracciolo, che con effetto si caserà con detta femina erede; e non volendo, o non potendo detto più prossimo, s' intenda fatto a quel Caracciolo etiam meno prossimo, che si caserà con detta femina erede*. E conchiuse, che non solo quando la primogenita del figlio si maritasse con Giuseppe, o con gli altri chiamati di sopra, *s' intenda detta primogenita istituita erede con gli stessi pesi, e condizioni apposte in favor de' maschi*, ma che l' istesso si offervasse *sempre che succedesse femina in infinitum*, la quale contraesse matrimonio con un Caracciolo.

Or il Duca di Parete sostiene, che la Ducheſſa di Miranda è senza dubbio la donna succeditrice ne' feudi disegnata da Camillo; ma che essendo ella tenuta al gravame de' 600. mila ducati a favore del Caracciolo più prossimo, che si ca-

casasse con lei; ed essendo egli il più prossimo, che voleva e poteva impalmarla, come si offrì, sia a lui dovuto il legato, qual invitato colla condizione di sposar la Duchessa, giacchè se per lui non mancò, la condizione si ha dalla legge per soddisfatta.

Ma come può il Duca dir tutto ciò alla Duchessa, che si maritò con un discendente di Camillo? Il testatore non prescrisse tra i suoi discendenti la menoma gradazione, o alcun ordine di successione. Se il Duca è discendente di Camillo, D. Ferdinando Caracciolo da Camillo del pari discendeva. Senonchè D. Ferdinando istesso era discendente per un mezzo assai più prediletto dal testatore, qual fu Giuseppe, in grazia del quale Camillo postergò manifestamente l'ordine di succedere, giacchè non fu questo il suo oggetto, ma quello soltanto di congiungere l'agnazione colla predilezione di Giuseppe e de' suoi discendenti.

Inoltre è contraria al Duca la lettera istessa del testamento. Camillo disse chiaramente, *che non volendo, o non potendo il più prossimo, s'intenda fatto il legato a quel Caracciolo etiam manco prossimo, che si casarà con detta femina erede*. Or se il Duca, malgrado la offerta, che fece di se, *non potè*, quantunque *più prossimo*, sposar la Duchessa; dovea persuadersi, che il legato s'intendea fatto a quel Caracciolo *etiam manco prossimo*, che si era casato con lei. Dovea tanto più persuadersene, poichè se lo sposo scelto dalla Duchessa era *manco prossimo*, era però predi-

let-

letto dal testatore, come discendente da quel Giuseppe, pel quale diede straordinarie pruove di predilezione. E se per l'istessa persona di Giuseppe disse il testatore, che ei dovea prendere in moglie Roberta, *e non altrimenti possa goder di detto legato*; egli è a dirsi con maggior ragione, che altrettanto voleva per ogni altro men diletto di Giuseppe. Infatti per ogni altro Caracciolo, al quale Roberta volesse sposarsi, disse in generale: *Intendo, che detto legato sia fatto alla persona, che si casherà con detta primogenita*. Or chi non vede, che il legato si accorda a quel Caracciolo soltanto, che in effetti si casi colla donna succeditrice?

Il Duca adunque allega inutilmente per se gli stabilimenti della legge, onde affermare, che egli abbia soddisfatto alla condizione. L'uomo aveva già provveduto al caso, senza che vi fosse bisogno della provvidenza della legge. Il testatore non lo invitò, se la Duchessa si fosse casata con altro suo discendente, *etiam manco prossimo*; e molto meno lo invitò, se la Duchessa si fosse casata, come fece in effetti, con un discendente dal prediletto Giuseppe. Egli volle, che il legato si dasse non a chi si offeriva per isposo, ma a chi in realtà sposava la donna sua discendente.

Intorno poi al Maggiorato del *1669*. non si saprebbe intendere qual dritto poteva avervi il Duca di Parete. Se Francesco Marino, tra coloro che chiamò alle nozze della donna succeditrice per abilitarla al Maggiorato, nominò in pri-

primo luogo i suoi discendenti ; non disse mai , che postergando costei donna un suo discendente, il Maggiorato si desse a costui . In caso diverso la donna, la quale per non perdere il Maggiorato fosse obbligata a sposare soltanto un discendente , verrebbe costretta da una condizione di certe nozze , la quale è comunemente detestata . E' vero , che nel Dritto Romano trovasi ammessa così fatta condizione ; ma in que' tempi il divorzio non rendeva indissolubile il nodo maritale . Dunque a ragione disse il Brunnemanno , che intorno alla condizione di certe nozze il Dritto civile sia stato abrogato dal canonico , il quale fulmina coloro , che in qualunque modo impediscono la libertà de' matrimonj (1) .

Tra il molto , che potremmo dire intorno a ciò , siam contenti solo di aggiugnere , che essendosi i discendenti di Francesco Marino ridotti ad un solo , qual era il Duca di Parete, la condizione si sarebbe convertita nella necessità di maritarsi la donna con persona certa; ed allora sarebbe stata nulla indubitatamente la disposizione, secondochè i più sensati Scrittori hanno avvertito (2), e secondochè i Ma-

(1) *Brunneman. ad leg. Titio centum* §. 2. *ff. de cond.*, *& demon.*, *Syn. Trid. Sess.* 24. *de Reform. matrim. cap.* 9.

(2) *Covaruv. de matrim. cap.* 3. §. 8. *n.* 20., *Riminal. cons.* 215.

i Magistrati han deciso (1). Ed infatti non avendo potuto la Duchessa condiscendere alle premure del Duca di Parete, perchè non ravvisava in lui un genio conforme al suo; qual durezza sarebbe stata di escludere dal Maggiorato una discendente del fondatore, ed una figlia dell'ultimo possessore, che non si fidava di restringere ad una sola persona la scelta dello sposo? Se egli è vero, che rifiutando il Duca, dovea la Duchessa soggiacere alla pena di perdere il Maggiorato, le bastava per evitarla *quæ libet causa, etiam, ut Nostri dicunt, fatua & bestialis; quoniam cum agitur de pœna, ista exigit delictum positivum* (2). Ma la difformità del genio non è certamente a riporsi tra le cause capricciose e leggiere del rifiuto di uno sposo. Il Dritto Romano istesso, che a cagion del divor-

215. *n.* 172. *lib.* 2., *Ursaja s.* 9. *part.* 1. *discept.* 38., *Menoc. cons.* 425., *Ciriac. contr.* 451. *n.* 38., *Rota par.* 4. *tom.* 2. *rec. dec.* 493., *Thesaur. quæst.* 24. *lib.* 3. *n.* 3., *Ricc. Collect. decis.* 1568., *Sanfel. dec.* 289., *Capyc. Latr. Consult.* 72. *n.* 12., *& alii relati a Julio Capone discept.* 354. *n.* 5.

(1) *Molfes. Consil.* 12., *Ricc. Collect. decis.* 1568., *Paschal. de vir. patr. pot. par.* 3. *cap.* 2. *n.* 12., *Capyc. Latr. Consult.* 72., *De Marin. Resolut.* 244. *n.* 15. *lib.* 1.

(2) *Card. de Luca de fideicom. disc.* 159. *n.* 7.

vorzio ammetteva, come abbiam detto, la condizion di certe nozze, pure non privava del legato colei, che trovasse lo sposo disegnatole *indignum nuptiis ejus* (1). Questa eccezione della legge, che Bartolo dice doversi intendere *secundum mores Civitatis*, giustifica il rifiuto della Duchessa, poichè non trovò il Duca di Parete adatto alle sue nozze sì per la diversità del genio, sì per li modi adoperati dal Duca nell' offerirle la mano, i quali veramente non furono *secundum mores Civitatis*. Ma qual bisogno di giustificazione ha il rifiuto della Duchessa, se ella è protetta dalla legge? Non isposando il Duca, avrebbe ella dovuto perdere il Maggiorato; ma la legge dice: *Inhonestum visum est, vinculo poenæ matrimonia obstringi* (2).

In ultimo luogo la Duchessa sposando D. Ferdinando Caracciolo, prese un marito prediletto da' fondatori de' Maggiorati, applaudito dall' intero Parentado, ed approvatole dalla vecchia Duchessa di Miranda sua avola, Dama ragguardevole al servizio della Real Corte di Spagna, da' consigli della quale volle la madre nel suo testamento, che ella dipendesse nella scelta dello sposo. E' noto, che nel caso di un legato fatto ad una donzella colla condizione di certe nozze, non debba ella esserne privata, se per

(1) *L.* 63. §. 1. *D. de condit. & demonstr.*

(2) *L.* 134. *ff. de. v. o.*

per consiglio del padre vada con altri a marito. *Hoc non obstante, legatum consequi debet, cum ei imputandum non sit, si conditioni non paruit, nam virginali pudori non conveniebat, si genitori non obtemperasset* (1). E se la Ducheſſa nel maritarſi fu docile ai conſigli di tanti illuſtri perſonaggi, che ella riſpettava in luogo di que' genitori, che più non aveva, perchè avrebbe dovuto ſoffrir la pena di perdere il Maggiorato?

## CONCHIUSIONE.

NElla Ducheſſa di Miranda noi abbiam preſentata al S.C. la figliuola unigenita del Principe di Avellino; colei che *vivo quoque patre, quodammodo domina exiſtimabatur* (2), ridotta alla morte del genitore ſenza portar ſeco un avanzo qualunque dell'avito retaggio. La moltiplice nullità del teſtamento paterno, il pentimento ſicuro dell'iſteſſo teſtatore, il matrimonio della Ducheſſa in famiglia, le diſpoſizioni de' ſuoi maggiori manifeſtano paleſemente i torti, che finora ha tollerati la Ducheſſa nell'eſſere allontanata dalla ſucceſſione de' beni feudali e burgenſatici di ſua Caſa, alla quale era ed è chiamata da tutte le leggi.

E'

(1) *Paſchal. de vir. patr. poteſt. part.* 3. *cap.* 2. *n.* 17.
(2) *Inſtitut. De hered. qualit. & diff.* §. 2.